PER

L' intervento del Regio Consigliere,
e Caporuota della G. Corte
D. Gennaro Pallante da
Fiscale nella causa de'
liberi Muratori.

DA TRATTARSI NELLA SUPREMA
GIUNTA DI STATO.

EDIZIONE SECONDA.

Plebi non judicium, non veritas!

Tacit. 1. Hiſt.

Digitized by Google

QUanto ſono incerte, e fallaci le voci del Pubblico! eraſi per ogni dove divulgata dicerìa, che il Caporuota Pallante aveſſe di ſua autorirà abuſato, colla ſorpreſa, e carcerazione de' liberi Muratori ſeguita la notte de' 2. Marzo del corrente anno nel Caſino del Dottor D. Benedetto Marſelli in Capodimonte, che ſi erano praticati mezzi improprj per ottenerla; che la Loggia de' medeſimi Muratori eraſi colà adunata per le vie dell' inganno, della ſeduzione, e machinazione; a qual' effetto ſi biaſimava il nome di queſto Miniſtro, come ſe teſo aveſſe inſidie alla innocenza, ed alla vita di pochi miſerabili Cittadini, per ſoddisfare alle vaſte idee di ſua ambizione. Tanto ſi è detto della mentovata ſorpreſa collo ſpirito più improbo di malignità, che l' umana malizia, ed invidia poſſa concepire. N' era ſcandalizzata la Gente più oneſta tirata a tale credenza dall' inſano parlare del Volgo; e vie più crebbe sì fatta opinione, allorchè ſi ſeppe, che il Conſigliere D. Domenicantonio Avena Avvocato de' Rei ebbe il coraggio di aſſerirlo colle ſue iſtanze nella Suprema Giunta di Stato, ſedotto per avventura dall' inſinuazione de' Protettori de' Rei medeſimi, e dalla ſua naturale inclinazione alla pietà, ed al compati-

mento, o da altro ſuo privato, e particolar rapporto a me ignoto. Ora io, che per Sovrano Comando ho avuto l'incarico di difendere la condotta del Miniſtro Pallante, e di ſoſtenere il ſuo intervento da Fiſcale in queſta cauſa, ho oſſervato diligentemente il proceſſo da lui formato contra i nominati Rei, e tutte le carte appartenenti a tale emergenza, e dalle medeſime ho rilevato una propria aggiuſtata condotta tenuta dal mentovato Miniſtro in queſta cauſa; ho ammirata la ſua avvedutezza in aver procurata la ſcoverta de' Rei per li mezzi li più oneſti, e promeſſi dalle Leggi; ed ho veduto con mia pieniſſima ſoddisfazione l' imparzialità, l' indifferenza, ed equità, con cui ha queſto affare trattato; di modo che conviene a me per onore dello ſteſſo, e del vero metter il fatto alla veduta di ognuno, acciocchè ſe ne giudichi rettamente ſenza pregiudizio, e prevenzione, che ſono gli ordinarj oſtacoli al diſcernimento della verità.

STORIA DEL FATTO.

ESſendo giunto a notizia del RE noſtro Signore, che i liberi Muratori non oſtante il ſavjſſimo Editto fatto promulgare nel 1751. da S. Maeſtà Cattolica, allorchè col ſuo governo felicitava queſto Regno, continuavan tuttavia ad unirſi, ed a formare quelle aſſemblee, che da eſſi Logge vengon chiamate; calcando egli le glorioſe orme dell' Auguſto ſuo Genitore, fè promulgare un' altro Editto, col quale nel

nel tempo ſteſſo, che per effetto della ſua connaturale Clemenza perdonò a chi ſi era per leggerezza laſciato indurre ad entrare in tale ſocietà vietata, e proſcritta, la proibì di nuovo, e la proſcriſſe, ordinando eſpreſſamente, che niuno ardito aveſſe di arrollarſi, o d'intervenire a tale ſocietà, ed unione, e che ſi procedeſſe contra i Traſgreſſori, come Rei di leſa Maeſtà dalla Giunta di Stato.

Volendo la M. S. irremiſibilmente eſeguita queſta ſua Real Volontà; diſpoſe, che oltre la delegazione della Giunta, ſi foſſe dato particolare incarico al Caporuota Pallante con ordine d'invigilare, e ricercare con tutti i mezzi, ſe ſi univan Logge di Muratori dopo l'Editto, e di ſorprenderle, ſe era poſſibile, e da Sua Eccellenza il Signor Marcheſe Tanucci gli fu tale Sovrano Comando a voce comunicato, come ſi ſcorge dalla Real dichiarazione col Diſpaccio de' 20. dello ſcorſo Agoſto diretto alla Giunta.

Il Conſiglier Pallante, veggendo il peſo, e la grave importanza di queſto ſegreto incarico, ſtimò avvalerſi per l'eſecuzione del Maſtrodatti della ſteſſa Giunta di Stato D. Franceſco di Baldaſſarre uomo di ſperimentata probità, e prudenza, il quale incaricò varie Perſone ad invigilare, e ſpiare ſugli andamenti di quei, ch' erano notorj Muratori, e da uno di queſti incaricati ſu li principj di Febbrajo dell'anno corrente gli fu dato avviſo, che un tal Monſieur Tommaſo Peyrol di nazione Franceſe era ſtato richieſto da un Foreſtiero di radunare una Loggia, e che dopo pochi giorni ſe gli diſſe dallo ſteſſo, *che ſe non paſſava Carnevale; non ſi ſarebbero fatte unioni nelle Log-*

ge, per eſſere tutta la Gente in tal tempo applicata a' divertimenti Carnevaleſchi.

Di là a non molto altro tempo ſi ebbe altra notizia, che eraſi cercato dal Peyrol di avere una Caſa in Portici, e finalmente da una di eſſe Perſone incaricate ſi diſſe al Baldaſſarre, che in un ragionamento avuto con un' altro Foreſtiero ſuo amico aveva rilevato, che ſi ſarebbe ſenz' altro tenuta una Loggia di recezione a richieſta dello ſteſſo Foreſtiero, o la ſera del primo giorno di Marzo, o negli altri dì ſucceſſivi, e che non più ſi ſarebbe adunata in Portici, ma in qualche parte della Real Villa di Capodimonte, ſenza però deſignare luogo; ma volle il medeſimo Incaricato la promeſſa, che facendoſi la ſorpreſa della Loggia, non ſi foſſe il Foreſtiero ritenuto nel carcere, ma rimaſto foſſe immune, per aver da lui rilevato queſto ſegreto in legge di confidente amicizia, e che in altro caſo, non voleva ulteriormente ingerirſi; ed il Baldaſſarre allettato da una preda cotanto intereſſante, e da un mezzo così opportuno, per conſeguirla; riſpoſe, ch' era indiſpenſabile nella ſorpreſa la carcerazione del Foreſtiero, il quale indi meſſo ſarebbeſi in libertà, ma che ſi dovea ciò comunicare a chi conveniva.

Rimaſto fermo un tale appuntamento; l' Incaricato cominciò a ſpiare con maggior vigilanza ſugli andamenti del Peyrol, per iſcovrire in qual luogo di Capodimonte ſarebbeſi tenuta la criminoſa adunanza; e la mattina de' 2. Marzo ſi avvide, che poſtoſi in caleſſo il Peyrol iſteſſo con altra Perſona; ſi avviò per la volta di Capodimonte, e ſeguendolo

dolo d'appreſſo ; oſſervò , ch' entrava in un Caſino portando ſeco un fagotto di roba , e ſiccome vide, che il Peyrol dopo qualche intervallo di tempo ſi ritirò a Napoli ; così ſcorſe , che il ſuo Compagno nel Caſino con lui entrato , colà ſi rimaſe . Di quanto vide l' Incaricato venne a darne ragguaglio al Baldaſſarre in Caſa del Conſigliere Pallante , a cui comunicatoſi quanto ſi era oſſervato , e ſcoverto ; ſubito da queſto Miniſtro ſi diè l' ordine di unirſi le Squadre , di recarſi in Capodimonte aſſiſtite dal Baldaſſarre , e ſcortate dalla ſpia , e ſi diſſe ch' egli il Conſigliere ſarebbeſi fatto trovare in quelle vicinanze prima di un' ora della notte , per accorrere nel caſo , che foſſe la ſorpreſa , come ſperavaſi , avvenuta .

Le ſquadre , il Baldaſſarre , e la ſpia dopo l' ore ventiquattro giunſero alla Villa di Capodimonte , e poſteſi ivi ad oſſervare in luogo di non picciola diſtanza dal Caſino , videro ſmontare da due Carozze più perſone , che diviſe in due partite verſo quella volta avviaronſi , e ſubito ſi fece il Caſino circondare dalla maggior parte della Gente , e veduto ſi , che un Villano ſedeva su d' un poggiuolo di fabbrica innanzi ad un baſſo del Caſino ; ſi ſtimò di arreſtarlo , e nel tempo medeſimo vedutoſi paſſeggiare fuori del Caſino un Servidor di Livrea , che avviavaſi frettoloſamente per dare avviſo a i congregati nel Caſino , velocemente venne inſeguito , e ſi raggiunſe nel punto , che ſe gli apriva la porta ; coſicchè quei , che lo inſeguirono , nell' atto ſteſſo entrarono ad una voce gridando , che neſſuno ſi foſſe moſſo , e in tal momento furono ſorpreſi , ed

arrestati sul fatto, che tutto erasi quasi preparato per compiersi la rea funzione da diece uomini; e senza passarsi oltre, convenne nel tempo stesso recarne l'avviso al Consigliere Pallante, il quale portatosi al luogo dell' arrestata scena de' Congregati; subito fece osservare da tutti gli Astanti la sorpresa, e da quattro Testimonj *extraguardia* gli arredi, i libri, e quanto eravi nelle stanze del Casino; e ritrovossi nella Camera, che appellasi *di riflessione* un lume ad olio acceso; nelle di lei mura undici figure di carta negra intagliate a forma di testa, e sotto di esse la figura di due ossa incrocicchiate; una insanguinata camiscia pendente da una spalliera di sedia; su di una tavola un piatto, entro del quale eravi certo sangue; un teschio di morto formato di legno con un cartellino, in cui segnate eran le parole: *penzè alla mort. tremate perchè è morto*: e vi si trovò il Novizio, che dovea riceversi, cogli occhi bendati.

Nella Camera, a cui si da il nome *della luce*, si vide situato un Tosello di damaschetto a color celeste con picciole stelle di carta inargentata; due Tavolini per lo Venerabile l'uno, l'altro pel Segretario della Loggia, e sopra uno di essi quattro Candelieri con candelotti di cera; quattro Senalini di pelle bianca, ed un' altro consimile con fettuccia di seta a color celeste, ed in mezzo a quello la stessa fettuccia cucita a forma di squadro; otto, o diece paja di guanti di pelle bianca da uomo, ed altre tre paja da donna, un Libretto manuscritto in Francese intitolato: *Catechismo per li Novizj*: e tre picciole magliet-

gliette di legname ; nell' altro Tavolino vi erano tre altri candelieri , ed in un angolo di un' altra ſtanza ſi vide ſul ſuolo un gallone giallo di capiſciola, e filo con due fiocchi, ed un poco di trena di ſeta verde , e nel ſuolo ſteſſo diſteſo un pezzo di tela incerata formante quattro palmi in quadro; e nella Sala un caraffino a quadretto di vetro con roba roſſa liquida dentro.

Dopo tali oſſervazioni feceſi dal Configlier Pallante ſcarcerare il ſopraccennato Villano affittator del Caſino, per aver queſti eſibito il biglietto di D. Niccola Marſelli figlio del Padrone del Caſino medeſimo, col qual biglietto ſe gli ordinava di conſegnar la chiave di quello al Peyrol , che con altri ſuoi amici là ſi recava a divertirſi per una giornata : Indi il Miniſtro fece condurre gli arreſtati alla Caſa del Salvadore , e tre di eſſi fè traſportare alle carceri di S. Felice , e furono queſti il Foreſtiero Polacco , Saverio Giambarba , e 'l Servidore del Chirurgo Mayer ; ma di là ad un' ora feceſi ſcarcerare il Polacco per effetto della impunità promeſſagli pel mezzo della ſpia , e ſull' ore ſette della ſteſſa notte feceſi dal Miniſtro Pallante un breve rapporto della riuſcita ſorpreſa all' Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Tanucci, con compiegargli la nota degli arreſtati ſcritta da quegli ſteſſi ſenza includervi l' eſentato Polacco, ſoggiungnendo, che ſucceſſivamente avrebbe dato diſtinto ragguaglio del tutto al medeſimo Signor Marcheſe per la Sovrana intelligenza.

Dopoi il Miniſtro Pallante ſtimò di andar egli ſteſſo a Perſano , ove ritrovavaſi allora S. M. , ed a voce die-

diede conto più distinto e dell'operato per la mentovata scoverta, e delle maniere da lui tenute, e della impunità promessa per lo Polacco; e tutto fu dalla M. S. a voce approvato, e specialmente il mezzo della promessa impunità, come col Dispaccio de' 6. Agosto direito alla Giunta fu manifestato. Giunse frattanto Real dispaccio inviato al Presidente del S. C. Capo della Giunta di Stato in data de' 3. Marzo ordinante, che la Giunta medesima facesse in questo affare la più pronta, ed esatta giustizia, e che il Caporuota Pallante facesse da Commessario, ed un' altro della data stessa si rimise al medesimo Consiglier Pallante con approvazione, e laude di quanto aveva con sommo zelo oprato. Nella stessa mattina de' 3. Marzo si fecero le ricerche sulle Persone degli arrestati Masoni, e solo sopra uno di essi chiamato D. Giorgio Brutnoskì furono rinvenuti tre libretti manuscritti da lui cifrati in Tedesco riguardanti la Masonica unione, com'egli stesso attesta, e gli si trovarono pure addosso una fascia di seta color scarlatto nell' estremità fatta a guisa di collana, e con uno squadro di ottone attaccatovi, in mezzo del quale vedevasi una figura di sole, un mantesino di *amoverre* scarlatto da una parte, e dall' altra di pelle bianca colla stessa insegna di squadro, e sole. formato di galloncini d' oro, che disse esso D. Giorgio essere insegna di Francs Maçons a dinotare il grado di *Scozzese*. Si diè finalmente principio all' informazione, da cui colle deposizioni de' Testimonj estraguardia, e di tre Cocchieri, e colle confessioni degli stessi Rei rimase pienamente verificato di essere quei con-

congregati, ed arreſtati liberi Muratori, di eſſerſi effettivamente in quella ſera radunati nel deſcritto Caſino, per ricevere in Fratellanza Maſonica il Foreſtiero Polacco ad eſſi loro ignoto per nome, e per Patria, e di eſſerſi la detta unione fin dal dì 23. Febbrajo dell'anno corrente a richieſta del nominato Foreſtiero fiſſata da Monſieur Peyrol, finalmente di eſſerſi da ciaſcun di eſſi ſomminiſtrate le robe, che nel Caſino ſi rinvennero, e che la mattina de' 2. di Marzo dall' Inſerviente della Loggia Giovanni Berenſer in compagnia del Peyrol colà furono recate, per prepararſi il biſognevole alla ſcellerata funzione, ed a tutte le altre ſtranezze miſterioſe da farſi.

Queſta informazione fu recata al ſuo fine coll' eſame da' Rei a' 13. Marzo, e propoſtaſi in Giunta; da queſta ſi appuntò d' umiliare a S. M. relazione di tutto il riſultato, e ſpecialmente di eſſerſi ben condotto il Conſigliere Pallante nella ſorpreſa, ed in altro, che da quì a poco narreraſſi, e che ſimilmente ſi foſſe implorata da S. M. la facoltà di farſi le ſolenni ratifiche de' Rei innanzi a due Miniſtri della Giunta ſteſſa, del Commeſſario, e dell' Avvocato Fiſcale. Queſta appuntata rappreſentanza ſi raſſegnò al Real Trono a' 9. Maggio, nella quale dopo eſſerſi reſo conto di tutto il riſultato dell' informazione preſa dal Commeſſario Conſigliere Pallante, vi ſi teſſettero gli elogj al medeſimo, dicendoſi eſpreſſamente, che ſi era aſſai ben regolato, nondimeno nella ſorpreſa degl' Individui componentino la rea adunanza, che nella invenzione degli arredi, delle inſegne, ed altro, conoſciuti corriſpondenti alla

formazion della Loggia, e che altresì eraſi ben condotto in non far rimanere carcerato l' Affittatore della Maſſeria del Marſelli ., e di non eſſerſi paſſato ad alcun'atto, o di arreſto, o di mandato contra del nominato Marſelli, per eſſerſi chiaramente ſcorto, che concorſe a dare il Caſino al Peyrol per un ſolo giorno di divertimento, ſenza la menoma intelligenza dell'uſo deſignato a farſene. La Maeſtà ſua intieramente ſi uniformò a quanto dalla Giunta ſe le propoſe, e con Real Diſpaccio de' 20. Maggio ne riſcontrò la medeſima, e furono ricevute le ratifiche dai ſopra nominati Miniſtri, ed in tale occaſione da alcuni de' medeſimi ſi domandò conto al Conſigliere Pallante del poco innanzi nominato Foreſtiero Polacco, che nella Loggia fu rinvenuto a far la figura di Novizio, e dal Conſigliere Pallante con rappreſentanza de' 27. Giugno ſi paſsò all' intelligenza Sovrana della Maeſtà del RE tale curioſa domanda, e ſi propoſe parimente, che per toglierſi ogni preteſto, ed anche per convalidare ſempre più la pruova, che dalle depoſizioni ſteſſe de' Rubricati riſultava, conveniva aſſicurarſi del detto Foreſtiero, e riceverſi la di lui depoſizione, reſtando però ſempre ferma la impunità per lui promeſſa all' Incaricato, e con Diſpaccio de' 6. Luglio ſi fece ſentire alla Giunta, che ſi foſſe eſeguito quanto dal Conſigliere Pallante ſi èra propoſto.

Per parte de' Rei arreſtati ſi umiliò al Real Trono un memoriale da eſſi ſoſcritto con tredici Capi di ſoſpezione contra il Conſigliere Pallante, a cui con Diſpaccio de' 30. Giugno furono queſti Capi rimeſſi con

con ordine di ſubito dire quello, che gli occorreſſe. Soddisfacendo però egli a queſto Real Comando, con umile rappreſentanza in data de' 2. Luglio diè sù di ciaſcheduno de' Capi corriſpondenti riſpoſte.

COnteneva il primo Capo, di eſſere indubitato, che Monſieur Tommaſo Peyrol di concerto col Conſigliere Pallante fece l'invito a tutti gli arreſtati in nome di Alberto Ludoviski col preteſto di fare a coſtui una burla. Su di ciò diſſe il Conſiglier Pallante, che dalle depoſizioni di tutti i ricuſanti coſtava, che il Peyrol aveva procurata l'unione de' liberi Muratori, per andare a formare una Loggia ſopra Capodimonte per la recezione del Polacco Alberto, ma non eſſer vero, che ciò foſſeſi fatto col di lui concerto, perchè nè il Peyrol, nè il Polacco furono da lui mai veduti, ſe non la ſera de' due di Marzo dopo la lor ſorpreſa nella Loggia.

Il ſecondo Capo conteneva, che il Peyrol fu da eſſo Conſigliere corrotto con danaro, acciò ſi impegnaſſe a far ſortire un' unione, che aveſſe apparenza di Loggia di liberi Muratori, e che perciò il Peyrol procurò la caſa in Capodimonte, fece colà trovare i grembiali, i guanti, ed altre robe preparate prima dell'adunanza. Si negò dal Miniſtro la corruttela imputatagli, e ſi diſſe, che dagli atti riſultava quel, che fece il Peyrol, per preparare la Loggia, e le robe, che da alcuni de' Ricuſanti per la formazione della medeſima ſomminiſtraronſi.

Contenea il terzo Capo, che era tanto vero il mentovato inganno del Peyrol, e l'inſinuazione di ſervirſi

virſi del Polacco per compagno della impoſtura, che queſto ultimo diſſe: *Io queſto lo ſapeva*, e maggiormente perchè ſi vide allora il Polacco ſcendere da Capodimonte ſcherzando con uno de' capienti ſoprannomato lo *Scognatiello*, e tutto feſteggiante dinotando di eſſere riuſcito nella impreſa. Negò il Conſiglier Pallante l'eſpreſſate parole, e ſi diſcaricò, che facendo far la nota di tutte le perſone ritrovate nel Caſino; a ciaſcuna di quelle domandò il nome, il cognome, la Patria, ed il meſtiere, e quando ſi venne alla perſona del Polacco, ſtimò giuſto l'Attuario della Giunta avvertire al Conſigliere, che quello era colui, che ſi era trovato nello Stanzino del Caſino cogli occhi bendati; che era vero che tra i capienti vi fu quello ſoprannomato lo *Scognatiello*, ma qual ragionamento aveſſe tenuto col Polacco, non ſi potè da lui ſentire, nè potè avere premura di ſentirlo.

Il quarto ſi aggirò, che il Polacco, a nome del quale ſi era fatto l'invito per la cena, e per la burla, ſi era traveſtito all'armena, e bendato, e tutto che foſſe de' Principali interventori della Loggia, e foſſe ſtato condotto nella ſteſſa ſera dei 2. di Marzo alle Carceri di S. Felice, pure fu immediatamente d'ordine del Conſigliere Pallante ſcarcerato. Diſcaricò il Conſigliere queſto Capo, e diſſe di aver veduto il Polacco veſtito all'armena, e che giunti nella caſa del Salvatore, fecelo traſportar col Giambarba, e con quel ſervidor del Mayer alle carceri di S. Felice, donde lo fece poco dopo liberare, per non mancare alla parola, ed alla promeſſa fatta al Denunciante, come era ben noto

noto all' Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Tanucci.

Il quinto Capo era intorno alla *feſta*, e *gallorìa* menata dal Conſigliere Pallante dopo la ſorpreſa, e che ſi traſportò a ſegno, che non ſi potè trattenere di prendere la poſta, e correre a Perſano colla caſſetta del frodolento reperto, *qual trofeo delle ambizioſe ſue mire*. Riſpoſe il Conſigliere a queſto, che ſtimò neceſſaria la ſua andata a Perſano, per dar conto di tutto, e per ricevere gli ordini corriſpondenti; che procurò, per evitare ogni rumore di giugner di notte, e di notte all' iſtante intendeva di partire, come allo ſteſſo Signor Marcheſe era noto.

Il ſeſto, che al Soldato inſerviente della Loggia Giovanni Berenſer uno degli arreſtati infelicemente morto ſi erano praticati maltrattamenti a ſegno, che per poter eſſere aſſiſtito a ben morire, il Confeſſore, per reſiſtere al puzzore, in cui quello ſtava, durò lunga fatiga, per render la ſtanza tollerabile, in cui per grazia ſpeciale feceſi entrare nell' ultima notte di ſua vita una lucerna. Il Conſigliere ſi rimiſe a' certificati de' Medici Cotunio, e D. Gaetano Chiocchi, e del Canonico Kaleſati Rettore, e Catechiſta della Chieſa del Salvatore, e la copia de' medeſimi rimiſe al Signor Marcheſe Tanucci, e copie conſimili paſſaronſi a' Miniſtri della Giunta, ed all' Avvocato de' Rei, dalle quali appariva l' oppoſto di quanto in queſto Capo ſi eſagerava.

Il ſettimo, che il Conſigliere Pallante dimoſtrò ripugnanza di congruamemente riſpondere all' Avvocato Fiſcale Conſigliere Criſconio, allorchè gli richieſe

della perſona del Polacco, e che in quel punto gravemente ſi agitò, e confuſe. Su queſto Capo il Conſigliere Pallante ſi rimiſe a quanto aveva riferito allo ſteſſo Signor Marcheſe Tanucci in data de' 27. Giugno.

L'ottavo, che ſi era ſcagliato in modo improprjſſimo contro al loro Avvocato Conſigliere Avena, allorchè nella Giunta di Stato ſollecitava il disbrigo della lor cauſa, e raccomandava il moribondo Berenſer, interrompendolo colle parole: Signor *D. Domenico Antonio non tanto zelo, non tanto zelo*: Riſpoſe il Conſigliere Pallante, che il fatto era vero, ma non come ſi deſcriveva nel Capo, giacchè eſſendoſi dal Conſigliere Avena fatta premura, per lo disbrigo della cauſa, e preteſa l'abilitazione del Berenſer; egli riſpoſe, che per lo disbrigo era ſempre pronto dal canto ſuo, e per l'abilitazione lodava il di lui zelo, e che ſteſſe ſicuro di tutta l'aſſiſtenza, ed accudimento all'infermo Berenſer.

Col nono Capo, che il Peyrol era ſtato ſeparato dalla Compagnia de' Ricuſanti, e detenuto con maggior libertà, tutto che foſſe uno de' Principali accuſati, ed eſecutore foſſe della ſuppoſta rea converſazione. Riſpoſe il Conſigliere, che il Peyrol era ſtato trattato, come tutti gli altri prima del Coſtituto ſolenne, e che dopo del Coſtituto ſi era continuato, e tuttavia ſi continuava a detenere ſegregato da i Ricuſanti, perchè eglino ſteſſi fecero ſentire di non volerci converſazione.

Col decimo, che la particolare protezione, che avea

il

il Consiglier Pallante per lo Polacco, avea confermata la lor sorpresa.

Coll' undecimo, che quantunque il Polacco fosse stato il Principale soggetto del divertimento, che s' imputava a delitto, pure aveva permesso, che questi uscisse dalle carceri, e per Napoli liberamente passeggiasse. Si rispose, che dalle confessioni dei Ricusanti risultava, che la Loggia radunavasi nel Casino di Capodimonte, la cena, ed il divertimento in Casa del Majer dentro il Castello nuovo con danaro somministrato al Peyrol dal Polacco, e che la di costui scarcerazione fu effetto della promessa accordata al Denunciante, e non della protezione, che si asseriva.

Col duodecimo, che togliendosi di mezzo il Polacco, che si suppone essere stato il Candidato della Loggia, siasi commessa nella processura una insanabile nullità per la deficienza della prova in genere. Su di ciò si rispose, che la Giunta in vista degli atti dovea mettere in calcolo secondo le leggi questa deficienza, ma che meritando esso Consigliere il Reale oracolo su quanto aveva rappresentato in data de' 27. Giugno sarebbe terminata ogni controversia sull' assunto.

Col decimoterzo si disse, che si comprova maggiormente la seduzione, ed il proditorio nel vedersi, che stava alla posta esso Consiglier Pallante, ed immediatamente, che il Peyrol, ed il Polacco gli ebbero fatti cader nella trappola, per avergli indotti a salire, e radunarsi nella Casa in Capodimonte coll' invito di una cena, furono sorprese, aspettando prima, che si fossero radunati, e commesso avessero

ſero il ſuppoſto, ed architettato delitto. Riſpoſe il Conſigliere, che ſtimò indiſpenſabile il recarſi a Capodimonte per meglio accertar la verità, e per evitare ogni diſordine, e che ſi rimetteva a quanto aveva riferito a voce, ed in iſcritto, e che tutto ſtava diſtintamente regiſtrato negli atti.

In viſta di tale rappreſentanza, e regolari riſpoſte fatte a i Capi di ſoſpezione dal Conſigliere Pallante, ſi ordinò dalla Maeſtà del Sovrano con Diſpaccio de' ſei Luglio, che „ ſebbene aveſſe la M. S. veduto, che „ i Capi di ricuſa non meritavano attenzione alcuna, e perchè propoſti irregolarmente, e contra la „ forma delle Prammatiche, e perchè in loro ſteſſi „ inſuſſiſtenti; ad ogni modo volendo, che queſta „ cauſa ſi ſpediſſe colla maggior brevità, che conveniva, per togliere qualunque preteſto ed ogni „ cavilloſa dilazione, il D. Gennaro Pallante faceſſe da Fiſcale, ed il Fiſcale ordinario della Giunta „ di Stato da Votante.„ Si produſſero poi anche de' Capi di ſoſpezione contra l' Attitante Baldaſſarre, e con altro Real Diſpaccio de' 13. Luglio ſi ordinò, che „ la Giunta di Stato aveſſe fatta eſatta giuſti„ zia in queſta cauſa a tenore del Bando, e degli „ ordini antecedenti, ed oſſervaſſe l' uſo del Foro ne' „ giudizj criminali col non ammetterſi durante l' in„ formativo fiſcale ſoſpezione contro l' Attitante Bal„ daſſarre, ſe non quando i Capi aveſſero contenu„ ta inimicizia capitale, o parentela, con proporre „ aperto il termine alle difeſe altro Attitante, quan„ do la Giunta di Stato lo ſtimaſſe conveniente, „ ed attenderne la Sovrana approvazione.

Fu finalmente a' 16. Luglio ricevuta la depoſizione del Polacco Alberto Ludoviskì Sacner, il quale con-

confessò di aver richiesto il Peyrol ad unirgli una Loggia per la sua recezione, e che sebbene avesse quello sulle prime risposto *di trovarsi impegnato a far ricevere due Cavalieri, e che dopo questi lo averebbe sodisfatto*, pure alle sue continue insistenze, finalmente condiscese a volergliela unire pel giorno de' 26. Febbrajo, che gli pagò certo danaro per compera di robe, che bisognavano per la funzione, ed indi lo comunicò ad un suo Compaesano chiamato Stanislao Kotkoski, e che finalmente essendosi già unita la Loggia non più a' 26. Febbrajo, ma la sera de' 2. Marzo, furono sorpresi, e ch' egli dopo essere stato insiem cogli altri arrestato, si vide di là ad un' ora scarcerato, e che la mattina incontratosi nuovamente col suddetto di lui amico Stanislao, questi gli manifestò di avergli ottenuta l'impunità, dicendogli, che aveva reso servizio alla giustizia, ed avea domandata solamente la grazia per lui.

Dopo essersi ricevuta questa deposizione del Polacco dalla Giunta di Stato nelle forme solenni, fu consegnato al suo Padrone, per esibirlo ad ogni ordine della Giunta, non solo a cagion dell'impunità promessagli, ma anche per essere infermo, ed il Consiglier Pallante non tralasciò di subito passarlo alla Sovrana intelligenza della Maestà del Re nostro Signore, da cui con Dispaccio de' 23. Luglio al medesimo Consigliere diretto si rescrisse di esser rimasta informata. Dopo tutto ciò con Real Dispaccio de' 30. Luglio fu rimessa alla Giunta la supplica de' Rei contenente i suddetti Capi di ricusa contro al Consiglier Pallante già prima a lui rimessi, coll'ordine „ che la

„ Giunta vedeſſe, e faceſſe l'uſo, che conveniva ;
„ ed era di giuſtizia, e ſe *altri capi di ricuſa* con-
„ tro lo ſteſſo Pallante, come Fiſcale ſi preſentaſ-
„ ſero nella forma legittima, faceſſe anche de' me-
„ deſimi l'uſo, che conveniva, ed era di giuſtizia.

Agli otto Agoſto dal Conſigliere Avena furono preſentati undici Capi di ricuſa contra di D. Gennaro Pallante, come Fiſcale contenenti le coſe ſteſſe prima dedotte dagli arreſtati Maſoni col mentovato memoriale, e delle quali da quì a poco tornerà in acconcio di ragionare diffuſamente, per confutarle. Ricevutiſi queſti capi, ſi propoſe alla Maeſtà del Re di doverſi deſtinare un Difenſore del Miniſtro ricuſato : e con Real Diſpaccio de' 20. Agoſto ſi degnò la M. S. di dare a me tale incarico ; e tenutaſi Giunta nel giorno de' 22. dello ſteſſo Meſe per la diſcettazione, e per l'eſame delle ſopra nominate ricuſe ; il Conſigliere Avena, dopo avere eruttati velenoſi ſentimenti contro al Caporuota Pallante, e dopo aver favellato ſopra tutti i capi di ricuſa da lui prodotti, non iſtanco ancora delle tante maldicenze, e convicj nonmai uditi contra un Miniſtro di quel carattere, cui diede l'immagine di un' infame Reo ; eſibì un' altro foglio chiuſo, che recitato conteneva un nojoſo racconto di quanto ſtava eſpreſſato negli antecedenti capi, e gli fu in grado puranche di aggiugnere alcune altre folli invenzioni, che mi perturbarono lo ſpirito, e perchè non vi ravviſava il merito dell' Autore, e perchè non ſi convenivano al ricuſato Miniſtro ; di modo che nel tempo ſteſſo, che m' inteſi ſtimolatoallo ſdegno, la mia ragione mi ſuggerì compaſſio-

paſſione dell' uomo, quando ſi rende gioco, e traſtullo delle ſue paſſioni, poichè giunſe il Conſigliere Avena a dire, che D. Gennaro Pallante per occultare intieramente la perſona del Polacco aveſſe fatto carcerare il negoziante Franceſe Michele Ponzard, per pretendere, che atteſtaſſe d' eſſere egli quello, che dovea eſſere ricevuto Maſone nella ſera della ſorpreſa, e che a lui foſſe ſtata promeſſa l'impunità, aſſicurandolo di fargliela ſubito godere, ed offrendogli d'avvantaggio protezione, e danaro, coſa che non accordandoſi di fare dal Franceſe negoziante; finalmente dal Conſigliere Pallante fu ſcarcerato, e ſoggiunſe, che la premura del Miniſtro Pallante in ſorrogare il Ponzard al Polacco, naſceva dall'aver ſaputo, che già ſi parlava pubblicamente della ſcarcerazione del Reo principale, e temeva, che non ſi ſcovriſſe di eſſere ſtato conoſciuto il Polacco per veterano Maſone, e veniſſe conſeguentemente a metterſi in chiaro l' ordita cabala e la ſeduzione, ed ebbe d' avvantaggio lo ſpirito d'avanzarſi a ſoggiugnere, che il Dottor Marſelli ha parentela col Conſigliere Pallante, e che di concerto col medeſimo aveva preſtato il caſino, dove traſſe i ſuoi clienti nella trappola. Che sfacciataggine! Si vedrà a ſuo luogo quali enormi menzogne racchiuda queſto capo.

Dopo la fedele narrazione di queſti fatti, chi non iſcorge con quanta ingiuſtizia ſia ſtata malmenata la riputazione del Miniſtro Pallante? Come ſia montata in trionfo in tale occaſione la malvagità? E come i Muratori Rei di Stato abbian ſaputo inſinuarſi nell'altrui animo, per ottenerne la pro-

te-

tezione, e 'l favore malgrado la loro iniquità, e disubbidienza alla veneranda legge del RE? E da tutto ciò si giudichi qual conto si debba tenere de' capi della sospezione dal Consigliere Avena proposti.

Si fa a gara, per sostener questi malvagi, per fargli comparire innocenti, ed oppressi, e mettonsi in mezzo le più ingiuste ritirate, per poter favorire la lor colpa, e per render migliore, come indarno si son lusingati, la condizione della causa loro.

PARTE I.

In cui si risponde alla sediziosa Scrittura data alla luce in difesa de' liberi Muratori.

ALl' improvvista si diè fuori una Scrittura in favore de' Francs Maçons piena di sconcezze, e di sediziose proposizioni: è passata per le mani di ognuno; convien credere, che sia pur passata per quelle dell' Avvocato de' Rei, sotto il di cui nome ne andava, tanto che, quando, come egli assicura, non avesse avuta affatto parte nella Scrittura stessa, avrebbe dovuto credersi, ch' egli ne fosse l' Autore, maggiormente perchè avrebbe dovuto dimostrar tutto lo zelo in farla supprimere, ed in chiedere la punizion dell' Autore della medesi-

desima manifesto reo di Stato, egualmente, che i liberi Muratori scusati con tanta indegnità. E deve crederſi, che questa trascuraggine dell' Avvocato de' Rei aumentò il coraggio all' autor della Scrittura fino a farla stampare nelle Gazzette di Firenze, e Lugano.

Il Consigliere Pallante, grande amatore de' dritti del Sovrano, e della di lui gloria, ed il quale fu sempre in una perpetua vigilanza di rimuovere ogni occasione, che gli avesse potuti offendere, passò subito all' intelligenza della M. S. con replicate relazioni la già mentovata audace, ed insolente Scrittura, e pose in veduta le di lei sediziosissime proposizioni, in tempo, che l'indolenza del Signor Avena non curò, che si fosse preso conto dell' Autore, che servito si era del suo nome senza sua saputa, com' egli afferisce, perchè così avrebbe chiaramente dimostrato di non aver avuta parte alcuna nella Scrittura.

In vista delle cennate rappresentanze del Consigliere Pallante con R. Dispaccio del passato Agosto fu comandata la Giunta di Stato, che „ tenendo presenti „ tali rappresentanze, la divisata Scrittura, ed un foglio, da cui rilevavansi le proposizioni pernicioſe; „ le avesse bene esaminate, verificato l' Autore, e riferito. „ Non si diè dalla Giunta disposizione alcuna; tanto che con altro Dispaccio de' 20. dello stesso Mese, dichiarandosi la M. S. informata di quanto dicevasi nell' enunciata Scrittura; ordinò alla Giunta „ di far pronta, esatta, ed esemplare „ giustizia col cominciarsi dalla carcerazion dell' Autore; „ Nè mica in seguito di tal Dispaccio si vide

de

de data diſpoſizione alcuna ; onde finalmente con altra R. Carta de' 27. Agoſto ſi compiacque S. M. d'ordinare al Commeſſario Caporuota D. Stefano Patrizj, „ che non avendo dato alcun conto la Giunta „ degli ordini antecedenti, aveſſe fra lo ſpazio di ven„ tiquattr'ore dato impreteribil conto de' primi ordi„ ni della carcerazion dell' Autore, e di quello, che „ fin'allora ſi era fatto „, e con altro R. Diſpaccio della ſteſſa data fu comandato a me, „ che come Fi„ ſcale interino aveſſi rappreſentato qual'iſtanza da „ me ſarebbeſi fatta su queſto incidente. „ Si obbedì toſtamente da me ad un tal Sovrano venerato comando di S. M., e la Suprema Giunta dopo la mia iſtanza diſpoſe, che ſi prendeſſe su tale aſſunto l'informo, che ſi ſta tutt' ora compilando .. Ora è ſopravvenuto altro R. Diſpaccio, col quale con troppa ſaviezza ſi è ordinato da S. M. di bruciarſi per man del Carnefice una così abominevole Scrittura, e ſi è proibita, e proſcritta. Intanto io ſtimo coſa molto a propoſito l'eſporre con quanto ſtrana, audace, e ſedizioſa maniera di penſare abbia l' Autore della Scrittura ſparſi in quella ſentimenti offenſivi della Sovranità, e ricolmi della più sfrontata inſolenza, e temerità, per confutargli alla meglio, che potrà riuſcirmi.

Ha egli voluto prima di ogni altra coſa sfigurare la ſtoria di quanto avvenne in Capodimonte, avendo aſſerito, che la gita, ed unione colà avvenne non già per tenerſi Loggia di recezione, ma per godervi una cena, che un Cavalier Polacco doveva dare nella ſera de' 2. Marzo, e che a queſt' oggetto furono gli radunati invitati dal Peyrol, e per tal diſegno

ſegno vi conſentirono, e s'induſſero ad andarvi. Ma dalle confeſſioni de' rei, e dal conteſto naturale di tutta la proceſſura riſulta, che l'invito del Peyrol fu, non già per la cena, ma per la recezione del Foreſtiero Polacco alla Fratellanza Maſonica; di manierachè pria di recarſi a Capodimonte ſi tenne ſeſſione in caſa del Chirurgo Mayer ſul numero delle perſone, che dovevano a giuſto peſo renderla perfetta, anche per la varietà de' Miniſteri da eſercitarſi, atteſo chi doveva far la figura di *Venerabile*, che è uno de' principali Individui della Loggia, e chi gli altri caratteri che rappreſentar dovevano, ed eſſi ſteſſi ſomminiſtrarono tutte le robe, che trovaronſi nel Caſino per lo eſercizio della miſterioſa funzione, con aver portate l'inſegne de' riſpettivi caratteri, che ciaſcuno di eſſi vi ſoſteneva, e D. Giorgio Brutnoskì portò ſeco l'inſegne di *Scozzeſe*, ed i libri attinenti alla ſocietà, che poi trovaronſi la mattina de' 3. Marzo ſulla di lui perſona. Riſulta altresì, che la cena era appuntata di farſi in caſa del Mayer dopochè ſarebbero calati da Capodimonte con far prima anche un divertimento di muſica tra loro ſteſſi, ed il Giambarba ſpecialmente promiſe di cantare. E' falſa dunque la figura del fatto, che ſi è dall'Autore della ſcrittura voluta piantare foggiata da un libero capriccio di ſua fantaſia, per tirarne a ſuo modo la conſeguenza, che l'unione in Capodimonte non coſtituiſce un delitto di Stato, ma un' azione indifferente, e permeſſa. Egli ſarebbe compatibile, ſe aveſſe fatto ſoltanto uſo di tali groſſolane menſogne, che ſcompariſcono al confronto della ſteſſa natu-

tura delle accadute cose, se non si fosse innoltrato ad attentare nel rimanente della scrittura la sapienza, e giustizia del Reale Editto caratterizzandolo, come irragionevolmente contra la società Masonica promulgato, e lasciando di farsi regolare, come è debito di ogni suddito, si è posto l'Audace quasi a dar regole allo stesso Regolatore.

Sostiene egli in primo luogo, che non si sia la mentovata Sovrana legge violata, quante volte si sappia, che i liberi Muratori non abbian giammai attentata cosa veruna contra la tranquillità dello Stato, e che in conseguenza quei radunati in Capodimonte non debbano esser trattati, come rei di lesa Maestà, perchè, secondo si esprime, *mancò in quelli, ed in questi la volontà di turbare la pubblica pace, o di offendere la Sovranità*. Cita per sostegno di questa sua proposizione la Legge *Giulia*, e pronunzia esorbitanze cotanto punibili, che hanno commossa in me l'indegnazione di leggerle, conchiudendo, che il delitto di lesa Maestà restringer debbasi ai soli due casi degli attentati contro al Supremo Moderatore, e contro al riposo dello Stato.

Non altro, che una colpevole, e cieca ignoranza delle Leggi ha fatto cader l'Autore della Scrittura in errore cotanto grossolano, ed abominevole; dapoichè la Legge *Giulia*, e tutto il corpo del dritto comune estende il delitto di lesa Maestà a tanti altri casi oltre a quelli da lui figurati, come son le false monete, l'offese de' Magistrati, e tante altre maligne opere de' Cittadini, che o arrestano, o persurbano i civili movimenti del Sovrano di molto in-

intereſſantino la felicità comune. (1) L'offeſa, che ſi fa al ben pubblico, può derivare da varie, e molte ſorgenti, onde il fiſſarla a ſoli due caſi ſignifica, o ignorare con colpa la natura del bene pubblico, o odiarlo a ſegno da farlo combattere in quei lati, che non volle l'Autor della Scrittura figurare negli altri caſi, non potendo io dare altra ſpiegazione al ſuo ſpirito, che o quella di una tenebroſa, o colpevole ignoranza, o quella, come è più vero, di un' odio implacabile del ben comune, come maggiormente me ne aſſicurano le conſeguenze, ch' egli trae da sì falſi, e malvagi principj, per diſcolpare quei conoſciuti pubblici nemici; onde ſembra, che queſta idea ſedizioſa convenga a colui, che tanto male calcolò contro all' intiera nazione; tanto più che figurandoſi anche ſoltanto i due caſi da eſſo lui ammeſſi, pure averebbe dovuto vedervi compreſi i Maſoni col carattere certo di Perturbatori dello Stato, come poco appreſſo dimoſtrerò, baſtandomi ora aver conchiuſo, che l' Autor della Scrit-

(1) *Ulpiano* nella *l.* 1., *e* 2.. *Marciano* nella *l.* 3., *Scevola* nella *l.* 4., ed *Ermogeniano* nella *l.* 10. *ad leg. Jul. Majeſt.* numerano le ſpecie di queſto delitto pel primo capo della ſteſſa legge Giulia. E nel ſecondo capo vengono annoverate moltiſſime altre ſpecie di delitto di leſa Maeſtà dalle leggi 4. §. *ult.* 5. 6. 7. §. *ult. D. eod. tit. l.* 3. *C. de Stat. & imag. l.* 2. *C. de falſ. mon. l. pen. C. de veſtib. aur.*, *& bolob. l.* 3. *in fin. D. eod. tit. l.* 1. *&* 2. *C. de priv. carc. inhib. l.* 2. *C. de his qui ad Eccleſ. confug. l. unic. C. ſi quis Imp. maledict. l.* 7. §. *hoc tamen D. eod. tit.*

Scrittura guidato ſolo da uno ſpirito d' odio pel ben pubblico, ha voluto con iſconcezza eſentare dal delitto di Stato quei, che manifeſtamente v' incorſero, quei, che non volle Perturbatori, e pure tutto il lor fare, com' eſamineremo, manifeſtiſſimi Perturbatori gli appaleſa, ed averebbe dovuto piegare il capo alla legge eſpreſſa del divieto diſceſa da una ſorgente di ſapienza, che ha aſſicurato, e tuttavia aſſicura la felicità de' ſudditi, ch' ebbe preſenti tutti i motivi morali, che la determinarono a vietare un congreſſo pernicioſo alla civilità noſtra, ad ogni ligame della medeſima, ed al di lei animatore riſpettabiliſſimo Capo, ed ha finto di non ſapere, che la dichiarazione della qualità del delitto appartiene ſoltanto al Principe; egli ſolo ne può conoſcere, come colla ſua invariabile ſapienza ne conobbe di quello de' Muratori, dichiarandone la qualità col mentovato Editto; e l'avere aſſerito con tanta ſfacciataggine, che il noſtro Sovrano non ſia ſtato informato pria di formar la Legge, che non partoriſcono diſordini tali Logge de' Muratori, è ſtato preſſo a poco lo ſteſſo, che con una pazza, ed inſolente audacia attentare la parte più delicata della Sovranità, e commettere in conſeguenza un delitto di leſa Maeſtà. *Majeſtatem minuere eſt de dignitate, aut amplitudine, aut poteſtate Populi, aut eorum, quibus Populus poteſtatem dedit, aliquid derogare* ben diſſe il Romano Oratore (1).

Il Sovrano ha il ſommo potere di eſaminare in ogni occorrenza, quando le azioni de' Sudditi poſſono eſſer

(1) *Cic. II. de Invent.*

eſſer nocive all' intiero corpo politico, o ad alcuna delle dilui parti, e di applicarvi i rimedj più proprj, ed efficaci, per impedire, ed eſtirpare i mali, che ne naſcono allo Stato. Officio intrinſeco, e proprio della ſola Sovranità, come chiaramente viene ſpiegato dal Coccejo *Comment. ad Grot.* (1) le cui parole ſono : *Intuitus imperantium, effectus ſummæ poteſtatis, ut Principes teneantur tueri jura Civitatis, tam publica, quam privata; & ut omnia facere poſſint quæ ad obtinendum illum finem, adeoque ad ſalutem Civitatis pertinent :* E continua (2) nel luogo ſteſſo a così parlare : *Ad defenſionem jurium Civitatis pertinent jus leges condendi in utilitatem Reipublicæ, atque per has leges Princeps poteſt cultum divinum, ejuſque Ritus determinare, & dignitates Eccleſiæ conſtituere, abuſus reformare, ſingulorum jura tollere, ſi utilitas publica id poſtulat, formam negotiis civilibus præſcribere, jura naturæ ad præſentem humani Status imbecillitatem accommodare, & rigorem juris naturalis minuere, quod in præſtatione culpæ Romani fecere pœnas ſtatuere civiles, & natura definitas augere : Mores Civium corrigere, quo pertinent Leges veſtiariæ, ſumptuariæ, aliæque ad morum diſciplinam pertinentes.*

I Sudditi non poſſono ſapere quello, che ha, o non ha convenienza colla felicità del governo, e debbono ſoltanto venerare le ſupreme diſpoſizioni del lor Sovrano, debbono riputarle ciecamente conformi al giuſto, ed al loro comune bene, per cui ſem-

(1) *Diſſert. XII. Lib. VI. cap. 2. §. 632. num. 4.*
(2) *Al num. II.*

ſempre veglia , e s'intereſſa la Suprema autorità : *Sacrilegium eſt de factis Principum diſputare*, i quali coſtituiti da DIO Signore a ſopraintendere a' Popoli , a procurarne i vantaggi , ed a fare tutto quello, che ſtimano, per rendergli perfetti, ordinati, e felici, non hann'altro Giudice, che DIO medeſimo; onde il *Puffendorf* (1) diſſe : *ut Civitas ſit Civitas, finemque ſuum conſequatur , inſtitutus a DEO Lege naturæ ordo Imperanti , & parenti , in quo ex ipſa DEI voluntate , & naturalis rationis dictamine aliquid ſummum ſit , ac a nemine dependens , neminis arbitrio ſubjectus , DEO uni , ut ſubditum , ita ſecundum , & Vicarium , quæ eſt ſumma poteſtas Civilis .* Queſta è la ſana dottrina , che ſmentiſce le moſtruoſe propoſizioni dell' Autore della Scrittura , ricavata dalla Divina iſtituzione de' Principati , dalla naturale loro indole , e da' naturali doveri de' Sudditi verſo del Sovrano. Il noſtro RE è il modello lo più luminoſo di ogni virtù Criſtiana, e politica, e tutte le ſue diſpoſizioni ſono a queſta virtù coſtantemente uniformi, onde ſempre riſpettabili, ma la Scrittura Santa ci da il ritratto di un Principe cattivo , che in vece di perfezionare , e felicitare i Sudditi, ne offende i dritti della vita , dell' onore , e della roba , e pure dopo avere uſate le più vive eſpreſſioni in deſcrivere le di lui azioni dirette all' oppreſſione de' Sudditi , ſoggiugne : *Hæc ſunt jura Regis* , quando avrebbe dovuto dire il contrario, e tutti i più famoſi Scrittori , che han data

(1) *Lib. 7. cap. 20. de generat. Summi Imp. Civil. , & Sum. Majeſtatis.*

data una legittima intelligenza a queſto Teſto, tra' quali è d' annoverarſi il celebre Ubero nell' aureo ſuo libro intitolato *Cenſura Cenſuræ Juris*, han detto, che le ſopraccennate parole ſpiegano l'obbligazioni de' Vaſſalli in ſoffrire con tolleranza, ed oſſequio i mali, che loro vengono da' Sovrani, come quelli, che han per Giudice il ſolo DIO. Così ſi è creduto anche da' Gentili; infatti Tacito diſſe: *Indigna digne habenda ſunt Rex quæ facit*. E Seneca (1): *Æquum, atque iniquum Regis Imperium feras*. Nè ſi può ſenza offeſa di DIO, e della Società mancare a queſto dovere. S. Paolo deſcrivendo i doveri de' Sudditi, diſſe: *Qui obſiſtit Poteſtati, Dei ordinationi obſiſtit, tum verò qui obſiſtunt ſibi ipſis eondamnationem accipient* (2), e S. Luca (3): *Reges Gentium dominantur eis*, e S. Agoſtino nelle confeſſioni (4): *Generale pactum eſt Societatis humanæ Regibus obedire*. Queſta verità ſi è conoſciuta in tutti i tempi, e da tutte le Nazioni, come ce lo atteſtano il Poeta Greco Eſchilo: *Rex eſt ſuo utens jure, nulli obnoxius*: ed il poco innanzi lodato Tacito negli annali (5): *Principi Summum Rerum arbitrium Dii dederunt, ſubditis obſequii gloria relicta eſt*. Dovea dunque il ſedizioſo Autor della Scrittura conoſcere anch' egli que-

(1) *Med. verſ.* 195.
(2) *Rom. XIII. verſ. II.*, *& ſeq.*
(3) *Al lib.* 22.
(4) *Lib.* 3. *cap.* 8.
(5) *Lib.* 6. *cap.* 8.

queſta verità, alla di cui veduta certamente, ſe non aveſſe chiuſi gli occhi, non avrebbe attentata la ſacroſanta Sovrana Poteſtà.

Pretende d'avvantaggio l' Autor della Scrittura, che la Suprema Giunta di Stato poſſa eſaminare il valor della Legge, quandochè i Magiſtrati non eſſendo altro, che Canali, pe' quali paſſa la volontà del Principe Legislatore a regolare i Subordinati, altra facoltà non hanno, che la eſecutrice, anche comunicata, e diſcendente dalla Sovrana, la quale, come un ſole indora queſte nubi, e per poco, che ritraeſſe i ſuoi raggi, piomberebbero in quella palude, donde traſſero la loro origine: in ſomma altro carico eſſi non hanno, che tener gli occhi vicini agli oggetti, ed adattarvi le regole della Legislazione ſecondo la particolarità de' caſi ſenza abuſo, ed imitando i caratteri del lor Sovrano, di ſapere, di giuſtizia, e di fortezza nella ſola applicazione; caratteri eſercitati dalla Sovranità nella formazion delle Leggi. Son troppo chiare le parole della Legge prima *ff. ad Senatuſconſ. Turp.* §. 1. *Papinianus reſcripſit facti quidem quæſtio eſt in arbitrio Judicantis, pœnæ vero perſecutio non ejus voluntati mandatur, ſed Legis auctoritati reſervatur* (1). Vale a dire, che la forza dello ſtabilimento della Legge non è, non dico mutabile dal Magiſtrato, ma non

(1) Uniformi alla citata Legge ſono le Leggi 63. *ff. de furt.* Leg. 12. §. 1. *qui, & a quibus manumiſſ.* L. *pr.* §. 20. *ff. quæ ſententia ſine appellatione reſcinditur.*

non ſi può da queſto in niun conto modificare, ed intanto gli ſta commeſſa la quiſtion del fatto, perchè eſaminato nelle ſue circoſtanze poſſa coſtituirne la natura, ed adattarlo a quella Legge, che lo comprenda, o eſpreſſamente, o nel ſuo fine. Sono con troppa chiarezza ſpiegati i doveri de' Giudici da Liſia (1), allorchè dice: *Si cui multa videtur gravis, aut ſeverior, cogitandum erit vobis, non ut Legem feratis, ſed ut ſecundum leges latas judicetis huc veniſſe.* Fanno anche al propoſito le parole di Temiſtio (2): *Alia Regis, alia Judicis laus, ac virtus eſt, huic ſequendæ Leges, illi interdum etiam corrigendæ, earum ſeveritas, ac duritia declaranda; utpote qui viva, ſpiranſque Lex ſit:* Il ſolo Sovrano poſſiede il ſupremo dritto di conoſcere quali ſieno i biſogni della Società, che governa; quai ſtabilimenti eſigga la pubblica ſalvezza; i coſtumi de' ſuoi ſubordinati, e la forma, e lo ſpirito di quel corpo politico, a cui il Sommo DIO per la ragion dell' uomo lo elevò a preſedere: altro a' ſubordinati non importa, che la Legge ſia certa, ſi ſenta la di lei voce, per ubbedirla, perciò Bacone da Verolamia (3) ponendola ſotto l'immagine della tromba, che non ſi faceſſe aſcoltare a' ſoldati, onde non ſi poteſſero apparecchiare alla guerra, la prima ſua dignità

(1) *Orat. 2. in Alcib.*
(2) *Orat. V.*
(3) Nel *lib.* 8. ſotto il titolo primo *de prima dignitate Legum.*

gnità nella certezza costituisce. *Si enim incertam vocem det tuba, quis se parabit ad bellum: Similiter si incertam vocem det lex, qui se parabit ad parendum? Ut moneat igitur oportet priusquam feriat. Etiam illud recte positum est optimam esse Legem, quæ minimum relinquit arbitrio Judicis id, quod certitudo ejus præstat;* La Legge contro a' *Liberi Muratori* ben due volte ha fatta sentir la sua voce colla minaccia di gravissima pena a' Trasgressori, dunque tiene la sua prima dignità della certezza, *& minimum reliquit arbitrio Judicum.*

SI è innoltrato più innanzi l' Autor della Scrittura guidato dal suo spirito sedizioso, ed inimico di ogni Sovrano Potere, ed ha asserito, che l' unione de' Masoni sia innocente, non offenda i buoni costumi, in niente leda la purità della Religione, e che sieno in somma, come tanti Congregati ad esercitar le virtù.

Tutte le unioni de' Cittadini, che si governano con certe peculiari Leggi non manifestate al Sovrano, o son malvage in loro stesse, e perniciose allo Stato, e come tante spade affilate a due tagli indrizzate a ferir lo Stato medesimo, o almeno sono nella sicura disposizione, di divenir tali; poichè, come discese dall' arbitrio de' subordinati; in ogn' istante sono in procinto di alterarsi, e degenerare in potentissime cagioni di danno, e perchè ignorate dal Principe; questo non può accorrere al riparo, ed avviene al corpo politico quel, che succede al fisico ne' suoi mali, tra' quali son sempre più contagiosi i serpeggianti, ed occulti, che i manifi-

nifesti, a' quali si accorre anche col fuoco, se d'uopo sia. Onde è, che il gran Conoscitor dell' uomo Tommaso Obbes ha somigliate sì fatte unioni ai tumori contagiosi generati dalla concorrenza degl' umori nocivi : *Conjunctiones istæ comparari possunt tubéribus, apostematibus, tumoribusque a confluxu humorum noxiorum generatis* (1).

La dipendenza dal Sovrano è quella, che costituisce la fermezza dello Stato, figurandoci, come ci detta la buona ragione, che tal' unioni governate con leggi secrete, e non approvate dal Sovrano traggono a loro un vasto numero de' Cittadini, questi tutti allettati da quelle particolari loro Leggi vi si naturalizzeranno, e certamente ne avverrà, che o della dipendenza dal Sovrano si dimenticheranno, o la calpesteranno con ogni sorta di male. Come dunque sia giusto mai di permettere Gente unita con regole particolari, colla certezza di rendersi con questo pernicioso mezzo disubbedienti alle Leggi del Sovrano, che come funi debbon cingere tutte le civili adunanze dello Stato? Una voce devono sentire i comandati, e questa sola deve essere del felicitatore lor Comandante, se lor si permette di sentire altra voce dalle particolari Leggi di un' unione, si rendono i Cittadini incapaci a quell' ubbidienza, che gli fa beati; nè vale, che quì potrebbe l' Autor della Scrittura ripigliare, che ciò, che comandano le Leggi de' *Masoni*, è uniforme a' comandi della Sovranità, perchè basta non esser note,

(1) *Leviatan.* . . . .

note, ed approvate dal Sovrano per farcele credere ſoſpette, e che chiudano in loro tanti veleni, quanti ogni altra occulta unione di pubblici nemici; onde per sì fatti ben fondati ſoſpetti, o che ſieno le unioni maſoniche intrinſecamente criminoſe, o che ſian vicine in ogni momento a divenirci, così come qualſivogliano altre ſegrete unioni, poſſonſi, o riputar dannoſe, o vicine a renderſi tali, e ſono perciò ſempre degne di ſevero divieto, o per eſtirpare un gran male, o per farſi avanti a queſto, acciò non naſca, ed imperverſi a danno comune.

Siccome una parte d' un corpo fiſico non potrebbe mai negarſi ribellata dall' intero, che compone, quando con legge particolare, voleſſe da ſe ſola governarſi, ſenza ricevere influenza di moto dall' intiero compoſto; del pari ſtaccandoſi un branco di Cittadini dal corpo intiero dell' Adunanza Civile, giurando di vivere con leggi particolari, e per non eſſerne diſturbato di conſervarſi colla profondità del ſecreto, queſto ceto ſegregato, e diſtinto è un ceto ribelle, ancorchè prometteſſe di vivere regolato, di eſercitare virtù, perchè oltre, di eſſere fallace la ſua promeſſa, e di ragionevoli ſoſpetti ripiena, il ſolo ſentimento di diviſione ſcompone le ruote della macchina politica, ed o ne ritarda, o ne ſcompiglia il moto della carriera alla felicità, al di cui oggetto impiegando le cure il noſtro Sovrano; non deve chiudere gli occhi ad una sì pernicioſa diviſione, anzi troncar quelle parti, che tendono a tutto impegno di dare alla macchina politica un moto retrogrado, ed oppoſto al cor-

ſo

ſo della felicità. Ed ecco come ogni unione, che voglia governarſi con leggi particolari, e diſtaccarſi dall' intiero del corpo politico, ne ſconvolge il compoſto, ed il moto; perciò gl' Individui delle medeſime ſono rei di Stato. Quindi è, che da tutti gli Scrittori del pubblico dritto venne ogni ſorta di sì fatte unioni riputata ſempre mai perniciosa. Il Puffendorfio così ne parla: *Corpora illegitima ſunt, non ea tantum, quæ manifeſti ſceleris cauſſa coiverunt, ut ſunt ſocietatis Furum, Latronum, Mendicorum, Cingarorum, ſed etiam quævis conjunctiones inter cives peculiaribus pactis firmatæ abſque conſenſu Summorum Imperantium initæ, & fini civitatis repugnantes* (1); e Criſtofaro Tuanno appo Tuanno (2) configlia il ſuo RE, *ut gravibus edictis ſanciat, ne qui deinceps delectus, ſocietates, coitiones, & Secreta Conſilia injuſſu ſuo, & ſine expreſſo Regis, aut publico Magiſtratus mandatu faciat: Qui contra fecerint in perduellionis crimen incurrant.* La ſperienza maeſtra delle coſe, e che ha dato ſempre ſolido fondamento al vero ſaper dell' uomo ci moſtra, quali ſieno i pernicioſi effetti di sì fatte unioni, e cominciando dall'antichità, veggiamo de' funeſtiſſimi eſempj in diverſi tempi avvenuti per tali ſegrete adunze. E' noto quello della Setta Pittagorica troppo rinomata nella noſtra Italia: ſi videro in eſſa arrollati gli più potenti Cittadini di quelle antiche Repubbliche; l'amore del-

(1) *De jur. Nat. & Gent. lib. 7. cap. 11.*
(2) *Lib. 63.*

della Filoſofia gli univa con fortiſſimi legami; ma vi entrarono finalmente i ſemi della novità, e della ſedizione; in guiſa che deliberarono d' impadronirſi da per tutto del Governo, e di cangiar la natura delle Repubbliche populari in quella di Ariſtocratiche, ma avvedutoſi, ed inſtruito il Popolo del lor diſegno, ne bruciò il più gran numero, ed attaccò il fuoco, ove eſſi eranſi raunati. In Atene ſi riputava delitto di peſo uguale a quello della congiura *facere miſteria in Ædibus:* E' noto l'avvenuto ad Alcibiade per l'imputazione addoſſatagli di aver tenute unioni ſegrete, e notturne per l'eſercizio di tali miſteri, come da Cornelio Nipote ſi narra nella Vita del medeſimo (1), e Livio de' Romani così parla (2): *Ne quis Populum ſevocaret capite ſanxiſſe*, ed appo il medeſimo: (3) *Majores veſtri ne vos quidem, niſi quum, aut vexillo in Arce poſito Comitiorum cauſa exercitus eductus eſſet, aut Plebi Comitium Tribuni edixiſſent, aut aliquis e Magiſtratibus ad concionem vocaſſet forte temere coire noluerunt, & ubicumque multitudo eſſet, ibi & legitimum multitudinis rectorem dicebant eſſe:* e nel corpo delle Leggi de' Romani ſteſſi ſcorgeſi puranche il rigoroſo divieto di tali adunanze (4). E' notiſſimo il *Senato Conſulto*, che proibì le unioni

(1) *Alcib. Cap. V.*
(2) Al *lib. 7. cap. 16.*
(3) Al *lib. 39. Cap. V.*
(4) *L. 3. in princ. ff. de Colleg., & Corpor. illicit., & l. 1. ad Leg. Juliam majeſt.*

ni de' Bacanti, che ſegrete, e notturne ſi congregavano con tanto laida meſcolanza. Funeſto eziandio è l'altro eſempio della famoſa Sagra adunanza, che propagoſſi ſotto il governo di Errico III., la di cui rovina preparavaſi dal Duca di Guiſa, col mezzo appunto di queſta Aſſemblea. Infiniti altri eſempj la Storia mi ſomminiſtrerebbe, ma li tralaſcio non ſolamente per amor della brevità, ma anche perchè ad accreditar l'aſſunto ſempre è meno l'argomento, che naſce dalle avvenute coſe di quello, che diſcende dalle ſopra eſpreſſate ragioni, che mi fecero conchiudere, o di doverſi eſtirpare i mali, o prevenirgli, anche con iſvellere alcune radici ſicure produttrici de' medeſimi. Contro dunque a ragioni così potenti, contro a tant'innumerevoli vetuſti eſempj dell'antichità, e recenti funeſti caſi dell'età più poſteriore potea l'Autor della Scrittura aſtenerſi di mettere in mezzo le poche approvazioni, che ha aſſerite di altre Nazioni, ſenza aſſegnarne teſtimonianza, ed il Conſigliere Pallante nella dotta analiſi delle propoſizioni contenute in eſſa Scrittura ci fa certi, che la tolleranza, la quale ſi vuole dall'Autor della medeſima, ſieſi uſata in Vienna in permettere le Logge Maſoniche vera non ſia, ma che l'abbia voluta ſognare, credendo di così accreditare, e provare il ſuo aſſunto; e poi finalmente ſeguendo la ſaviezza delle Leggi di Minoſſe rapportata da Monſieur de Fenelon nel ſuo Telemaco famoſiſſimo Poema Epico, deve un Principe informarſi de' regolamenti delle ſtraniere Nazioni, per renderſene ſoltanto inſtrutto; ma poi formare i regolamenti, che conoſce uniformi all'indole

dole delle cose regolate, per toccar il punto della perfezion del suo governo.

Avendo adunque bastantemente dimostrato fin ora, che qualsivogliano unioni, che distaccate dall' intiero corpo dello Stato vivano con leggi particolari ignote al Sovrano, e dal medesimo non approvate sono per indole pernicioſissime, e dannose, e mettono in iscompiglio, e massimo disturbo i civili movimenti del Governo, e che han soluto sempre, e soglion produrre de' funestissimi effetti; passo presentemente ad esaminare l' unione Massonica in particolare, a vie più porre in veduta con quanta saviezza ben due volte sia stata proibita senza seguire gli esempj altrui, ma soltanto esaminando quanto sia sospetta, e pernicioſa, e più di ogni altra periglioſa allo Stato, alla Religione, a' Costumi, e per conseguenza a roversciare intieramente il pubblico riposo.

Da un' estratto fortunatamente capitatomi nelle mani, che si formò da uno de' principali Architetti de'liberi Muratori, allorchè stava gravemente infermo, e che trovo corrispondente alla Storia, la quale ha date de' liberi Muratori le più accertate notizie, rilevo, che riconosce questa società i suoi natali, ed i suoi male allignati principj nella Città di Londra: che fu suo originario, e fondamentale Autore il famoso Cromwel risaputissimo per lo spirito sedizioso, e ripieno di avversione alla Sovrana Potestà. Piantò l' infame idea a questa sua Setta sotto l' allegoria del Tempio fabbricato per comando di DIO da Salomone; considerato nel suo primo lustro; indi abbattuto, e distrutto da un' esercito di Assirj;

fat-

fatto prigione il Popolo adoratore di quello, e condotto in Babilonia; poi nuovamente riedificato, e riſtituito al ſuo antico ſplendore; un Principe Idolatra iſtromento della Divina Clemenza permette la riedificazione, e vi preſta gli ajuti neceſſarj. „ Alla fabbrica del Tempio fatta per comando di „ DIO ſi allude l'uguaglianza, e la *libertà* naturale data in proprietà all' uomo da DIO Signore: „ alla diſtruzione di eſſo, e cattività de' ſuoi Adoratori ſi aſſomiglia l'orgoglio, e l'ambizione, che ha „ introdotta la dipendenza tra gli uomini; intendendo per l'armata degli Aſſirj i Sovrani, che pretendono, che abbiano oppreſſi gli uomini colla „ Potenza, e finalmente per lo Popolo, che rifabbrica „ il Tempio, e pel Re Idolatra, che permette, e „ preſta gli ajuti, s'intendono i Maſoni ſteſſi, che „ ſono perciò chiamati *liberi Muratori*„. Colla ſteſſa allegoria ſieguono tuttavia a propagarſi i fedeli ſeguaci di Cromwel con certe ſciocche, e ſuperſtizioſe cerimonie, di cui da' nuovi aggregati dopo più anni nè pur ſi sa render ragione. Le maſſime, che dopo queſta ſtorica notizia ſi deſcrivono nel ſopraccitato eſtratto, ſpiegano con evidenza palpabile lo ſpirito d' indipendenza, il roverſciamento degl' Imperj, l'uguaglianza, e libertà ſenza regola; poichè diceſi „ di eſſere ſtato l'uomo creato in una „ pieniſſima libertà naturale, che non ſi può ſenza „ ingiuria di chi la diè, e di chi la ricevè in con- „ to alcuno reſtringere. Che il Creatore per sì fatta „ libertà, di cui fece all'Uomo un dono, contentaſi „ de'ſoli atti interni ſenza punto curare gli eſterni: „ Che per altro ſia il Supremo Ente geloſo dell'aſ-

„ ſoluto ſuo dominio ſull'uomo, e che Emolo, v.l
„ a ſe contrario riconoſce chiunque voglia entrarvi
„ a parte, perchè offenderebbe in tal modo il dritto
„ della poteſtà Divina, e la libertà naturale dell'Uo-
„ mo: Che la poteſtà del Creatore, e la libertà na-
„ turale delle Creature ſono ſtate coll'andar degli an-
„ ni non poco leſionate, anzi che diſtrutte dalla mal-
„ vagità di certi Aſſirj; d'onde riſorſero quei ſpecio-
„ ſi nomi di Principati, e Sacerdozj, nomi che ri-
„ conoſcono per fonti d' ingiuſta violenza i pochi
„ Uſurpatori, e la vituperevole ignoranza della
„ maggior parte degli Uomini, che tali uſurpazio-
„ ni han permeſſo a tanto lor proprio danno, e di-
„ ſprezzo di quel DIO, cui tanto debbono: Che
„ perciò la impreſa grande per DIO, e per gli Uo-
„ mini ſia la riedificazione di queſto Tempio diſtrut-
„ to con uſcire dalle tenebre dell'ignoranza, in cui
„ per tanti ſecoli ſon vivuti i noſtri Maggiori, con
„ armarſi contro agl'indegni Uſurpatori, e rimirarli,
„ come veri Tiranni in Terra per l'uſo di una po-
„ teſtà, ch'è tutta di DIO: che ad impreſa sì no-
„ bile s'invitino tutti, per eſſer di tutti l'intereſſe,
„ e poſſano per ciò avervi luogo il Pagano, l'Ebreo,
„ il Turco, il Proteſtante, il Cattolico, il Deiſta, e
„ l'Ateiſta: che le tante Religioni uſcite finora nel
„ Mondo, ſono ſuperſtizioſe invenzioni di chi vuol
„ togliere all'uomo la natural libertà, ed a DIO la
„ Suprema Poteſtà, la quale, ſiccome dalla Storia
rilevaſi, in altro non fanno conſiſterla, che „ in ri-
„ ſcuotere dalla Creatura un'omaggio interno in ri-
„ conoſcenza de'beneficj ricevuti, perchè dicono di
„ non curarſi il rimanente dal Creatore, che chia-

„ ma-

„ mano indifferente, ed inalterabile per tutte le ope-
„ razioni dell' uomo, al quale fu per quelle data la
„ libertà naturale : Che la diverſità delle Religio-
„ ni ſe ne' tempi paſſati ha prodotti grandi diſturbi
„ fra il rimanente degli uomini, fra i liberi Mura-
„ tori ſtringe nodo, e ſa lega di più ſtretta pace:
„ Che, ſiccome ſi ha dall' eſperienza, queſto av-
„ venga, perchè gli aſſociati ſi ſcordano intieramen-
„ te della loro natìa Religione, e ſolo han preſen-
„ te la loro particolare; e che ſebbene ſi ſia chia-
„ mata Magia del Demonio; pure a dire il vero ciò
„ da altro non naſca, che da' preparativi, e da una
„ ſpecie di educazione (vere maniere da ſedurre lo
„ ſpirito dell' uomo) la quale lor diſpone a poco a
„ poco a cangiar coſtumi, Religione, e maſſime :
„ che ſiccome ſi tratta di doverſi contraſtare col Prin-
„ cipato, e col Sacerdozio, che ſono in pieno, e pa-
„ cifico poſſeſſo di una aperta tirannìa ſulla libertà
„ dell' uomo; e di una proſcritta uſurpazione ſopra il
„ dominio di DIO in Terra, così eſiggaſi nella ſo-
„ cietà la ſcelta di gente non comunale, lo ſpirito
„ degli uomini più forti, più arditi, e ſoprattutto la
„ protezione de' Perſonaggi i più riſpettabili, e i
„ più poderoſi in diverſi Regni : che fra l'altro un
„ gran ſegreto eſſer debba il preciſo fondamento di
„ una così difficile impreſa a differenza delle altre
„ Sette, che ſi ſon fondate in diverſi tempi, le qua-
„ li appaleſando le loro maſſime, han dato agli uo-
„ mini l'adito da giudicarne, e n'è avvenuta la lo-
„ ro diſtruzione; tanto che in caſo della violazion
„ del ſegreto, ſi fa la minaccia de' più gran gaſti-
„ ghi, dandoſi la facoltà ad ognuno di prenderne

„ vendetta col ferro: E che di queſto ſegreto non
„ debba aver parte, o dritto qualunque pubblica po-
„ teſtà, ſia di Principato, ſia di Sacerdozio, le qua-
„ li (giuſta il malvagio, ed iniquo loro penſare) di-
„ cono, che hanno tutto il merito di eſſere diſtrutte;
„ e che per maggior cautela ſia ſodo, e ſano Conſiglio
„ marciar con quel dire della lor ſocietà: *nihil contra*
„ *Religionem*, *nihil contra Principem*, *nihil contra bo-*
„ *nos mores*; E finalmente, che queſto gran ſegreto
„ riſeder debba nella ſola quinta Loggia, ch'è degli
„ Architetti deſtinati a dover dirigere la riedificazio-
„ ne del diroccato Tempio di Salomone: facendoſi
„ a tutti gli altri ſolamente ſapere, che una ſcam-
„ bievole carità per qualunque biſogno, che poſſa
„ occorrere, farà tutto il fine per chi voglia aggre-
„ garſi a queſta nuova ſocietà de' liberi Muratori „
per così allettargli ad unirſi, ed uniti prepararli, e diſporgli a poco, a poco con una ſpecie di educazione alle loro maſſime, le quali, ſe ſenza queſto incanteſimo alla bella prima lor veniſſero comunicate, vedendole così contrarie alla Religione, alla natura, ed alla ſocietà, contro a quelle pieni di ſdegno ſi rivolterebbono in vece di adottarle.

Al proſpetto di tutte queſte ſedizioſiſſime, ed inique maſſime, delle quali la natura umana deve prendere orrore, come potrà mai reggere il coraggio dell' Autor della Scrittura, e de' ſuoi Protettori in ſoſtenendo, che non ſia la ſocietà de' Muratori, che una ſcuola di virtù, una compagnia di Spiriti ben regolati, ed incapaci di apportare il menomo turbamento alla Sovranità, ed alla Religione, giacchè i liberi Muratori con tali maſſime alzano la voce

per

per bocca dell'Autor della Scrittura, e de'lor Protettori di bene amare la ſocietà loro, e nel punto ſteſſo elevano il braccio, per tentar di diſtruggere l'umano genere, ed ogni di lui temporale, ed eterna felicità, perchè eſſi in buon ſenſo colorito dalle voci d'uguaglianza, e libertà dichiarano di abborrire le poteſtà regolatrici, come quelle, che uſurpano il dono della Divinità, e ſenza volerſi raccordare, che per ogni principio ne ſoſtengon le veci, pretendono di ridurre l'uomo all'antico ſtato d'indipendenza, e libertà, e vogliono queſta affatto ſregolata; onde è, che a me non biſogna di eſagerar tutt'i mali, che in queſta orribil Setta racchiudonſi, perchè da ſe ſteſſi ſon manifeſti, e ſi lancian ſugli occhi di chi vi gitta anche uno ſguardo paſſaggiero, con cui rileva tante moſtruoſità. Nè giova il dirſi, che non vi ſia la notizia vera, ed autentica di eſſer queſte le vere maſſime, con cui governaſi la ſocietà de' Muratori; dapoichè, o ſe ne riſguarda il ſagrilego Autore Cromwel: e ſorgente così infetta ci accerta della bruttezza delle medeſime, eſſendo troppo naturale, che un'uomo del carattere di Cromwel indegno uſurpatore, ſedizioſo, nemico delle Poteſtà Governatrici, che abborriva qualunque religione, che voleva l'arbitrio ſregolato, e che aveva lo ſpirito ripieno di tali maſſime eſterminatrici d'ogni bene, le aveſſe anche inſpirate alla ſua Setta; o ſi riſguarda quell'alto inviolabil ſegreto, che ſerbar ſi dee dagli Aſſociati, quel rinchiuderſi in luoghi remoti per arrollarſi, quel coſtituirſi due *Sopravigilanti*, per iſpiare, ſe gente venga ad oſſervargli, quei nomi di *Venerabile*, e *gran Maeſtro* confeſſati da-

gli ſteſſi arreſtati, quelle loro voci d' uguaglianza, e libertà; e ſi vede ſubito da chi vuol vedere, non eſſere ſcevera di ſoſpetti queſta ſocietà, e che le ſopraccennate maſſime ſono lo ſpirito, che ne coſtituiſce rea, ed abominevole la natura; tanto più che lo ſteſſo Reo Chirurgo Mayer conferma nella ſua confeſſione quel, che nelle Storie ſi è ſcritto ſul numero degl' Individui, che debbono comporre la Loggia, e ſulle robe, che occorrono nei preparativi di eſſa, e ſulle qualità delle inſegne, ed arredi, che abbiſognano, per affratellarſi un nuovo Maſone. Tante miſterioſe cerimonie, tanti Riti riputati come ſagroſanti, ed impreteribili, tanti ſtrani atti minuti, ed eſatti, ſon tutti ſimboli d' una macchina, che ſcoppiar dee innumerevoli mali. Come dunque più dubitare, che i liberi Muratori ſieno inimici, e perſecutori dello Stato, e della Sovranità, e che in conſeguenza debbonſi riputare gli arreſtati in Capodimonte compreſi nelle parole ſteſſe del primo capo della legge *Giulia*, anche nel caſo, che il delitto di leſa Maeſtà non ſi coſtituiſca in altro, che nella perturbazione dello Stato, e negli attentati contra la Sovranità. L' idea, che l' autor della Scrittura vuol darci della ſocietà Maſonica, che ſia per l' eſercizio della virtù, non ſi accorda coi notturni miſteri, coi Riti infami, con tanti Simboli nella recezion de' Novizj, colla meſcolanza d' uomini di differenti nazioni, di religioni diverſe, di diverſi coſtumi, e coll' ammettervi anche donne di ogni condizione, cui danno il miſterioſo nome di *Mopſe*, e non è finalmente uniforme all' idea, che naſce dall' intiero fare de' Maſoni,

ſoni, i quali quando amaſſero eſercitar la virtù, aſcolterebbero la ragion dell' uomo, e non procurerebbono di eſercitarla con ſegreto profondo in rimota parte, e colla ſtranezza di tanti Riti. La bellezza morale concepita dagli uomini ſull' idea della fiſica bellezza, non ſi vergognò mai di comparire al coſpetto degli uomini, anzi deſiderò Platone, che foſſe ſtata viſibile, perchè così tutto il genere umano le ſarebbe corſo dietro innammorato, per conſeguirla.

La ſantiſſima Religion del giuramento uſata ſempre dagli uomini ad accreditar la verità è ſtata ſolamente annoverata tra le regole della neceſſità, e perciò ſi è ſolamente uſata, come per imporre un obbligo ad atteſtare il vero, e fuora della neceſſità ogni giuramento coſtituiſce un' abuſo della ſua ſantità, non eſſendo nella libertà dell' uomo farne uſo ſenza vederſi nella neceſſità, la quale conoſcendoſi da chi poſſiede la Poteſtà di governare, impone all' uomo un vincolo così ſagro, onde Gerocle diſſe: *Jusjurandum optime coles, ſi eo nec frequenter utaris, nec temere: ſed in rebus tantum neceſſariis, aut graviſſimis adhibeas* (1), ed Epitteto: *jurare, niſi ubi neceſſe eſt, gravi viro parum convenit* (2): Preſſo tutte le nazioni dell' antichità è noto qual parchiſſimo uſo ſi faceſſe del giuramento, e quanto abborrito veniſſe da tutti l' abuſo del medeſimo pel grandiſſimo riſpetto, che avevaſi della Divinità;

(1) *Hierocles in Carm. Pythag.*
(2) *Epict. c. 44.*

che ne' giuramenti chiamaſi in teſtimonianza, e la ſtoria ci fa ſapere particolarmente de' Romani qual riſpetto aveſſero per la religion del Giuramento, e varj eſempj ci ſomminiſtra, coi quali ſi veggono quei Gentili ſenza l'avventuroſo lume della revelazione, contentarſi di ſoggiacere a qualunque danno per non giurare, credendo di abuſar del giuramento. Clinia Pittagorico volle più toſto ſoddisfar la multa di tre talenti, che giurare, quantunque non avrebbe giurato ſul falſo: *Clinias Pythagoricus, cum trium talentorum multam jurejurando effugere poſſet, maluit tantæ pecuniæ damnum facere, quam jurare: cum tamen non eſſet falſo juraturus:* (1) Se i ſemplici lumi della retta ragione furon ſufficienti ad inſpirare nel cuor de' Gentili tanta venerazione pel giuramento; quali ajuti non preſta d' avvantaggio a noi la revelazione, che i lumi della ragione venne a ſoccorrere, e la quale ci fa ſapere per mezzo del Profeta Geremia, quali ſieno quelle circoſtanze, in cui poſſa giurarſi; poichè dice: *Jurabis VIVIT DOMINUS in veritate, & in judicio, & in juſtitia*: (2) E per bocca di N. S. GESU-CRISTO ſappiamo, che non ſi deve abuſar del giuramento: *Ego autem dico vobis: non jurare omnino neque per Cœlum, quia Tronus DEI eſt: neque per Terram quia ſcabellum eſt pedum ejus &c.* (3).

Gli

(1) *Diog. Laert. in Pythag. S. Baſil. de legendis lib. Gentil.*

(2) *Ger. c. 4. v. 2.*

(3) *Matth. Cap. V. v. 34. 35. & ſeq.*

Gli aggregati Maſoni ſenza la ſopra ſpiegata neceſſità e con grandiſſima offeſa della Religione, abuſano del giuramento, dunque chiara, e ſenza inciampo diſcende la conſeguenza, che pernicioſe ſono le di loro maſſime, mentre eſſi ſi fanno la neceſſità degl' improbi; ch'è quella di covrire i mali, per commetterne ſempre più a man franca, e per iſcanſare le pene della terrena Sanzione, anzi l' abuſo del giuramento ferma la prova delle loro maſſime, che tanto s' impegnano di ſeppellir nel ſegreto, e ſuggellarle col ſacro abuſato giuramento, e ſe l' abuſo del giuramento è un delitto, che con tanta facilità eſſi commettono, deve tenerſi certo, che queſto delitto faccia prova della realità degli altri, che chiude, e contiene, altrimenti uomini deſcritti per virtuoſi non uſerebbero un mezzo Santo, convertendolo in natura di mezzo criminoſo, alla veduta del quale fuggono l' idee dell' eſagerato ordinato vivere, della utilità, che la ſocietà ne riſente; e le promeſſe de' mutui ajuti, e ſovvenzioni, altro in buon ſenſo non ſono, che allettanti inviti per l' unione, e che una maſchera di bene apparente, giacchè ſi è veduto, che le maſſime Maſoniche ſono deſtruttive dello Stato, e della Religione.

La Teologia naturale, che anche Filoſofia Divina ſi appella, è una ſcintilla di ſcienza, che ſi ha da DIO per mezzo del lume della natura, e della contemplazione delle coſe create, ed in quanto al ſuo oggetto ſi chiama Divina, in quanto all'iſtruirſi naturale ſi dice. Queſta è atta a convincere un' Ateo, pel quale DIO non fa il miracolo, perchè a Lui ſi convertiſca, poichè egli potea col lume della

natura condurſi alla Divinità ſua. A queſta natural luce felice il Criſtianeſimo, che vi ebbe aggiunta la vaſta luce della rivelazione, ſulla quale i liberi Muratori colle ſopraſpiegate maſſime, coi Riti loro, cogli abuſi de' ſagri giuramenti tentano di gittare luttuoſe tenebre, imperciocchè col ſentire, che alla Divinità altro non ſi debba, che un' oſſequiò interiore in riconoſcenza dei beni ricevuti, e che poi la Divinità ſteſſa niente curi delle altre operazioni dell' uomo, col crederſi eſenti da ogni ſpiritual direzione negandola al Sacerdozio, e quel manifeſtar tutto ciò cogli infami loro Riti, come ſacri riputati, e coll' abuſo del giuramento eſercitati, fiſſa chiare le prove del turbamento della noſtra ſagroſanta Religione, eſſenzialiſſimo vincolo della civil compagnia, e ſe il Sovrano tien dritto di queſta ben governare, non può altrimenti conſeguirlo, che con conſervare queſto eſſenzialiſſimo ligame, ſenza del quale l' azion politica non produce i ſuoi effetti, anzi queſto mancando, manca uno degli punti unitivi dello Stato compreſo nella maggior cura di Sua Maeſtà, e l' Autor della Scrittura pretende, che Sua Maeſtà con occhio indifferente guardi lo ſconvolgimento della Religione, e non curi un ligame fondamentale della ſubordinata Nazione! Non è meraviglia, che abbia vomitati queſti veleni, perchè ha voluto manifeſtare l' odio, che implacabile porta al Principe, allo Stato, ed alla Religione, che ne liga il politico ſiſtema.

E chi non sa, che la prima cura del Principato è di proteggere la Religione, e di diſſipare qualunque adunanza, che poſſa mettere in iſconvolgimento la me-

medeſima? Il Divino Platone ſcrivendo ſul biſogno, che ogni governo ha della Religione, diſſe: *Religio eſt propugnaculum poteſtatis, ac legum, & oneſtæ diſciplinæ vinculum*, e Plutarco la chiama *Coagulum omnis ſocietatis, & fundamentum Legislationis*, dicendo d' avvantaggio: *de rebus Divinis perſuaſio perniciosa accedente animi perturbatione perniciosiſſima*, ed Ariſtotile vuole, che la protezion della Religione ſia la prima tra le pubbliche cure: *inter publicas curas prima de rebus divinis*. Giuſtino Martire lo chiamò opera propria di un RE: *erit hoc opus ſane Regium*, e quindi è, che l'Imperadore ancora diſſe: *Religionem contaminatam ad omnium pertinere injurium* (1), e Strabone ſcriſſe: *ignorat utique juſtitiam, qui Religionem Dei, non tenet, quomodo enim poteſt eam noſſe, qui unde oriatur ignorat?* (2).

Dopo aver veduto in chiariſſimo lume, che la Maſonica ſocietà, e le ſue maſſime offendono irreparabilmente lo Stato, e la Religione, non molta rifleſſione coſta il vedere, che offenda anche i coſtumi, i quali dalla Religione eſſer debbon regolati, ed a quella debbono eſſere coſtantemente uniformi, e come quelli, che operano nell' animo, nella volontà, e nell' appetito, maſſima influenza hanno nella vita morale dell' Uomo, ed entrano quaſi ſenza avvederſene nel di lui ſpirito, o a procurargli la ſanità, o a farvi allignare la corruttela. Cangianſi i coſtumi in abiti così efficaci, che piegan

(1) *Leg. 4. C. de Hæret.*
(2) *Geograf. lib. 16. pag. 761.*

talvolta la natura al felice punto della perfezione, acciocchè retta divenga. Queſti abiti formano il più delicato oggetto del noſtro amore, e divengono così irrevocabili, che la forza con eſpreſſo comando non giunge per lo più a trattenerli, ma ſoltanto veggonſi talvolta inſenſibilmente cangiati colla contrarietà di atti interrotti. Son coſe note queſte, ed a confermarle è ſuperflua ogni argumentazione poderoſa, ogni imponente autorità. Chi è dunque, che non vegga di quanta importanza ſia per la felicità del Governo il far formare ai Cittadini coſtumi coſtantemente uniformi alla virtù, ed il conſervarvegli, e quanto importi, che queſti non vengano cangiati. I Maſoni aſſociandoſi in ſegreti, ed occulti luoghi diſtaccati dal rimanente de' Cittadini profeſſando regole deſtruttive d' ogni buon' ordine, apprendono di evitar pene, e di bramar premj ſotto gli ſpecioſi colori di libertà, e d' uguaglianza, e ſiccome eſſi laſciano i comuni civili coſtumi, così architettano uno ſcellerato modello d' imitazione al rimanente de' Sudditi, acciò venga a mancare al Sovrano ogni mezzo di contenergli ne' ſoliti felici regolamenti ſuoi; e l' Autor della Scrittura ſi è poſto a dire, che queſta razza d' infami ribelli non offendono nè mica il coſtume? Quale ſpirito d' uomo, in cui eterno mormora il penſiere può rimanerſi ozioſo a non guardar mali di tanto peſo? Come pretendere in conſeguenza, che la noſtra prima ſorgente di ſapere, e di giuſtizia non abbia a troncar queſte parti, che minacciano un contagio perniciosiſſimo? Lodevoliſſima adunque, e di giuſtizia, e di ſapere ripiena fu la Legge dell'Edit-

to

to di ſua Maeſtà vietante i Maſoni, a cui il giudizio della Chieſa è ſtato uniforme, perchè aſſoggettò alle ſpirituali cenſure i criminoſi Maſonici Congreſſi, come non nega l' Autore ſteſſo della Scrittura, ſebbene con inſolenza eccedente qualunque limite di moderazione, vuol ſupporre, che eziandìo nell' eſſerſi fulminate le ſpirituali pene ſiavi mancata la conoſcenza del fatto, e che perciò non ſe ne ſia tenuto conto, riputandoſi innocente la vita de' Muratori. Il ſuo penſare è ſomigliantiſſimo allo ſpirito del Frammaſoniſmo dichiarato inimico di qualunque Poteſtà, la quale voglia eſaminare i portamenti de' Frammaſoni, e con isfrontatezza inudita pretende, che ſi attenda il giudizio di quei, che non han la facoltà di darlo, ponendo in non cale quel che naſce dalla legittima Poteſtà, ch' ha il dritto di eſaminare, e dirigere le azioni de' Sudditi, e dall' Eccleſiaſtica, che ha la preciſa attenzione d' inculcarci le regole della Religione, e del buon coſtume.

Impari adunque da me la maſſima di non impacciarſi a diſcettare ſul regolamento de' Governi, che appartiene a' Sommi Moderatori delle Nazioni, e ſi contenti di preſtare il riſpetto alle Leggi, ch' è preciſo, ed indiſpenſabil debito de' Sudditi. Ciaſcun Principe, come ho detto, vede quello, che ha rapporto alle convenienze dello Stato, e quello, che poſſa diſturbarne la quiete, e conſervargliela, ſenza, che altri poſſa entrare ad eſaminare i motivi morali, che determinano il Supremo volere: . . . . *ſummi Imperii eſſe intelligitur omnibus ſignificare, & præſcribere quid agendum ſit, quidve omitten-*

dum (1): e poco appresso soggiugne: *Inde pacis quoque interest publice definire quid cuique suum, quid alienum censeri debeat, quid in Civitate pro licito, quid pro illicito, quid pro honesto, aut pro inhonesto habendum. Item quid cuique ex naturali libertate supersit; aut quomodo cuique jurium suorum usus ad tranquillitatem Civitatis sit moderandus*: Il solo divieto adunque del Principe deve eccitare ossequio ne' suoi Vassalli, e deve far tacere qualunque privata passione; poichè la sapienza del Legislatore dilegua ogni dubbio, ed assicura, e rinfranca ogni Cittadino della bontà, e della utilità della Legge, e pure il fanatismo de' Protettori, e dell' insolente Autore della Scrittura è giunto a tal segno, che non fa loro discernere la bruttezza delle Leggi de' Masoni, le quali non potendo avere qualunque utile oggetto, necessariamente debbono esser considerate, come perturbatrici del comun riposo, e della Religione, ed anche perchè son fondate a professare un' istituto di libertà senza regola; ed intanto così perniciose Leggi si son vedute difese con tanta sfacciataggine.

PAR-

(1) *Puffendorf. lib. 7. de gener. sum. Imp. Ear. natur. connex.*

Digitized by Google

PARTE II.

In cui ſi riſponde a' Capi di Ricuſa propoſti dall' Avvocato de' Rei Conſigliere Avena contro al Caporuota Pallante.

NOn è baſtata queſta velenoſiſſima Scrittura, per giuſtificare i Carcerati Muratori, e per annerir la ſtima del Miniſtro Pallante ſempre, ed in queſto affare maſſimamente di plauſo, e di laude degno, ma ſi è d'avvantaggio penſato dal lor difenſore Conſigliere Avena di proporre contro a lui vergognoſiſſimi capi di ricuſa, ed altresì contra l' Attitante della Suprema Giunta D. Franceſco Baldaſſarre, e tanto gli uni, quanto gli altri contengono le coſe ſteſſe, che quelli, i quali furono la prima, volta umiliati al Real Trono da' liberi Muratori, allorchè il Conſigliere Pallante procedeva da Commeſſario in queſta cauſa, precedente Real Diſpaccio, e delli quali ſi è fatto più ſopra menzione.

In queſta occorrenza ſcoſſo l'Avena dall'altrui premure, e da' lamenti de' ſuoi Clienti ha intieramente poſta in dimenticanza ogni moderazione, e modeſtia; dapoichè in luogo di ricuſa è ricorſo alla più nera, ed infame accuſa, che ſi poſſa unquemai immaginare. Immemore di ſe ſteſſo non ha veduto quelche gli conveniva, ed era giuſto, talchè ſe gli

potrebbe dire a ragione *tecum habita*. Dovea prima assicurarsi de' fatti, per discernere con aggiustatezza, se per quello che si preparava a dire, potea mostrarne legittimi documenti: dovea riflettere, che senza stabile fondamento non gli era permesso di attribuire un detestabil delitto al Ministro Pallante. Non vide egli i servizj prestati da questo Ministro per lo giro di tanti anni nella Magistratura del Regno, ed in questa Capitale con fedeltà, onoratezza, e solenni approvazioni del RE, e con i suffragj del Pubblico, che ha sempre risentito del gran bene dalla sua indefessa applicazione nell' amministrazion della giustizia: Questi erano i doveri del Consigliere Avena adornato di una Magistratura uguale a quella del Ministro Pallante, e se egli non ne pose in opera alcuno; deve riputar me degno di compatimento, il quale nella discussion de' Capi da lui proposti vengo astretto dalla necessità di far uso dell' acerbità delle parole, di cui egli non ha fatto risparmio in esaminare la condotta del Consigliere Pallante tenuta nella processura de' carcerati liberi Muratori, ed i Signori della Suprema Giunta di Stato ben anche mi faran degno dell' umanità loro in leggendo senza commozione questa mia Scrittura persuasi, che non è mio talento di contendere, ma di amare il giusto, e l'onesto, che mi determinarono a formarla, sicuro essendo, che la lor saviezza renderà ragione alla verità, ristituirà il decoro alla Magistratura, e dissiperà il nero velo gittato sulla riputazione del Ministro Pallante, con rigettare i Capi della ricusa indegni di esser discussi.

Pria però di esaminargli per ogni lor parte, come gio-

va

va a me fare, convien che dica, che non ſi dovean ricevere, e che ſi ſon ricevuti contra l'apertiſſima diſpoſizion delle leggi, e de' venerandi ordini del Re, coi quali gli dichiarò inſuſſiſtenti. Ma dopo aver gittate l'idee generali dell'inſuſſiſtenza di tal ricuſa; paſſerò a partitamente eſaminargli, acciò non ſi apprenda, che ne abbia voluto celare il peſo.

Si pretende far ſupporre coi mentovati Capi di ricuſa un misfatto commeſſo dal Conſigliere Pallante il più abominevole, il più indegno, e che per neſſuno aſpetto meriterebbe eſſere ſcuſato: Ch'egli d'accordo col Franceſe Tommaſo Peyrol, e col Polacco aveſſe procurata l'unione in Capodimonte, per fare ſdrucciolar nel delitto gl' Innocenti carcerati: Ché a tale oggetto diede al Polacco l'impunità; Che trattò a dirittura con quegli ſenza il mezzo dell' Incaricato, il quale non vi fu giammai, e perciò non ſi volle appaleſare chi foſſe: Che per tali mire ſi poſe in opera il danaro per far loro goder della Cena, e per la ſpeſa, che occorreva ad iniziarſi il Polacco, ed in ſomma, che il Caporuota Pallante procurò il delitto, che non ſi voleva commettere, impegnando l'autorità ſua, ed il danaro, e che così aveſſe fatto divenir rei di Stato uomini, che ſe per l'addietro furon Muratori, non era più loro intenzione di contravvenire all' Editto del Re. Queſti ſon fatti, che, nella figura, di eſſerſi ſedotti uomini innocenti, coſtituiſcono una graviſſima accuſa, non già la ricuſa, che da altra origine ſi deduce, e ſon di tal peſo, che ſe foſſero veri; redderebbero il Conſiglier Pallante di biaſimo meritevoliſſimo, ma non diminuirebbero la

forza, e 'l peſo del graviſſimo delitto de' Rei; poichè non ammette la ragion criminale differenza tra il Conſulente, e 'l Conſigliato ne' delitti, che ſi commettono con ſerenità di ragione, giacchè in queſto caſo il Conſulente, ed il Conſigliato veggono, e conoſcono il male egualmente, ed egualmente ſi prediſpongono per conſigliarlo l'uno, e per commetterlo l'altro: può naſcervi ſoltanto differenza d'imputazione ne' caſi, che il Conſiglio faccia coazione, e ſia capace di far determinare il Conſigliato al male, ma ſempre non concorre l'idea di ſeduzione nel carico dato al Conſigliere Pallante, perchè i ſedotti, per dirſi tali, non devono vedere il male, che lor ſi conſiglia a commettere; e ſe il Conſigliere Avena foſſe ſtato informato di queſte quaſi che volgari, ed ordinarie regole naturali d'imputazione; avrebbe veduto, che ſenza difendere i ſuoi Clienti inciampava ad accuſare chi merita eſſer lodato in queſto, ed in ogni altro diſimpegno di giuſtizia. O non vide, o non ebbe occhi per vedere, che non ſi poſſono ſedurre veterani Muratori, che vedevano quel male, che tante volte avevan commeſſo, e che anche ſtimolati dal Conſiglio non eſcono dall'imputazione del delitto di Stato. Dunque il Conſigliere Avena ſpezzò ogni freno, per accuſare il Miniſtro Pallante, e non conſeguì il fine di diminuire il delitto de' Carcerati Maſoni: ſprezzò i ſuoi doveri ſenza trarne alcun pro. Riſponda del ſuo carattere chi voglia metterſi a ponderare la ſua accuſa, in cui con error vergognoſo ha creduto contenerſi la ſcuſa.

Le leggi vietano, pendente il giudizio, di poterſi accuſar

cuſar d' impoſtura, ſeduzione, e calunnia il Miniſtro, che ha preſa l'informazione, perchè ſarebbe lo ſteſſo di aprir la via a' Rei a poter roverſciare il delitto contra il Miniſtro Inquiſitore: e ſe il Conſigliere Avena, come diſſi, accuſando acerbamente non ha ſcuſati i Muratori, onde mi ſpiegai, che ignorato avea le naturali regole della imputazione; qual' altra cauſa poſſo io indagare nella ſua condotta, con cui ha preteſo, che ſi ommetteſſe la più gran parte della giuſtizia, ch' è l'oſſervanza dell'ordine giudiziario, mentre ha creduto di poterſi allontanare il Giudice dall'intervento della cauſa, per far dichiarare i ſuoi Clienti oppreſſi, e calunniati: E non ha avuta la ripugnanza di manifeſtar queſta ſua intenzione in un' iſtanza ultimamente preſentata nella Snprema Giunta, colla quale ha chieſto, e di non procederſi innanzi nella cauſa ſenza prima eſaminarſi la ricuſa, ed ha avuto il coraggio di dire, che, militando queſta, non deve attenderſi più l'inquiſizione, e così ha preteſa anticipata la difeſa de' Rei contra l'ordine ſtabilito de' giudizj, e contro al ſiſtema delle Leggi, che han preſcritto certo limitato termine, ed un tempo determinato a' Rei per diſcaricarſi: Queſto è l'unico mezzo inalterabile, con cui ogni Cittadino può difendere la libertà ſua, e l'uſcir da queſti limiti, dalle Leggi ſteſſe è ſtato vietato, acciò la reità, o l'innocenza ſi manifeſtaſſe allora, quando non imbarazza queſt' ordine, ed il pretendere, che ſi cambiaſſe, lo ſteſſo ſarebbe, che pretender cambiata la polizia del governo, ed invol-

ta nella confuſione ogni faccenda: Niuno ſarebbe ſicuro di ſua innocenza, niuno potrebbe eſſere legittimamente punito del ſuo reato, divenendo arbitraria la giuſtizia medeſima, ſempre che il modo di farla foſſe ne' Magiſtrati anche arbitrario! Dunque il Conſigliere Avena, che ignorò la natura de' delitti, e de' giudizj, e così ſi avanzò, non a ricuſare, ma ad accuſare il Miniſtro, ſia contento, che la Giunta rigetti i ſuoi Capi, ed aſpetti il tempo legittimo di moſtrare calunniati, ed oppreſſi i Carcerati Maſoni, ed in quel tempo ſarà in grado di pretendere la punizion di coloro, che ordirono la calunnia. Le Prammatiche del Regno ſcritte ſotto il titolo *de ſuſpicionibus* ſpiegan le cagioni della ſoſpezione, che dicon ridurſi alla parentela tra' Litiganti, e 'l Giudice, all'eſſere ſtato queſti Avvocato, od Arbitre, o Teſtimone nella Cauſa, o capitale inimico, o grand'amico di chi vi tiene intereſſe, ed allo aver propalato il voto pria di pronunciarlo in giudizio. Queſte cagioni han fatto ſupporre ragionevolmente al Legislatore, che, concorrendo le medeſime negli animi de' Giudici, non poſſono eſſi eſſere indifferenti nel formare il giudizio, e perciò ſi ſono ſtimate degne a ſoſtenere una ricuſa, che tra queſti confini deve contenerſi ſenza paſſarſi all'accuſa, come ſi è fatto nel caſo preſente con eſempio inaudito, per rimuovere un Miniſtro dal fare le funzioni Fiſcali, credendo con errore di anticipar la difeſa coll'offeſa della di lui dignità.

E quel, che ſembra ſtrano ad udirſi, ſi è, che parlaſi di ſoſpezione, mentre ſi propone fuor del tempo ſtabilito dal Patrio dritto. La Legge novel-

la

la del Re vieta di darsi per sospetto il Ministro inquisitore pendente l' informazione: Dunque terminata questa, incomincia a correre il tempo de' giorni quaranta dalle Prammatiche fissato per la prescrizione. L'informazione presa dal Ministro Pallante ebbe il suo fine anche coll' esame de' Rei a' 13. Marzo: la sospezione la prima volta umiliata al Re fu a' 30. Giugno, val quanto dire dopo poco men di quattro mesi: Ora i Capi si ripetono, senza che se ne aggiugnessero altri nati nel corso del giudizio; dunque a tenor della Prammatica XV. *de suspicionibus* son prescritti, e senza esaminarsi per la esecuzion della Prammatica stessa debbonsi rigettare. Il silenzio de' Rei, e del di lor Difensore pel corso di circa quattro mesi, non solamente ha chiuso ogni adito alla sospezione, ma anche rende certa la Giunta di esser tutti falsi i fatti contenuti ne' Capi, poichè, se veri fossero stati, in tempo legittimo, e dopo le loro deposizioni sarebbonsi proposti: ma è naturale il credere, che disperati i Rei, ed il di loro Avvocato di poter ottenere felice esito; son ricorsi a proporre la ricusa fuor di tempo, della quale, se fosse stata appoggiata al vero, ne avrebbero fatto uso nel tempo prescritto dalla rapportata Prammatica: Nè si avvalga il Consigliere Avena della Prammatica XXIV. §. 14. con dire, che da' Capi risulti inimicizia capitale non soggetta alla prescrizione, perchè egli stesso nel Capo terzo della ricusa dice, di non saperne indagar la cagione. E potrebbegli ora sembrare di stabilire una capitale inimicizia, che dee discendere da una cagione gravissima, senza sapersene l' origine, ch' egli stesso afferma d' igno-

d'ignorare? Qual è adunque queſta nimiſtà capitale, che potea paſſare tra il Conſigliere Pallante, ed i Rei di Stato Frammaſoni, quando non ſe ne conoſce la cagione, che poteala produrre? quando non prima della ſera de' 2. Marzo, in cui furono ſorpreſi, furon dal medeſimo conoſciuti? Pretendeſſe il Conſigliere Avena per avventura, che tale inimicizia abbia potuto naſcere dalla proceſſura, e dalle altre diſpoſizioni date dal Conſiglier Pallante contro a' Frammaſoni ſuoi Clienti? Ma io pria gli direi, che queſte tali coſe potrebbonſi dire effetti dell'antecedente inimicizia, e non già l'inimicizia ſteſſa, e poi gli ſoggiugnerei, che in queſto modo ogni qualunque Miniſtro, che metteſi ad inquirere contra de' Rei, diverrebbe inimico capitale de' medeſimi; e ſe farebbe aſſurdo nominar gli effetti per cauſa; moſtruoſiſſimo aſſurdo ſarebbe chiamare il Miniſtro capitale inimico de' Rei, perchè gli perſeguita, come ſe non foſſe in debito di mettere in veduta la reità loro, per poi punirgli a norma delle Leggi! Sicchè, non potendoſi nè pure immaginare inimicizia di tal forta; non vi è dubbio, che i Capi della ſoſpezione ſon già preſcritti, o ſieno i primi umiliati a Sua Maeſtà, o ſieno i ſecondi preſentati nella Giunta formati con colori diverſi, con maggiore energìa di eſpreſſioni, e con animo più irritato; giacchè e gli uni, e gli altri foggiati dal capriccio d'una alteratiſſima fantaſia riconoſcono lo ſteſſo debole fondamento dell'accuſa contra il Miniſtro; cioè, che procurò l'unione, e che s'induſſe a ſedurre, e negoziare i cuori del Polacco, e del Peyrol.

Oltre a che, eſſendoſi propoſta la formale ricuſa dal

Con-

Consigliere Avena, dopochè il Consiglier Pallante fu dichiarato Fiscale della causa a tenore della sopraccitata Prammatica; non si potrebbe presentemente altra sospezione allegare, che quella della capitale inimicizia, avendo cessato il Consiglier Pallante di esser Giudice, a cui, per esser ricusato, ogni altra causa poteva allora nuocere secondo il dettame delle Patrie Leggi, e lo scandaglio della natura umana, col di cui mezzo si è chiaramente conosciuto, che qualunque prevenzione concepisca il Ministro nel giudicare, può trascinarlo nell'errore: ogni rapporto può indebolire il suo spirito, ed ogn'incanto della propria grandezza può farlo vacillare; là dove pel contrario il Fiscale, come quello, che non è Giudice della sorte de' Rei, altra funzione non fa, che accusargli, non può supporsi, che voglia opprimergli, o calunniargli, se non che nel solo caso, che fosse di loro capitale inimico, non nocendo a' Rei stessi qualunque altra prevenzion del Fiscale, che non da giudizio della qualità del misfatto, come fu ultimamente da Sua Maestà confermato nella sospezione dell'Avvocato Fiscale di Lecce D. Giovan Battista Elia, secondo scorgesi dal R. Dispaccio (*a*), e co-

---

Copia &c. *ECCELL. SIG.*

(a) *Dovendo l'Udienza di Lecce proseguire le diligenze per impinguare l'informazione presa dal Giudice Secondo sù la dedotta falsità del Testamento del fu Barone Antoglietta, ed avendo i querelati proposta nella G. C. la sospezione dell'Avvocato Fiscale della*

e così non essendovi nè pur lontanissima apparenza di tale inimicizia tra 'l Consiglier Pallante, ed i Rei; va a crollare qualunque sospezione contra del medesimo.

Tutto ciò basterebbe, per non più contendere coll' Avvocato de' Rei, e queste eccezioni, che han fondamento nelle Leggi, potrebbero superfluamente valere, per ridurlo al silenzio: Ma io secondo mi ho proposto, ho risoluto di fare un minuto esame di ciascun capo della ricusa, per maggiormente dimostrare, che l' ingiusto fine de' Ricusanti non è stato altro, che quello d' involvere il giudizio, con fare un passaggio dalla ricusa all' accusa, ingannandosi di

---

la detta Udienza di Lecce D. Gio: Battista Elia, il querelante Cavalier Dottola ha preteso, che la G. C. non sia il Giudice competente, e la G.C. ha supposto tutto il contrario. Il RE dichiara che la G.C. ha bene opinato, che la sospezione deve esaminarsi nel suo Tribunale, perchè la causa in esso si trova dedotta, e dallo stesso deve giudicarsi. Mi ha perciò comandato S. M. di rescrivere a V. E., che la G.C. colla maggior sollecitudine passi a giudicare su la proposta ricusazione, e che nel giudicare tenga presente il disposto delle Prammatiche, CHE LE RICUSAZIONI CONTRO GLI AVVOCATI FISCALI DE' TRIBUNALI POSSAN SUSSISTERE NEL SOLO CASO DELLA INIMICIZIA CAPITALE. Palazzo 3. Febraro 1776. = Carlo Demarco = Eccellentissimo Signor Principe di Marsico. = *Meliori Collatione semper salva &c., & in fidem &c. Neapoli die secunda Septembris 1776. Sigysmundus Savastani a Segr.*

di così prevenire una difesa, e di ottenere in tal guisa gloriosamente la libertà, non ostante il chiarissimo loro reato, che riluce dal processo: perciò volentieri mi accingo a questa particolare dimostrazione, e non poco mi spiace, che non farà riconoscere nel Consigliere Avena la solita sincerità sua.

Col primo Capo si espone, che essendo destinato nella Suprema Giunta di Stato per Commessario ordinario il degnissimo Caporuota del S. C. Sig. D. Stefano Patrizj; non poteva il Ministro Pallante senza precedente Sovrano ordine al Re passare alla carcerazione de' Rei nel Casino di Capodimonte, nè procurarsi con tanta effettazione la commessa con essersi subito portato a Persano per questo disegno.

Io non comprendo, come abbia potuto ciò asserire il Consigliere Avena consapevole, che da Sua Eccellenza il Sig. Marchese Tanucci erasi data premurosa particolar commessione a voce nel Real Nome al Caporuota Pallante, di dovere invigilare, e scovrire le unioni Masoniche con avvalersi di qualunque mezzo; e tutto ciò era manifesto all' intiera Giunta, ed era palese altresì, che per Sovrana volontà della M.S. il medesimo Consiglier Pallante era stato destinato Commessario della Causa. Verità è questa, che risulta dal Real Dispaccio in data de' 20. del passato Agosto diretto alla Giunta medesima, onde io non debbo prendermi la pena di dirne altro, bastandomi di confessare il rincrescimento, che ho in replicare al Sig. Avena, che ha egli asserito un fatto non vero in isvantaggio del decoro del Ministro Pallante, il quale non vi

ha

ha dubbio, che ſarebbe incorſo in una irregolarità, che lo renderebbe ſoſpetto, ſe ſi aveſſe preſa la libertà di aſſumere particolar cura in queſto affare ſenza l' intelligenza della Suprema Giunta, o ſenza alcun' incarico della Corte, che potea ſoltanto cambiar la commeſſa nella perſona del lodato Sig. Caporuota Patrizj.

Oggi però, che ſi vede poſto in confuſione coll' eſſer rimaſto convinto di un' aſſertiva contraria al vero, è ricorſo agli arzigogoli forenſi, perchè dice, che il R. comando comunicato a voce al Conſigliere Pallante ſia un' *eccitativo di Giuriſdizione*, che non abilitavalo a dar paſſo indipendentemente dalla Giunta, e dall' ordinario Commeſſario, ſenza avvederſi, che il cennato incarico era una particolare commeſſione, che non aveva la menoma dipendenza colla Giunta, o con altri individui della medeſima, nè gli eccitativi di giuriſdizione poſſonſi dirigere a chi non poſſiede la giuriſdizione ordinaria, che non aveva il Caporuota Pallante, il quale non era, che un' individuo della ſteſſa Giunta, preſſo la quale tutta riſiede la giuriſdizione delegata: nè al Conſigliere Pallante ſi era per lo innanzi mai accordata alcuna Giuriſdizione ordinaria per affari di Stato, onde ſi aveſſe dovuta promuovere; di ſorta, che egli oprò per commeſſione particolare riſtretta a trovare, e ſorprendere le Logge de' Muratori, per la quale non avea biſogno d' intenderſela colla Giunta, nè potea parteciparglielo ſenza R. permeſſione. Queſta è la meccanica delle Giuriſdizioni ſpiegata nel vaſtiſſimo corpo delle Leggi Romane, e fa meraviglia, che vengano ignorate.

Dun-

Dunque a che attribuirſi la qualità di Commeſſario a colui, che non aveva la facoltà della commeſſa? Perciò non concorrono le infelici ſottigliezze in allegare *eccitatorio* di giuſtizia, in un Perſonaggio, che non oprò con giuriſdizione, di cui foſſe ſtato inveſtito, ma che fedelmente eſeguì i comandi del RE, comandi, che averebbero potuto legittimamente eſeguirſi, non dico da un Miniſtro della Giunta, ma anche da un Miniſtro di più inferior grado, ſe gli foſſero ſtati comunicati: e ſe il Conſigliere Pallante aveſſe voluto attendere alla ſcolaſtica diſtinzione del Conſigliere Avena implicato in quel furfure, avrebbe ritardato di obbedire al Sovrano, cui ſempre con fedeltà, ed eſattezza ha obbedito; perciò riſerbi l'Avvocato de' Rei queſte ſue peripatetiche diſtinzioni per empirne un proceſſo, ma non per moſtrarle, allorchè ſi aſcolta la voce di S. M.

Col ſecondo Capo paſſa il Conſigliere Avena a fondar la ricuſa ſu la ſuppoſizione, che il Miniſtro Pallante con lungo concerto induſſe il Peyrol, ed il Clarinetto a procurar l'unione in nome del Polacco, che dovevaſi ammettere alla Maſonica ſocietà; che il Pallante ſteſſo fece trovare il Caſino, luogo ove ſi teſero l'inſidie; e che con danaro rimunerò il Peyrol, il Clarinetto, ed il Polacco eſecutori della ſeduzione, e de' tradimenti. Prima di riſpondere a queſto calunnioſiſſimo Capo, fa d'uopo che ricordi, che nella prima ricuſa gli arreſtati ſu queſto fatto diſſero, che il Peyrol ſolo fu dal Conſigliere Pallante corrotto con danaro, per far ſeguire la unione, nè furono incluſi in tal corruttela il

Polac-

Polacco, ed il Clarinetto, e fi diſſe altresì, che il Peyrol aveva provveduto il Caſino in Capodimonte, ed ora il Sig. Avena coll' ultimo afferiſce di efferſi trovato dal Conſigliere Pallante; onde vedeſi eſſenzialiſſima varietà tra queſto Capo, e quello, così in riguardo alle Perſone corrotte, come in riguardo all' Autore, che provvidde il Caſino per l' Unione; perciò queſta varietà delle coſe ſoſtanziali del fatto compariſce certa figlia della menzogna. E poi ignoro da qual fonte abbia ricavato queſto infame carico contra l' oneſtà del Miniſtro l' Avvocato de' Rei, mentre dall' intiero Conteſto del proceſſo ſi riconoſce lontaniſſimo dal vero ſenza rimanervi ſoſpetto, che abbia ſedotto, anzi appariſce il contrario in sì fatta chiarezza; che non può ſfuggir la veduta de' Signori della Giunta. Il Peyrol, che ſi vuole autore della unione, nella ſua confeſſione giudiziale ſolennemente ratificata nella Suprema Giunta di Stato non ſi ſognò di afferire concerto col Miniſtro, nè premio ricevuto da quello, per mandarlo ad effetto, anzi eſpreſſamente diſſe, che la richieſta per radunare i Maſoni gli fu fatta da un certo tal Gio: Rocco Milaneſe ſuo conoſcente, e ch' egli ne fece confidenza al Soldato Clarinetto, da cui fu invitato il Chirurgo Mayer, nè gli cadde in penſiere di nominare il Conſiglier Pallante, nè alcuno de' di lui ſubalterni, coi quali ſe aveſſe avuto concerto, la natura ſteſſa gli avrebbe ſuggerito di farne menzione, per trovare ſcuſa al delitto? E chi non sa, che un Reo di pena capitale, per giuſtificar ſe ſteſſo, e ſottrarſi al gaſtigo, confeſſa il delitto con delle qualità, che

ſem-

ſembrangli di poterlo ſcuſare, e facilmente ſi diſpone a chiamare per compagni in quello uomini di autorità, quando tali foſſero ſtati, ſuggerendogli la natural difeſa di manifeſtar tutto ſenza riſpetto, o riſerva. Il Soldato Sonator di Clarinetto, che dal Mayer ſi dice eſſer della banda del Reggimento Real Napoli, non fu mai eſaminato, onde poteſſe dalla ſua depoſizione ricavarſi il bramato concerto, per mettere, come con errore ſi è creduto, al coverto i Rei. Il Conſiglier Pallante colla ſua rappreſentanza de' 2. Luglio proteſtò di non avere avuto, nè col Peyrol, nè con altri trattato alcuno, e la Giunta aſcoltò il Polacco, per renderſi informata di tutto l' avvenimento, e ſue circoſtanze, e queſti con ſua giudiziaria depoſizione fece ſapere, ch' egli richieſe il Peyrol per una Loggia, che finalmente gli fu accordata nel Caſino, ove furono ſorpreſi, e nè pure fa parola del Conſigliere Pallante. Al proſpetto di prove giudiziarie contrarie al voluto concerto del Miniſtro, ho poſto in tortura il mio ſpirito, per indovinare donde abbia ricevute il Conſigliere Avena sì peregrine notizie, e come abbia avuto il coraggio di dedurle con tanta franchezza, ſerrando gli occhi, per non vedere il vero, che ſmentiſce in tutte le parti la ſua aſſertiva, e rende plauſibile anzi, che no la condotta del Conſigliere Pallante che fece tutto ciò, ch' era lecito a farſi, allorchè pel mezzo di uno de' ſuoi Incaricati ſeppe, che dovevaſi tenere in Capodimonte la Loggia da quei, ch' erano certamente Frammaſoni, e che coſtui avevalo appurato da un ſuo amico Foreſtiero,

a cui

a cui il Polacco iniziando lo aveva confidato, ma che ſcovrivalo all' Incaricato ſteſſo colla condizione, di farſi promettere per lo Polacco l' impunità, mentre non voleva tradir la buona fede, e l' amicizia. Non era queſta opportunità da laſciarſi dal Conſigliere Pallante, per cogliere i delinquenti nella flagranza del delitto, giacchè eranſi determinati a commetterlo, e perciò non eſitò punto in vigore della ſegreta facoltà, che avea, di ſcovrir la Loggia di adoprar qualunque mezzo, e di prometter l' impunità, per riuſcir nel diſegno di obbedire al RE in far la domandata ſcoperta, e mercè la mirabile ſua diligenza ſorpreſe gli Rei, gl' incarcerò coll' invenzione di tutti gli arredi preparati per la profonda ſimbolica funzione. Non ſembra forſe al Conſigliere Avena troppo ben giuſto l' impedire il male allo Stato? Non gli ſembrano per avventura legittimi i mezzi tenuti dal Miniſtro Pallante? è ignaro forſe egli pur anche dell' uſo delle ſpie inſegnato dagli Autori Politici? Oda le parole del gran Filoſofo dell' antichità Ariſtotile rapportate da Giuſto Lipſio, dalle quali potrà vedere qual ſia la neceſſità dell' uſo delle Spie: *Omnino utile habere te SPECULATORES quoſdam, ſive AURICULARIOS, & conari, ne te lateat, quid quiſque ſubditorum faciat, aut dicat* (1). E Senofonte dice nella ſua Ciropedia lo ſteſſo delle ſpie: *Etiam hoc accepimus, Cyrum illos, qui & oculi, & aures Regis appellantur, non alia ratione ſibi conciliaſſe, quam munera largiendo, & honoribus, & præmiis ornando*

Quip.

(1) *Lipſ. Polit. Lib. IV. c. 10.*

Quippe dum eos, qui nuntiabant quæcumque ipſius intereſſet in tempore cognoſci, magnis beneficiis coleret; efficiebat, ut homines permulti, & auribus id captarent, & cernerent oculis, qui nuntiarent, Regi aliquid utilitatis afferrent. Hinc multos eſſe Regis oculos, & aures multas exiſtimatum fuit (1). Non molto ſi pregian queſte ſpie, quando rapportano coſe di picciolo intereſſe, ma ſi fa gran conto delle notizie loro, quando dan modo da riparare a i graviſſimi mali dello Stato. Pe' delitti di queſto gran peſo, che ſi commettono muniti da tanto ſegreto, e riſerva, che non hanno altro fatto permanente, che quello della ſteſſa azion criminoſa, è neceſſario adoprarſi queſta ſorta di mezzo per iſcovrirgli, ed eſtirpargli immediatamente. Il diſordine già ſi dovea commettere: Viene a notizia del Magiſtrato: Queſto prende le riſoluzioni tutte proprie, per ſorprendere i Rei nell'atto, che intendono commettere il male: Gli fa arreſtare cogli ordegni deſtinati, per mandarlo ad effetto ſul punto, ch' erano preparati all'orribil funzione: Quale ſconcezza evvi in queſta azione? Quale è la bruttezza cotanto decantata ne' Capi della ſoſpezione? Coi ſemplici lumi della retta ragione potea l'Avvocato de' Rei vedere, che il Magiſtrato ha il dritto inerente alla carica d'impedire il male, ſempre che lo va a diſſipare nel punto, che ſi vuol commettere, e può per ottener queſto fine eleggere i mezzi permeſſi, come fu quello dell'impunità promeſſa, ſenza la quale ſarebbe rimaſta ogni coſa all'

oſcu-

(1) *Xenophon. Cyropæd. Lib. VIII.*

oſcuro, averebbero i Rei impunemente continuato a far le Logge in contravvenzione del Reale Editto con detrimento della ſocietà, e della Religione. Ed acciocchè interamente ſi perſuada il Conſigliere Avena, che tutto l'oprato del Caporuota Pallante contro a' liberi Muratori tutto nacque da ſecreto R. incarico; fa d'uopo, che legga la rappreſentanza del medeſimo raſſegnata a S. E. il Signor Marcheſe Tanucci in data de' 30. Marzo, e 'l Diſpaccio di riſulta quì ſotto traſcritti, e rileverà, che ſpeſaſi per la detta ſcoverta, e ſorpreſa la ſomma di ducati trecento cinquantaſette, e grana quaranta dai 28. Gennajo a tutto il dì 1. Marzo, giorno della ſorpreſa; dalla M. S. col mentovato R. Diſpaccio ſi dichiarò, di eſſerſi interamente approvato (*a*).

Vuo-

Copia &c. *ECCELLENZA.*

(a) *Per l'incarico comunicatomi da V. E. a voce, rapporto a' liberi Muratori, dalli* 28. *del meſe di Gennaro a tutto li* 2. *Marzo cadente, giorno della ſorpreſa della Loggia ſopra Capodimonte, ſi ſono ſpeſi docati* trecento cinquantaſette, e grana 40.

E ſucceſſivamente dalli 3. *Marzo a tutto li* 29. *detto per mantenimento de' Soldati deſtinati alla cuſtodia de' Carcerati nella Caſa del Salvatore, e per ſpeſe diverſe, come di carboni, olio, maniglie di ferro alle ſtanze, funi, cati, ed altro, per mano di Carlantonio Vittoria Capitano della Giunta di Stato, come dalle note; ſi ſono ſpeſi docati* ſettantaſei, e gra-

na

Vuole intanto il Consigliere Avena sfigurare per ogni verso l'innocentissimo portamento del Caporuota Pallan-

na 92. *E per vitto ai Carcerati, che sono al numero di nove, dal dì 3. Marzo per tutto li 29. detto, si son pagati al Trattore docati* sessantadue, e grana 89.

In tutte queste spese fatte si è avuto in mira la possibile economia per una parte, e si è procurato per l' altra ogni mezzo per la buona riuscita del disimpegno. Si dovrà continuare la spesa per lo mantenimento di detti Liberi Muratori, e delle guardie nella Casa del Salvatore, sino a che non si vedrà l' esito, che per giustizia debba darsi a' medesimi, o almeno sino all' atto della pubblicazione del Processo col termine delle Difese de' Rei, al che si darà il più sollecito corso, che può corrispondere dopo le imminenti ferie Pasquali. Supplico V. E. a compiacersi di far tutto presente a S. M., e meritamente la Reale approvazione per mio discarico ne' conti dovrò dare come Commissario degli effetti de' Contumaci nella Giunta di Stato. E con profondo rispetto mi rassegno. Napoli 30. Marzo 1776. = Di V. E.

Siegue il Real Dispaccio di risulta &c.

Essendo il RE venuto in approvare le spese occorse per l' affare de' Liberi Muratori così fatte in docati quattrocento novantasette, e grana 21. *fino al dì 30. Marzo prossimo passato, come da farsi per lo stesso affare fino all' esito di giustizia, che si darà*

ai

lante con dare ad intendere fatti, che non vi sono, e con supporre, ch' egli procurò l'unione de' Muratori, i quali non avevano affatto talento di delinquere, dando a questo illibatissimo Ministro una nota, che dopo una lunga esperienza degli affari disimpegnati costantemente con sommo plauso non ha mai meritata, nè potea in un tratto intieramente scordarsi de' suoi doveri; ed io ripeto da quali principj trae il Consigliere Avena questa conchiusione? Il processo non permette, che così si conchiuda: Le deposizioni de' Rei escludono il sognato concerto col Consigliere Pallante: La natura della cosa ci forza a credere, che non vi sia stato, perchè i carcerati eran già liberi Muratori usi a fare sì stravaganti funzioni; e perchè, se vero fosse il concerto col Peyrol, e col Polacco; si sarebbe al primo promessa l' impunità, e si sarebbe posto in libertà, come si fece al secondo: nè vedrebbesi abbandonato in circostanze da soggiacere alla pena capitale, che merita il delitto di Stato da essolui insieme cogli altri Masoni commesso; Dunque si pone in mezzo un' avvenimento nè vero, nè verosimile, si propone senza fondamento, senza documento veruno, e senza un principio finalmente di così ragionevolmente conjetturare: *Lex Cornelia de falsis ubi dormis?* E finalmente si crede contra le naturali regole dell' imputazione, che

i Francs

---

ai medesimi, quali spese tutte debbono prendersi dagli effetti de' Contumaci. Ne la prevengo di Real ordine per l' uso che convenga. Portici 20. Aprile 1776. = Bernardo Tanucci = Signor Consigliere Caporuota D. Gennaro Pallante.

i *Francs Maçons* consigliati al male, come si figura, possano uscire da ogn' impaccio. Quindi è un sogno inventato coll'oggetto di nuocere solamente al Consigliere Pallante, il quale per altro non fa caso di tali imputazioni iniquissime, che come nebbia si diradono dal luminosissimo merito suo, e dalle sue rappresentanze, che han meritata la Reale approvazione. Il finissimo avvedimento de' Signori della Suprema Giunta deve dar compenso all' onore indoverosamente offeso di questo Ministro con supprimere la memoria di ciò, che si è detto, e con dichiarare con solenne decisione di essere impertinenti i capi della sospezione, perchè io non sia costituito nella necessità per l'adempimento della mia obbligazione di muovere alcune spinose controversie, che questo affare assai clamoroso renderebbero.

Ma siamo col Sig. Consigliere Avena in questa occasione liberali, e supponga si per poco, che il Caporuota Pallante avesse sedotti, com' egli vuole, il Forestiero Polacco, il Francese Peyrol, ed il Soldato sonator di Clarinetto, e fatta avesse finger da essi una Loggia in Capodimonte per farvi intervenire altri Masoni, e sorprendergli sul fatto; pure l'oprare del Consiglier Pallante, attesa la natura dell' affare, e tutte le circostanze, da cui veniva accompagnato, sarebbe stato legittimo, e degno di lode; nè l'Avvocato de' Rei se fosse stato informato, che diversa è la maniera, con cui esser devono maneggiati i pubblici affari, da quella, con cui i privati de' sedecommessi, e legati si trattano, averebbe figurata questa seduzione per farne una vergognosa im-

pu-

putazione al Conſigliere Pallante. Dapoichè, ſe egli aveſſe primieramente riflettuto, che nel caſo da lui ſtranamente figurato l'oggetto di queſto Miniſtro in sì fatto oprare non ſarebbe ſtato quello di teſſere inſidie ad uomini innocenti, contro cui non eravi il menomo ſoſpetto di reità, e di traſcinargli a commettere un delitto per la via dell'inganno, e della fraude; ma di ricercare e ſcovrire uomini malvaggi avvezzi a commettere lo ſteſſo delitto, che profeſſavano una miſterioſa unione inemendabile, e ch' eran nemici dello Stato; avrebbe veduto a chiare note, che quella, cui egli, ſcambiando il vocabolo, ha dato il nome di ſeduzione, altro non avrebbe potuto chiamarſi, che una ſopraffina diligenza, un mezzo da ſcovrire un graviſſimo male, un legittimo ſtrataggenima contro a' pubblici nemici dello Stato. Ignora l'Avvocato de' Rei la maſſima rapportata da tutti gli Scrittori della veneranda pubblica ragione: *Adverſus inimicum publicum æterna auctoritas*. Non sa che per lo ben pubblico è lecito a' pubblici Magiſtrati di far uſo di qualunque mezzo per conſervarlo intatto, ed illeſo? E, ſe note gli foſſero ſtate queſte maſſime; non avrebbe affatto parlato d'inganno, di ſeduzione, di concerto, ed avrebbe veduto, che contro agli Adunati in Capodimonte poteva uſarſi qualunque mezzo per iſcovrirgli, e per arreſtargli, come quelli, che pubblici nemici erano; e che tali ſieno chi può metterlo in dubbio, dopo aver ſaputo, che eran tutti da più tempo aſcritti all'iniqua ſocietà de' liberi Muratori chi col grado di *Scozzeſe*, chi *di Venerabile*, e chi di *Appredente*? dopo aver ſaputa la forza delle per-

ni-

niciosissime leggi Masoniche giacenti nel profondo del segreto munito dagli abusi del giuramento, ad essi inspirate con una specie d'educazione, e ch'essi con tanta stretta osservanza professavano; dopo aver inteso, che nudrivan genio di godere un'eguaglianza, e libertà, che in buon senso deve chiamarsi pernicioso capriccio dell'uomo, quando non ammette, che alcuna regola d'Impero, e di Sacerdozio debba governargli: dopo aver finalmente conosciuto, che avevan costoro adottata, ed incancellabile l'idea, di riedificare il famoso tempio, che chiaman distrutto dalle potestà usurpatrici, e che per conseguirla, non dovean sentir freno di altra legge, come fecero col primo editto di S. M. Cattolica, oltraggiandolo con continui esercizj di Masoniche funzioni, e colla tenuta di frequenti Logge sotto gli occhi del Principe, che lor minacciava la pena, e come continuarono a fare anche dopo la seconda veneranda Legge della M. del Re N.S., secondo lo ha contestato il Polacco, al quale, allorchè richiese di affratellarsi fu risposto, che tollerasse la dilazione di qualche altro tempo, perchè dovevansi tenere due altre Logge. La cura, che essi impiegarono per solennizar la Loggia dopo un semplice invito, in ritrovare il numero opportuno degl'Individui caratterizati secondo i differenti gradi, che dovevan sostenere; in procurar tante robe di tante minute figure, di tanti diversi lavori, di tante svariate materie, non dimostra chiaro, che eran soliti a commettere il male, e che lo avrebbero, in forza dell'abito, continuato sempre mai a commettere? Fermo rimane adunque, che i Masoni congregati nella

Log-

Loggia di Capodimonte ſono pubblici, ed occulti nimici dello Stato, e contra de' medeſimi legittimamente ſi ſarebbe uſato l'inganno, la finzione, il dolo per iſcovrirgli, e per diſtruggergli, perchè quando queſti mezzi ſi adoprano contro a' nimici dello Stato per la pubblica ſalute, e ſicurezza; perdono quei nomi, e ſi convertono in natura di mezzi ſanti, e giuſti. E queſt'inſegnamento, oltre di naſcere dalla retta ragione, la quale ci detta, che per la conſervazione dell'intiero corpo ſi debban diſtruggere in qualunque maniera alcune parti infette di eſſo, ci vien anche dato dalla ſantiſſima Legge del Vangelo (1). Si ha da queſto, che S. Paolo fè contra il divieto divino circoncidere Timoteo, e finſe di eſſer perſuaſo, che queſto foſſe il precetto, che doveſſe obbligare tutti i Poſteri degl' Iſdraeliti, ma lo fece ad oggetto di facilitarſi il commercio coi Giudei, e così renderſi più agevole il modo d'iſtruirgli nella Legge del Vangelo. Ecco dunque, che S. Paolo ſi ſervì d'un'inganno, d'una finzione, che ſembrava per tutti gli aſpetti proibita, per conſeguire un' ottimo fine! Del pari un Magiſtrato per la pubblica ſalute, fino troppo ſanto, che ſempre deve avere in mira, può uſar l'inganno, e la finzione, quando particolarmente mancano gli altri mezzi a poterla conſervare, ed a liberarla da coloro, che la perturbano, o minacciano di perturbarla. E tutti i Padri Greci chiamano queſta finzione: *Economia* (2)

Eco-

(1) *Act. XVI.*, 3.
(2) *Tom. VI. p. 7.*

Economiam, *non fraudem vocandam*, dice il *Criſoſtomo* nel *lib.* 1. *de Sacerdotio*.

Se il Conſigliere Pallante adunque aveſſe fatto fingere, come vuole l' Avvocato de' Rei, l' invito dal Polacco, dal Peyrol, e da qualunque altro, per coglier nell' imboſcata i Maſoni pubblici nimici; avrebbe fatto uſo d' un mezzo legittimo, ed approvato, ed il fine ſarebbe ſtato quello di conſervare la pubblica ſicurezza, e tranquillità dello Stato, e di preſervarlo dai mali, che gli venivano da queſti malvagi minacciati. Chi diſcovre avrebbe adempito al ſuo carico: i mezzi diſcovrenti ſarebbero ſtati Maſoni? i diſcoverti anch' eglino Maſoni ſarebbero ſtati: dove ſarebbe ſtata adunque la ſconcezza in queſta maniera d' oprare? dove la ſeduzione? In queſta ſcena con queſti rappreſentanti, ſe ſi mette idea di ſeduzione, ſi moſtra di rinunciare al ſentimento comune. Non ſon rari gli eſempj, in cui per riparare ad un gran male, ſi da fiducia ad un' improbo, perchè faceſſe inciampare nelle forze della giuſtizia gl' improbi compagni ſuoi; ed in cui da' Magiſtrati ſi è uſato contra di eſſi l' inganno, e la finzione, ed è un' ignorare all' intutto le regole della più ſana politica il credere, che ciò non ſia lecito a' Magiſtrati. Diſſe S. Agoſtino: *licet veritatem occultare prudenter ſub aliqua diſſimulatione* (1), e Cicerone confeſſa in più d' un luogo eſſer la ſimulazione all' intutto neceſſaria, ed inevitabile a quelli, cui ſta commeſſa la cura de' pubblici affa-

ri

(1) *Lib. contra mendac. c.* 10.

ri (1). Il Puffendorf ſcrive: *Rectoribus quoque Civitatum falſo ſermone uti quandoque licet, quorum conſilia, ac deſtinata ſi propalentur, ſæpe in caſſum cadunt, aut in Reipublicæ damnum redundant. Ea, ubi ſilentio nudo non ſatis obtegantur per fictos ſermones, averſa aliorum hominum curioſitate, velare jus erit* (2). E il divino Platone chiama la menzogna, e la finzione in bocca de' Magiſtrati allorche è neceſſaria, medicamento proprio, ed efficace per la pubblica utilità: *Mendacium hominibus pro medicamento eſt utile, quare publicis medicis concedendum, privatis autem hominibus minime attingendum. Igitur Rempublicam adminiſtrantibus præcipue, ſi quibus aliis mentiri convenit, VEL HOSTIUM, VEL CIVIUM cauſa ad Civitatis utilitatem, reliquis autem a mendacio abſtinendum eſt* (3). Non prenda meraviglia il Conſiglier Avena, ſe ſembra apparentemente, che queſte autorità caratterizzino per legittima la menzogna, atteſo il mentire per lo pubblico bene ſignifica dir la più gran verità, ch'è quella di voler la ſicurezza della pubblica ſalute; onde ſe gli può dire coll'interpetre di Ariſtotile Andromaco, il Rodiano allorchè parla del Medico, che mentiſce in caſa dell'ammalato: *Decipit quidem, at deceptor non eſt: non enim propoſitum ſibi habet decipere, ſed ſervare ægrotum* (4), o colle parole di Sofocle, che fa domandare da Neoptolemo: *Non tibi vide-*

(1) *Orat. pro Milon. c. 24., Pro Gneo Plancio c. 6.*
(2) *De jure Natur. & Gent. lib. 4. c. 1. p. 17.*
(3) *De Republ. lib. III. p. 611.*
(4) *Paraphr. Eth. Nic. lib. V. c. 8. p. 297.*

detur turpe falsi loquentia? e gli fa risponder da Ulisse: *Non, si salus nascatur ex mendacio* (1). E si ricordi il Consiglier Avena, che non le parole guastano il sentimento, ma il fine, per cui si pronunciano, le rende legittime nella bocca di chi governa.

Tra i dritti della Guerra sono annoverati quelli, che si appartengono alla strattagetica, parte troppo interessante dell'arte militare, in cui il dolo contro a' nemici della nazione si volge in natura di legittimo accorgimento, di prudente riparo ai mali, d'un mezzo della natural difesa, sicchè se il dolo contro ai nemici esterni cangia natura, e diventa buono, secondo è sentimento universale di tutti gli Scrittori del dritto pubblico, e de' Romani Giureconsulti (2); egualmente buono, e lecito deve essere contro a' nemici interni dello Stato, che sono anche più perniciosi degli esterni. Come dunque il Signor Avena avrebbe voluto nel caso da lui figurato togliere a chi governa un mezzo strattagetico, e legittimo di schiantar quei mali, che in altra maniera non avrebbonsi potuti estirpare? E se atte non sono le fin ora formate argumentazioni, e le rapportate autorità a persuadere lo stesso Signor Avena; imponga al suo spirito forense la dottrina dell' Alciato, il quale anch' egli permette il dolo, allorchè serve ad evitar le frodi, ed i danni, e legga le

(1) *Philoctet. v.* 107.
(2) *L.* 1. §. 3. *ff. de Dolo malo leg. Nihil* 26. *D. de Captivis.*

proprie di coſtui parole: *Licet habenti bonam cauſam uti fraudibus ad excludendas fraudes alterius partis, de quo etiam per Cor. conſ. 6. in 3. Andr. Sicul. in L. 1. §. ſi ſtipulanti ff. de verb. oblig.*, *ET TALIS DOLUS DICITUR BONUS, ET SOLERTIA, NON AUTEM DOLUS MALUS L. 1. §. non fuit D. de Dolo* (1).

Non ſi trattava di troncare il capo ad un Cittadino, acciò non aveſſe uccisi altri cento, ma trattavaſi di diſtruggere una rea paſſione attaccante lo Stato, che ſerpeggiando pe' cuori de' Maſoni, da loro incenſata, ed ingrandita, feriva il carattere morale de' Cittadini, ſenza che la loro azione laſciato aveſſe un ſegno ſenſibile, onde era in un grado quaſi impoſſibile di diſcovrirla, e ſchiacciarla per lo ſoſtegno della pubblica ſalute: Qual meraviglia adunque ſarebbe a farſi, ſe mancando gli altri mezzi ordinarj ſi foſſero anche uſati per conſeguir queſto fine modi ſtrattageticì, e legittimi, che il Conſiglier Avena ha chiamati ſenza intendergli ſeduzione, e concerto? e tantoppiù, che avendo giurato i liberi Muratori un ſegreto modo d'oprare per meglio nudrir le loro pernicioſe maſſime, e non eſſerne diſturbati, avrebbero meritato, di eſſer così, come vuole l'Avvocato de'Rei, diſcoverti, e trattati, nè chi così gli avrebbe trattati, e diſcoverti meriterebbe la taccia di Seduttore, ma la lode di diligente, ed avveduto, come ci avvertiſce il Criſoſtomo de'Capitani dell' armate, che uſino la frode, e l'inganno contro a' Ne-

(1) *Alciat. de Præſumpt. Reg. 3. præſump. 27.*

Nemici esterni dello Stato, che meno pericolosi sono degl' interni nemici : *Si nobilissimos Ducum ac examen voces, pleraque eorum Tropæa reperies fraudum esse opera, magisque tales laudari, quam qui aperte agendo vicerunt.* (1)

Il delitto de' liberi Muratori attacca la sicurezza, e la quiete dello Stato, risguarda la persona del Principe, ed il Principato, ed è perciò più grave di quei, che vi hanno un semplice rapporto, nè ammette mai idea di seduzione, atteso di sua natura avrebbe richiesto un legittimo strattagemma per discovrirsi, e punirsi. E per caratterizzarsi nel Consiglier Pallante la seduzione vi avrebbe voluta la prova, che tutti i radunati in Capodimonte erano tanti innocenti, che non mai avevan commesso questo delitto, e che quando furon concertati a commetterlo, non ne conoscevano il peso, la bruttezza, la ribellione, ed il pubblico danno, perchè posta questa idea, che non si può in alcun caso figurare, risulterebbe per chi gli avrebbe concertati la macchinazion criminosa. E poi non so comprendere qual forza avrebbe potuto avere la seduzione in uomini avvezzi a commettere il delitto, per cui si voglion sedotti, in uomini, che ne conoscevan la gravezza, ed i quali non potevano essere in verun conto ingannati per far loro commettere un male, cui non si poteva dare alcuna apparenza di bene. Gl' istessi arrestati Masoni depongono, che dopo uua semplice richiesta ad intervenir nella Loggia di Ca-

(1) *De Sacerd. lib. 1. cap. 5.*

podimonte vi consentirono, e v' intervennero, e posero tanta cura in far tutti i preparamenti per eseguire questo gravissimo male. Come dunque si possono dir sedotti? qual' incantesimo potea mai contenere l'invito, che si pretende essersi fatto fare appostatamente dal Consigliere Pallante, il quale, se mai fatto l'avesse, lo che è apertamente contrario alla processura, avrebbe usato un mezzo legittimo da ricercare, e sorprendere gli occulti nemici dello Stato, come si è dimostrato? La cosa da se stessa non meriterebbe tanta argumentazione, ma gli errori, di chi diversamente pensa, mi ci chiamano, perchè non contento di aver posto in mezzo l' idea del seducimento, vi ha aggiunta anche quella della forza, che il Signor Avena ricavò dalla Scrittura sediziosa a favore de' Rei. Tutti i più classici Scrittori della natura a buona ragione han sostenuto, che allora si può chiamar forza, che si faccia ad un' uomo, perchè commetta un male, quando è così vicina, e coattiva, che il malfattore diventa un bastone in mano di chi col sol comando può far la forza, altrimenti è tenuto il comandato ad accettare ogni male fisico per non inciampare nel mal morale, eccetto il caso di divenire un materiale bastone in mano del percussore: la persona comandata al male non mai si mette al coverto dell' imputazione, e negli altri casi la gravità del comando, la minaccia del male imminente diminuisce, ma non distrugge il delitto. In veruno di questi casi son compresi gl' Intervenuti nella Loggia di Capodimonte, perchè nè forza, nè vicina coazione, nè minaccia di male rimoto, o vi-

vicino mai ebbero, ma nel caſo figurato dal Conſigliere Avena le ſemplici ſuaſioni delle parole avrebbono piegati i loro ſpiriti determinati per profeſſione a reiterare il male, che per lo carattere Maſonico non mai laſciato profeſſavano.

Oprò dunque in eſſi la volontà regolata dagl' incanteſimi della Setta, che avevan tolta loro ogni luce, che lor facea credere lecito il diſprezzo delle Divine, ed umane Leggi, come lo dimoſtrarono con propagarſi quaſi fino all' infinito dopo il primo divieto, ed ecco eſcluſa ogni idea della ſeduzione, e della forza, anche come ha immaginato ſtranamente il Conſigliere Avena.

Sicchè fermo rimanga, che contro agli arreſtati, come occulti nemici della Sovranità, e dello Stato, ſi avrebbe potuto bene adoprare qualunque mezzo, ſia di mendacio, ſia di ſimulazione, e commendabile ne ſarebbe riſultata la condotta del Conſigliere Pallante anche nel caſo della preteſa ſimulazione della Loggia radunata con veri Maſoni, e non con innocenti fatti Maſoni per inganno, e ſeduzione.

Ognuno, cui non faccia velo la paſſione vede in un ſol proſpetto l' ottimo fine del Conſigliere Pallante o ricevendo la dinunzia dall'Incaricato, o ſimulando la Loggia. Ricevendo la dinunzia, vedeſi l'impunità promeſſa al Polacco per facilitare il mezzo del diſcovrimento, e l' uniſono conteſto della proceſſura eſcluſivo di ſeduzione, d' inganno, e di coazione: ſimulando la Loggia, come ſi penſa con tanta ingiuria del vero dal Signor Avena, veggonſi pur chiaramente i radunati non innocenti, ma

Maſoni, il delitto voluto da' Rei non coatti, non minacciati, non ſedotti, il delitto non nuovo, ma antico, continuato, e reiterato nell' atto della ſorpreſa, l'impenetrabilità di queſto male, che non ſi eſterna mai ſenſibilmente, ed attacca il carattere del Cittadino, lo ſtrattagemma figurato fatto legittimo per aſſicurare il pubblico ripoſo, il Conſiglier Pallante non autor del male, ma autore certo dell' eſplorazione de' cuori guaſti, e maſonici, il proprio talento degli arreſtati per l'eſercizio della profeſſata Setta, e tutto ciò in un ſolo ſguardo vedendo ben combinato, e conneſſo, fa trarre la conſeguenza innegabile, che o dandoſi credito all' informazione, o al fatto figurato dal Conſigliere Avena, ſempre illibata è la condotta del Miniſtro, ſempre la nera accuſa ſotto ſpecie di ricuſa formata merita una deciſione, che ſi rigetti, o con altra più conveniente formola, che ſoſtenga la gloria del Caporuota Pallante da gran tempo miſurata non col picciolo ſpazio della vita, ma da immortale, che egli è, con tutta la poſterità.

COl terzo Capo chiama innegabile il concerto del Conſigliere Pallante col Peyrol, e col Polacco non ſolo pe' precedenti colloquj, ma anche per aver poſti in aguato preſſo il Caſino, Scrivani, e Gente armata, e per eſſerſi egli portato all' abitazione di D.Gennaro Paparo, per ivi aſpettar l'avviſo della ſorpreſa, e che quella ſeguìta; gli uſcì di bocca, che tutto l'accaduto gli era noto da molto tempo, e che da ciò ſi va a vedere, che il Miniſtro volle il delitto, ch' era in debito d'impedire, qua-

qualora si fosse pensato commetterlo, che da ciò si vegga chiara l'inimicizia capitale dello stesso Ministro cogli Arrestati, senza che se ne sappia la cagione. Questa conseguenza assurda, e non accordabile col senso comune mi fa ripetere, esser verissimo, che il Consigliere Pallante mandò Scrivani, e birri a mettersi in aguato, che facilitò così la sorpresa de' Muratori nel Casino, e come informato dalla spia di quanto colà doveva succedere; pervenne a situar in quel luogo la divisata forza, e stimò necessarie tali precauzioni, per non isconcertare l'esecuzioni delle sue lodevoli mire. Dunque si vede, che fu destro a conseguire il glorioso fine, che volle esservi di Persona, per assicurarlo, e così si opera ne' gravi affari, e che così si pratica ogni giorno, e che il far l'opposto sarebbe una punibile indolenza: è questa, e non quella, che ne ha tratta il Signor Avena, la naturale, e legittima conseguenza, che si dee far derivare dalle descritte operazioni del Ministro! Io, che sono Magistrato contro a' maleficj, come lo è il Consigliere Pallante, giro e notte, e dì in ogni volta, che uopo faccia, e convenga rimuovere ogni periglio dalla sicurezza de' Cittadini: se la Logica del Signor Avena valesse; mi si potrebbero formar contro infiniti volumi d'inquisizioni, e potrei esser riputato perpetuo capitale inimico de' Rei, che sorprendo, e perseguito, perchè sovventi fiate personalmente sono accorso a riparare i mali, che poteano avvenire in questa Capitale, sono andato sovvente in traccia, e ricerca de' Ladri, che turbavano il riposo de' Cittadini, anche in luoghi, ove per la condizion delle Persone ho tollerato disaggi.

Credo così avere impiegata nel ſervizio del pubblico l' opera mia, e così crede il Miniſtro Pallante d' aver anch' egli fatto, poco curando, che non lo creda il Conſigliere Avena niente inteſo della Magiſtratura, e ſuoi eſercizj contro a' maleficj, e perciò ha chiamato il buono zelo machinazione, e concerto, la preſenza del Miniſtro nell' arreſto de' malvagi una inſidia premeditata, ed ha definito il male impedito per una volontà, che ſi commetteſſe, quando avrebbe dovuto dire, che la ſorpreſa trattenne quel male, che ſi volea commettere, ed impedì gl' infiniti altri, che in avvenire ſarebbonſi commeſſi. Che ſconcerto d' idee ſi è ammaſſato, per accuſare il Conſigliere Pallante! Quella, ch' è virtù, ſi dice vizio, quella, ch' è vigilanza traſporto, ed irruenza ſi chiama: e dell' adempimento del proprio dovere ſe ne forma un delitto, nè perciò è da maravigliarſi, che ſieſi avuto il coraggio di affermare, che un portamento così commendabile faccia comparire il Miniſtro inimico capitale de' Rei. Per dirſi concerto ſenza prova, capitale inimicizia ſenza cagione, ſi è dovuto abborrire il comune diſcernimento, perchè la condotta ordinaria di ſcovrire i Rei, ſorprendergli, ed arreſtargli non ha mai fiſſata inimicizia tra il Magiſtrato, e i maligni; e maggiormente pel Miniſtro Pallante, che non mai odiò le Perſone, ma il male, e che con queſti Rei per l' addietro non ebbi mai faccenda veruna, o rapporto.

Col quarto Capo continua a dire il Conſigliere Avena, che il Miniſtro per ſoddisfare al cieco impegno di far ſeguir l' unione in apparente forma di Log-

gia

gia Maſonica, ſi contentò della condizione voluta dal Polacco, che non vi doveſſero intervenire Perſonaggi ragguardevoli, e che ſe gli promiſe l'impunità ſenza l'intelligenza della Suprema Giunta, e ſenza, ch'egli aveſſe avuta queſta facoltà.

Il Polacco, come ſi è detto, nulla dice di tal voluto concerto, non fa parola della condizione, che non interveniſſero i Perſonaggi ragguardevoli, e dovendoſi preſtar fede al di lui detto giudiziale, ed all'intero conteſto della proceſſura; non ſi sa vedere, come il Conſigliere Avena abbia potuto francamente tutto ciò aſſerire, e perciò concepiſco ſperanza, che debba una volta pentirſi di avere offeſa la riputazion di un Miniſtro, che ha ottenuta ſempre mai la ſtima, e le lodi del Pubblico, pel di cui bene ha con inſtancabile coſtanza impiegata l'opera ſua nell'amminiſtrazione della Giuſtizia: ſpero, che ſi abbia a pentire maggiormente perchè credendoſi di accuſare il Conſigliere Pallante; non ha ſcuſato i Clienti, che ſempre, come dicemmo, ſon Rei di Stato, perchè, ſebbene foſſero ſtati invitati ad unirſi; tuttavolta eran di già nella determinazion di commetter quel male, che non la ſeduzione, ma la profeſſion della Setta fece loro commettere, e perciò diſſi, che l'accuſa ingiuſta da un lato, il neſſun profitto pe' Clienti dall'altro trafiggeranno il ſuo cuore, e lo ridurranno al pentimento. Si accordò l'impunità per lo Polacco alla Spia, e non al Polacco medeſimo, ed il Miniſtro Pallante poteva, e dovea legittimamente farlo, perchè egli poſſedea l'alto ſegreto della Corte per queſto affare. Tenea comunicata illimitata facoltà pel di-

ſcovrimento della Loggia, onde potea mettere in opera ogni mezzo, che alla di lui prudenza ſembrato foſſe convenevole, ed il caſo lo poſe nella neceſſità di accordare ad un de' Rei l'impunità pel mezzo dell' Incaricato, ed egli accolſe queſta bella opportunità ſenza veruno abuſo, come fu conoſciuto, ed approvato da S. M., perchè vide col ſuo ſublime Reale diſcernimento, che il ſuo Miniſtro in altro modo non potea conſeguire il diſcovrimento de' Muratori, nè appurare il tempo dell' adunanza, nè rinvenire tutto ciò, che rinvenne in quel luogo, e che in altra guiſa regolar non potevaſi in affare cotanto grave, in cui veniva violato un recente ſuo Reale Editto col perturbamento dello Stato, e coll' offeſa della Religione, anzi che condotto ſi era qual' ottimo eſtimatore del peſo degli affari: Ed è una temerità dopo le replicate Reali approvazioni il dare al Miniſtro Pallante imputazione per la conceduta impunità, anzi commette un delitto colui, che ſi prende la libertà di così indirettamente oppoſi ai venerandi giudizj di S. M. Il ſoggiugner poi, che vi volea l' intelligenza della Giunta per sì fatta impunità, è lo ſteſſo, che dire, che quel che è nel ſolo arbitrio del Sovrano, poſſa farſi dal ſuo Magiſtrato, mentre l' impunità è una grazia, che unicamente dipende dal Sovrano poter del Principe, e non dagli ſtabilimenti del Magiſtrato. Cauſa di Stato! il Principe, che parla! il Miniſtro, che eſegue i comandi! ed il Conſigliere Avena riprova, ed accuſa? E' ſegno evidentiſſimo, che queſt' Avvocato de' Rei *ad pauca reſpexit, & de facili pronunciavit*, come diſſe Ariſtotile per quei, che

che amano una ſola facoltà, a cui ſono addetti, perciò queſti tali vogliono ſpiegare ogni coſa coi ſoli poſſeduti lumi, ed in ogni coſa, che deve eſaminarſi, voglion meſcolar quel che ſanno, e profeſſano. Altro maneggio vi vuole per la difeſa de' dritti de' Principi, ed altro, e differentiſſimo maneggio per voltolarſi nella polvere del Foro. M' immagino, che il Conſigliere Avena ſappia, che colui, il quale commette un delitto, e contravviene alla legge, s' obbliga colla legge medeſima a ſoddisfar la pena nella ſteſſa minacciata, e che quando ſi vuole da queſta pena eſentare, diſpenſare deveſi alla legge, coſa, che non può farſi da altri, che dal ſolo Legislatore; non comprendo perciò come ſiaſi tanto innanzi innoltrato a dire, che alla Giunta ſi apparteneva quel, che, come mera grazia al Principe ſi appartiene: Così debbo io con mio rincreſcimento riſpondergli, perchè eſcoltivai il dono della ragione non per aver plauſi, o trovarmi ſuperiore nel diſcettare, ma ſolo per informarmi del mio dovere, e per adempirlo in profitto del ben comune. Qual' oggetto fece queſt' urto impetuoſo nel cuor del Conſigliere Avena, io non l' intendo: Il Miniſtro Pallante, e la di lui condotta contro a' Maſoni dovea deſtargli ſentimento di lode, i Maſoni, ed il Maſoniſmo infame dovean deſtargli odio, ed orrore, l' incarico di Avvocato de' Rei dovea riſvegliargli ſoltanto l' impegno di difendergli a tempo legittimo, e con legittimi mezzi, ed avendo egli traſcurato di così fare; ci da la certezza, che non bilanciò i ſuoi paſſi prima di muovergli, quel che pria fu offerto al ſuo ſpirito gli piacque, e non lo ſoſpettò.

Col quinto Capo il Signore Avena pone l' idea graziosa dell' impunità *ante delictum*, e che chi così l'accorda si fa complice, e mandante del delitto medesimo, e tal divisa vuol far prendere al Ministro Pallante per farlo comparire in veste sordida avanti la veneranda Suprema Giunta di Stato. Se l'impunità accordata si fosse per commettere un delitto, che non si voleva fare; correrebbe bene la sua massima, luogo avrebbe il ragionamento suo, ma questa impunità fu data per iscovrire un delitto, che già era determinato a farsi da Gente usa a farlo, e che pel carattere Masonico lo professava, lo avea giurato. Dunque la promessa impunità non fu *ante delictum*, ma fu fatta per iscovire il delitto, e perchè sterminar si dovea questa pernicioſa razza di uomini. La spia, com' è costume, si era compromessa di non fare arrestare il Polacco, che metteva in luce la quasi che impenetrabile unione, e così veruna parte ebbe il Ministro in fare eseguire il Reato, ma solo quella di discovrirlo per questo mezzo. Io mi avanzo a dire, che se avesse promessa l' impunità per far seguir l' unione; non si può spiegare, che promessa l'avesse, per far seguire il delitto; il quale essendosi costumato farsi, per quante volte vi fosse richiesta di affratellarsi qualche Persona; poteva anche fingersi una tal richiesta, per cogliere i Rei in atto, che si approssimavano a fare il male sul finto supposto. Se questo delitto consistesse in consumarsi il dolo, allorchè si commette; potrei dire, che chi finge una cosa per farlo commettere, è reo del delitto medesimo, ma questo è un delitto, che tiene già

il

il dolo consumato pienamente nel cuor del delinquente, ed il trovare il modo di farglielo esternare, per impedire perpetuamente il male, non si chiama aver voluto il delitto, ma aver voluto condurre i Rei a manifestarlo per via della medesima lor volontà, e perciò qualunque idea si metta alla promessa impunità, non mai la promessa impunità dimostra, che il Promettitore avesse voluto il delitto, e se vi fosse prova, la qual non vi è, che avesse voluta l'unione; voluto avrebbe non il delitto, ma il mezzo unico di discovrirlo, e provarlo.

Col sesto Capo vuol sostenere il Consigliere Avena, che la seduzione fatta ai Carcerati coll'opera altrui è divenuta dell' interesse proprio del Ministro Pallante, e perciò, non essendo più Giudice, nè mica può esser Fiscale di verità, perchè gli manca la indifferenza necessaria per lo appuramento del vero, e che i Testimonj, che debbonsi esaminare a difesa, non possono essere nella libertà di deporre al suo aspetto contra di lui medesimo l'intelligenza, il concerto, il di lui delitto. Lo spirito del Signore Avena è stato sedotto dall' altrui ciarle, che gli han fatto immaginare tali abbominevoli stravaganze, le quali divulgate nel Pubblico; han partorita una persuasione negli animi sciocchi contraria alla verità dell' avvenimento. Quale è l'interesse proprio del Consigliere Pallante in tener celata la seduzione, quando questa non è vera, e quando ancorchè vera fosse, come dicemmo, fu mezzo di scovrire il reato, e i Testimonj della difesa non

poſſono aver ſoggezione di deporre queſto mezzo legittimo, anzi il Signore Avena non può aver neceſſità di articolarla, perchè non può fino a quel punto continuare in lui il letargo, non può fino a quel tempo perſeverare in lui l'errore, che anche vera la ſeduzione, non iſcuſa i ſuoi Clienti, i quali coll'invito non potevano eſſer ſedotti eſſendo Maſoni, onde non poteva eſſere la ſeduzione, che ſtimulaſſe eſſi al male, ma la libera lor volontà, che lo fece loro commettere, e l'invito altro non avrebbe fatto, che ſuperare l'induſtria loro in volerlo covrire; perciò ſe non è vera, come vera non è, i Teſtimonj della difeſa non la potran deporre: ſe vera mai foſſe, deponendola, non deporranno un delitto del Conſigliere Pallante, per cui poteſſero avere il ſoſpettato ritegno, ma deporranno il mezzo legittimo tenuto dal Miniſtro, che non importando pel Miniſtro ſteſſo alcun carico, potranno i Teſtimonj della difeſa con pieniſſima libertà dirlo: Sicchè non eſſendo giammai intereſſe del ricuſato Fiſcale, o che non ſi deponga, perchè non vera, o perchè ſi deponga, come vera, ceſſa il ſoſpetto, che il Teſtimone tema di deporre. Ma che potranno mai dire i Teſtimonj a difeſa, ſe il Peyrol, ed il Polacco dicono di non aver trattato col Caporuota Pallante, nè di eſſere ſtati in alcun modo ſedotti, queſti ſon degni di credito pel riſpetto, che inteſi ſono delle proprie azioni, e contra una ſcienza così naturale, ed intrinſeca, l'eſtrinſeca altrui conoſcenza non vale, è ſoſpetta, e procurata con modi illeciti, e la diligenza della Suprema Giunta deve ovviare alle cabale, e raggiri de' Rei medeſimi, che vogliono in-

innanzi tempo roverſciare il Proceſſo col detrimento della ſtima del Miniſtro Pallante. Tra chi può naturalmente ſapere una coſa, e la depone, e tra chi non può ſaperla, e depone il contrario, vi è la differenza infinita, che paſſa tra la verità, e la menzogna; e chi potrà dubitare, che la Suprema Giunta accoglierà la prima, e darà una ripulſa alla ſeconda, eſaminerà allora il valore de' Teſtimonj, che ſi produrranno, li porrà in confronto di tutto il proceſſo, e delle rappreſentanze umiliate al Real Trono dal Miniſtro Pallante, e diſporrà qual conto far ſe ne debba; come oggi niun conto far ſi deve di una ricuſa diſcreditata dall' informazione, tuttochè ſiaſi data al fatto una contraria apparenza. Dove mai ſi è udito ſconvolgimento di ragione ſimile a queſto? Pretender rimoſſo dal giudizio un Fiſcale pel ſoſpetto, che i Teſtimonj della difeſa gli poſſan deporre contra un delitto, ed incontrare il ritegno di manifeſtarlo. Chi udì mai diſciplina più ſtrana, diſprezzo più grande del Magiſtrato? Egli è un' aſſurdo così grave, che quanti rei ſono, e ſaran per eſſere nel carcere, poſſono trovare il modo di non aver mai i lor Giudici; ſol che poteſſero ſceglierſi per Avvocato il Conſigliere Avena, perchè queſto proporrebbe, di tener preparati Teſtimonj a deporre un delitto contra di quelli, e che perciò ſon recuſabili, affinchè i ſuoi Teſtimonj perdeſſero la ſoggezion di deporlo, e con un progreſſo infinito così far potrebbe contro agli altri da ſorrogarſi, fino a che godeſſero la vita quei, che ſono indegni di goderla.

COl ſettimo Capo *eaſdem inflat Tibias* il Conſigliere Avena: ripete, che la cauſa de' carcerati è divenuta propria del Conſigliere Pallante, che fece ſeguir l'impunità ſenza l'intelligenza della Giunta colla ſcarcerazione del Polacco, e che avendolo fatto paſſeggiar libero per tre meſi dopo il delitto, lo fece di nuovo incarcerare, e fecelo nelle carceri trattar lautamente dallo Scrivano Baroncino, per allettarlo a mantenere il ſegreto, e che dopo ricevuta la premeditata ſua depoſizione, gli diè nuovamente la libertà contra l'unanime ſentimento della Giunta, che eſaminar dovea, ſe come Reo principale potea goder l'impunità promeſſa *ante delictum*.

A queſte ſtranezze largamente di ſopra ſi è riſpoſto. Dell'autorità, di cui era inveſtito il Miniſtro Pallante, e del legittimo uſo, che ne fece, ſi è baſtevolmente di ſopra ragionato. Che la Suprema Giunta non potea prendere ingerenza in quelche era ſtato trattato nel Real nome con Sua Eccellenza il Signor Marcheſe Tanucci, ſi è detto a ſufficienza, e così non fa d'uopo dirne altro, per non infaſtidire ulteriormente i Signori della Suprema Giunta di Stato; ed in riguardo alla nuova incarcerazione del Polacco, ed alla depoſizion giudiziaria del medeſimo, è noto al Signore Avena, ed alla Suprema Giunta, che alcuni dei Signori, che la compongono vollero eſſere informati in qual modo eraſi al Polacco data l'impunità, il perchè eraſi poſto ſubito in libertà, e come non eraſi ricevuto il di lui detto; ed il Conſiglier Pallante diſſe ſinceramente tutto quelche era accaduto autorizzato dalla Reale approvazione, e per dileguare ogni dubbio nella men-

te

te de' Miniſtri, a' 27. Giugno umiliò nuova relazione a S. M. proponendo arreſtarſi il Polacco, ed eſaminarſi; e la M. S. lo approvò facendo ſempre ſalva rimanere l'impunità accordatagli, e perciò così fu fatto, e rimeſſo di nuovo nella ſua libertà, e di nuovo il Miniſtro Pallante riferì l'eſecuzione di queſt'altro paſſo a S. M., che ſi degnò di approvarlo puranche. Qual più eſatta Religione di queſta può uſare un Miniſtro nella condotta di una cauſa? Non fa azione, che non ſi riferiſca, e ſi approvi da S. M., non fa incarcerare il Polacco di ſua volontà; ma per rimuovere i dubbj dall'animo de' Miniſtri ſi determinò a farlo colla Reale approvazione, acciò lo ſentiſſero, ed anche per non dare occaſione ai Rei di cavillare; Laonde non ſi può intendere, come ſi dica, che fu data la libertà al Polacco contra l'unanime ſentimento della Giunta, quando ſi dovea mantenere a lui la grazia promeſſagli pel mezzo dell'incaricato, quando di queſta la Giunta era informata, come informato eſſer ne dovea il Signore Avena, giacchè tutto ſeguì paleſemente, e con buona fede, e quando la Giunta fu quella, che conſegnollo al Padrone, così in forza dell'impunità promeſſagli, come perchè ritrovavaſi infermo. D'onde mai ſi trae, che il Conſigliere Pallante diè opera per la nuova carcerazione del Polacco, e pel ricevimento della di lui depoſizione, ed in qual guiſa s'inventano i maneggi fatti dal Miniſtro per mezzo dello Scrivano Baroncino nel carcere, per fargli ſerbare il ſegreto? L'unico ſcopo è di malignare il Miniſtro, e perciò ſi ſentono queſte invenzioni ſenza alcun

fondamento contra il medesimo, il quale fu sempre alieno da tali bassezze, anzi che usò sempre in ogni affare una scrupolosa delicatezza, e sollecitudine d'animo, acciocchè non gli scappasse di veduta il vero. Si fece altresì nota allora l'enormissima impostura di aver trattato in occulte conferenze col Polacco, e col Peyrol, il quale niente ne depose, come anche nulla ne disse il primo, non ostante che se il primo deposto l'avesse, avrebbe potuto lusingarsi di risparmiar la pena, che gli sovrasta, anche attesi i favori, che a dismisura, e a larga mano gli dispensano i dilui Protettori.

Coll'ottavo Capo si addossa un nuovo delitto al Ministro, perchè si dice, che dovea far carcerare il Marselli Padron del Casino, come quello, ch'era incorso nella medesima contravvenzion dell'Editto, e che non lo fece, per travagliare unicamente i Muratori, e così opponendosi, trae biasimi, d'onde lodi, ed elogj dovrebbe trarre, mentre chiaro dal processo riluce, che il Marselli nulla sapeva dell'unione della Loggia nel suo Casino richiestogli per divertimento dal Francese, col di costui biglietto, che sta negli atti concepito co' termini di richiesta per diportarsi una giornata, perciò sarebbe stata ingiustissima cosa il dar molestia ad un Galantuomo, che niente inteso del reato, compiacque il Francese con dargli il Casino per un giorno, a cagion di essergli corrispondente in una cosa da niente, giacchè istruiva il dilui figlio della sua lingua, ed i Signori stessi della Giunta da principio conobbero l'innocenza del Marselli, ed approvarono la condot-

dotta del Miniſtro in non aver dato contra di quello verun paſſo, o di arreſto, o di mandato, e nella rappreſentanza fatta a S. M. non ommiſero di teſſer' elogj allo ſteſſo Miniſtro. Con qual fronte dunque diceſi ora, che nel proceſſo non ſiavi prova dell' innocenza del Marſelli, ſe di queſta parla il biglietto, ſe di queſta più del biglietto parla la natura della coſa, ſe queſta pienamente dalla Giunta fu riconoſciuta? Il Conſigliere Avena, per effetto di ſua natural felicità in credere l'impoſture, ha avuto il coraggio di ſcrivere, ed aſſaſtellar tanti fatti, taluni de' quali vengono intieramente combattuti da tutto il conteſto della giudizial proceſſura, ed altri ſi ſono intieramente ſcoverti falſi, e ſmentiti colle decretazioni del Principe, e colle deciſioni della ſteſſa Suprema Giunta.

Siegue il Signore Avena a dire, che Giovanni Murc Servidore del Muratore Mayer, non fu mai dimeſſo, ſe non dopo l'informazione, ed al contrario al Padron del Caſino non ſi diede moleſtia alcuna. Non ſi può paragonare un' oggetto coll'altro, ſe non ſi eſaminano di ambedue le circoſtanze: poſti in confronto il Murc col Marſelli, ſi ravviſano le differenze, e ſi giuſtifica la differente condotta. Il Marſelli vien richieſto del Caſino da un Maeſtro di lingua Franceſe del ſuo figlio per lo divertimento di un giorno, lo confeſſa, lo giuſtifica con eſibire il biglietto della richieſta fattagli per un fine innocente, ed ecco ſvanita ogni ragion di ſoſpettare contra il Marſelli. Il Murc ſta a guardar l'adito del Caſino per volontà del ſuo Padrone ad oggetto di ſpiare, ſe venuta foſſe Gente ſtraniera, ed

allorchè vede, che la Gente di Corte ſorprende il Villano affittator del Caſino aſſiſo ſopra un poggiol di fabbrica, corre ſubito a darne l'avviſo. Non ſembrano al Signore Avena queſte operazioni atte a ſomminiſtrar baſtanti ſoſpetti a credere intelligente, e complice dell'adunanza de' Muratori un' uomo, che così veglia per loro in atto, che ſtan commettendo il male? e come può egli pretendere, che così ſi trattaſſe il Marſelli, come fu trattato queſto Servidore, contra del quale non ceſſava il ſoſpetto, ſe l'eſito dell'informazione non aveſſe pria dimoſtrato, ch'egli vegliando pe' Muratori, non aveva intelligenza di ciò, che facevano colà radunati? Non è dunque vero, che il Conſigliere Pallante di ſuo capriccio lo ſcarcerò, ma l'intiero corpo della Giunta col decreto di *conſignetur* lo liberò: Queſta ſola menzogna regiſtrata ne' Capi aggiugne luce alla gloria del Miniſtro, e da de' calci alla ricuſa, che ad evidenza accuſa il Miniſtro, o per dir meglio maledice il Miniſtro, perchè ove non ſon fatti criminoſi, ove la condotta è plauſibile, *maledicta ſunt, Hæc accuſatio crimen deſiderat.*

COl nono Capo ſempre battendo il chiodo del concerto, e della ſeduzione, crede falſa l'informazione, e perchè i Teſtimonj dell'invenzione non han dovuto parlar del Polacco, a cui fu promeſſa l'impunità, per renderlo fabbro dell'inganno, e perchè deve mancarvi il foglio, in cui ſcriſſero i rinvenuti Muratori i lor nomi, cognomi, e la lor Patria, per non farvi apparire pur anche ſcritto il nome del Polacco concertato a ſedurre. Chi non ſi ſtancherebbe

be all'improprietà di queſte voci, a queſto perpetuo ſupporre, e credere per ingiuriare acerbamente il Miniſtro, per dir, che è reo, che l'altrui cauſa ſi è fatta ſua, e ch'è capitale inimico de' Carcerati? Come ha voluto ſognare l'Avvocato de' Rei, che non venga il Polacco nominato da' teſtimonj, quando il contrario rilevaſi dal proceſſo? E poi che delirio è mai queſto, che, ſe per avventura non ſi foſſe da' Teſtimonj nominato il Polacco, ſarebbe falſa l'informazione? non è forſe queſti quel Polacco, a cui ſi promiſe l'impunità, per diſcovrir la Loggia? ed in conſeguenza ſerbar dovendoſegli la promeſſa, che colla Sovrana intelligenza gli era ſtata fatta; non doveaſi queſti ſcrivere nell'informazione in ogni caſo, o che i Teſtimonj nominato l'aveſſero, o che nò; Come s'intende cangiato il vero, ſe queſto rimane nel ſuo intiero, tutto che foſſeſi taciuto il Polacco nella informazione, che tacer ſi dovea, che ſcarcerar ſi dovea dopo la ſorpreſa, per mantenergli la promeſſa dell'impunità? E qual delirio è mai quell' altro, che l'informazione è falſa, perchè non vi deve eſſere il foglio de'nomi de'Muratori, per non farvi apparire il nome del Polacco, ſe con giuſtizia apparir non vi dovea, perchè eraſegli promeſſa l' impunità? Queſto ſecondo motivo di dirſi falſa l'informazione, oltre di non reggere, come ſi è detto, contiene un' altra ſtomachevoliſſima menzogna, perchè è noto al Signore Avena, è noto alla Giunta, che un tal foglio non è rimaſto in mano del Conſigliere Pallante, ma fu rimeſſo a S. E. il Sig. Marcheſe Tanucci in quella breve relazione, con cui ſe gli diè parte della ſeguìta ſorpreſa; Queſto ſolo mendа-

dacio de' Capi, è ſufficientiſſimo a mio credere a ſmentirgli, a fare arroſſire il di loro Autore, a far decretare dalla Giunta, che ſi rigettino, a fare alzar la voce al Pubblico, che il Conſigliere Pallante in realtà è uomo di ſomma gloria, a far gridare i Muratori ſteſſi dal carcere, che meritevolmente furono ſorpreſi, a far piangere il Conſigliere Avena per lo roſſore di aver poſto in mezzo tante invenzioni offenſive di quel Miniſtro, ch' egli ſteſſo conoſcer deve eſſer degno di eterna laude.

COl decimo Capo ſi rinnova l' accuſa contra del Conſigliere Pallante, che per mantenere occulto il ſuo inganno concertato a mani unite col Peyrol, col Polacco, e col Clarinè; abbia dato ad intendere, che la dinunzia gli fu fatta da Perſona innominata, e colla condizione dell' impunità, laſciando eſpoſti i poveri, ed infelici carcerati all' oppreſſione.

Sta ſcritto come la faccenda addivenne; lo ha detto replicate fiate il Conſigliere Pallante ſteſſo; fanno eco a lui i Teſtimonj, e le confeſſioni de' Rei; e la verità compariſce nel naturale ſuo aſpetto. Vuole il Signor Avena, che appaleſata ſi foſſe la ſpia. Pretende adunque egli, che manchi allo Stato queſt' altro utiliſſimo mezzo da governarlo? Se egli deſſe una breve occhiata ſopra tutta la ſtoria delle Nazioni; troverebbe, che tutte han fatt' uſo delle ſpie eſploratrici de' loro interni, ed eſterni nemici, e ne han ſempre mai conoſciuta, e ſperimentata l' utilità, particolarmente ne' mali gravi, ed occulti, che mettono in periglio la pubblica ſalute: non ſon rari gli eſempli, che la Storia ci ſomminiſtra,

ne'

ne' quali pel mezzo di queſte ſpie ſi ſono ſcoverte delle congiure periglioſe allo Stato, e degli altri graviſſimi mali; onde fu in tutte le Nazioni, ed in tutti i tempi pregiato queſto mezo delle ſpie, particolarmente quando le loro dinunzie contenuta aveſſero coſa, che aveſſe avuto rapporto alla pubblica ſicurezza, appunto come maggior cura ſi adopera quando ſi tratta d' un periglio, per cui un' intiero edifizio crollar poſſa, che di quello, quando ſi tema, che ne poteſſe rovinare una parte. Per diſtruggere un mezo così utile al pubblico, altro non vi vorrebbe, che ſeguir lo ſconſigliato ſentimento del Signor Avena, ſcovrir queſte ſpie, appaleſarne i nomi, e negando così loro il meſtiere, ſcoraggiarle, e determinarle a mai più parlare dentro gl' orecchi di chi governa; faccia egli indietro i ſuoi paſſi, e dica, che ha fatto bene il Signor Pallante a non manifeſtar la ſpia de' Muratori, come ſo bene anche io, che ne ſo uſo ne' giuſti ſopra nominati limiti, ed a perſona alcuna non le paleſo. Ma qual pro, ſe ſi ſapeſſe queſta ſpia, qual male, che non ſi ſappia, quantevolte queſta ſcoverta non influiſce all' appuramento di alcuna circoſtanza del fatto, e quando tutto il vantaggio ſi ricava in non manifeſtarla? S' egli è permeſſo col Bando all' Arrendator del Tabacco, ed a' ſuoi Subaffittatori di aver le ſpie, e non ſi poſſono obbligare a paleſarle, e trattaſi di ſemplice intereſſe pecuniale; come vuole poi l' Avvocato de' Rei, che il Conſigliere Pallante foſſe ſtato obbligato a manifeſtar la ſpia, che ha denunziato e ſcoverto un delitto di Stato, un male attaccante la pubblica ſicurezza, il qua-

quale troncato, ſi ſono prevenuti infiniti, e graviſſimi mali, che potevan naſcerne? (1) Il Conſiglier Pallante ogni coſa ha riferito al RE; e queſta diſdicevol maniera di difendere i ſuoi Clienti tenuta dal Signor Avena non da verun fondamento da imputarſi il Caporuota Pallante, che le leggi non permettono accuſarſi in tal guiſa.

L'Undecimo Capo concegnato con oſcurità, al miglior modo, che ſi può intendere, contiene, che i Capi umiliati al RE lo fecero rimuovere da Commeſſario, e paſſare al carico di Fiſcale, e che perciò, ſoſpetto il Miniſtro in una cauſa, avendo avuta la ricuſa il ſuo effetto, non deve intervenir nell' altra; tanto più, che eſſendo ſtato rimoſſo da Commeſſario; l' animo ſuo è già eſarcebato, ed è divenuto inimico capitale de' carcerati.

Comprenda meglio il Signore Avena la Real Volontà dichiarante a' 6. di Luglio, che il Conſigliere Pallante non è ſoſpetto in queſta cauſa: Umiliò egli colla ſua moderazione quanto era occorſo in queſta dipendenza, ed il RE deciſe „ che i Capi non „ ſolamente non eran propoſti nelle debite forme, „ ma che *erano inſuſſiſtenti* „ (2) come ſi è veduto,

(1) Capitoli dell' Appalto del Tabacco *fol.* 12. §. *XI.* in *fin. Ben inteſo però, che non ſarà obbligato l' Arrendator Generale di paleſare il nome della ſpia, a qualſiſia perſona, ancorchè foſſe lo ſteſſo delegato; e lo ſteſſo s' intenda accordato a' ſuoi Subaffittatori.*

(2) Veggaſi il R. Diſpaccio de' ſei Luglio.

to, che ſono effettivamente; e perchè queſt' ultimi nella ſoſtanza ſono gli ſteſſi, che que' primi; è ſovrana volontà del Re N. S., che non ſi ricevano, giacchè col R. Diſpaccio de' 30. Luglio rimettendo alla Suprema Giunta la ſupplica de' Rei contenente que' primi Capi di ricuſa contra il Conſigliere Pallante, comandò la M. S., che „ la Giunta vedeſſe, „ e ne faceſſe l' uſo, che conveniva, ed era di giu„ ſtizia, e ſe *altri Capi di ricuſa contro lo ſteſſo Pal*„ *lante*, *come Fiſcale* ſi preſentaſſero nella forma „ legittima, faceſſe anche de' medeſimi l' uſo, che „ conveniva, ed era di giuſtizia „. Ecco dunque, che il R. Diſpaccio parla di *altri Capi di ricuſa*. Sicchè non eſſendoſene propoſti de' nuovi, ma quegli ſteſſi, che prima ſi propoſero, e che furono col poco innanzi mentovato R. Diſpaccio dichiarati inſuſſiſtenti; non debbon queſti riceverſi. Non so capir perciò a quel fine abbia impiegata il Signore Avena l' acrezza ſua nel vile oggetto della fallacia del Sillogiſmo. Dove ſono le due cauſe? dove ſta deciſa la ſoſpezione in una cauſa, e perciò il ricuſato non può intervenir nell' altra? Sa dividere le parole, ma non sa divider le coſe; Quì non abbiamo, ſe non che una ſola iſteſſiſſima cauſa, ſempre i Capi della ricuſa ſono ſtati gli ſteſſi, ma abbiam di vantaggio, che il Re gli dichiarò inſuſſiſtenti, perciò la giuſta illazione è queſta, che ſe la M. S. ſovranamente ha pronunziati inſuſſiſtenti i Capi, non eſſendovi coſa nuova, nè nuovi Capi, nella preſente dipendenza debbono eſſere rigettati, perchè i primi, ed i ſecondi hanno una medeſima indole, ed uno ſcopo medeſimo, ed altro non gli diſtin-

ſtingue, che la varietà del tempo per le due volte, che ſi ſon dati, la varietà de' canali, pe' quali ſi ſono indrizzati; perciò in forza dell' oſſequio dovuto al venerando oracolo di S. M. altro non rimane a fare, che il pronunziarſi dalla Suprema Giunta un decreto dell' eſecuzione del Sovrano volere. Il Signore Avena pretende di più, che avendo S. M. preſcritto il paſſaggio del Conſiglier Pallante da Commeſſario a Fiſcale, non lo ha ſuppoſto indifferente, come ſe S.M. eſpreſſa non aveſſe la cagione di un tal paſſaggio, allorchè ſignificò alla Giunta, che ſi moveva a così determinare, per chiuder la via a' cavilli de' Ricuſanti. Il fine della deliberazione determina qual queſta foſſe; Il RE lo fa paſſare, per chiuder la via a' cavilli, ed il Signor Avena conchiude, che non lo ha ſuppoſto indifferente; Io conchiudo meglio, che S. M. volle chiuder la via a' cavilli, ed il Signore Avena pretende, che la Giunta glie la tenga ſpedita, ed aperta! Interpetrare nella volontà Reale un fine ſuppoſto, è lo ſteſſo che voltar gli occhi altrove, per non guardare il fine ſpiegato: Se io non aveſſi altro, che le dichiarazioni di S. M. di conoſcere i Capi inſuſſiſtenti, di voler non Commeſſario, ma Fiſcale il Conſigliere Pallante, per chiuder la via ai cavilli de' Rei; avrei potuto con queſte ſole Reali dichiarazioni ſoſtener con coraggio, e con iſpirito troppo ben rinfrancato, che il Conſigliere Pallante continuar deve il ſuo intervento, riſparmiandomi da ogni faſtidio di riſpondere a' Capi.

Si vegga finalmente il peſo dell' ultimo Capo, col quale, dopo avere il Conſigliere Avena ripetute le co-

cose dette negli altri Capi, ebbe il coraggio di aggiugnere, che il Caporuota Pallante fè carcerare un tal Michele Ponzard, a cui l'Avena ha creduto buono dare il nome di *Negoziante Francese*, ad oggetto d'indurlo a fingersi la persona di quel Polacco, che nella Loggia fece il Novizio, che doveva alla Società Masonica affratellarsi per così covrire la scarcerazione del medesimo. Primieramente io non so intendere, come abbia potuto il Signore Avena concepir questa stranezza. Il Polacco, la di cui persona si pretende, che occultar si volesse, liberamente passeggia per Napoli; egli è noto ai *Francs Maçons*; questi possono sempre mai riconoscerlo, ed il Signor Avena tanto stolto stima il Consigliere Pallante, che dopo tutto ciò avesse creduto di poter fare da altri mentir la persona del Polacco, tanto più quando uopo non sarebbe stato il mentirla? Imperocchè qual ne sarebbe stato l'oggetto? quello forse di covrir la scarcerazione del Polacco stesso, come ha inventato l'Avvocato de' rei? Certo egli è, che il Consigliere Pallante bisogno non aveva di nascondere un passo regolarissimo da lui dato. Si era promessa colla R. approvazione di S. M. l'impunità per lo Polacco all'Incaricato, che diè la notizia della Loggia, doveasi dunque in vigor di questa liberare, ed il Consigliere Pallante perciò fecelo scarcerare. Quale adunque è la sconcezza, che riconosce in quest' oprare l'Avvocato de' rei, che ha creduto volersi nascondere dal Ministro?

Il Ponsard, che oggi si fa comparire in iscena colla Maschera di Mercadante, tre mesi continui dopo la sua

ſua carcerazione ſe n' è ſtato in un perfettiſſimo ſilenzio; ora tutto inſieme, eſſendoſi fatto entrar nell'intenzione del Signore Avena, è uſcito in campo, e nel tempo ſteſſo, che ſi è propoſto ultimamente queſto novello Capo di ricuſa, ſi è fatto parimente ricorrere queſti al RE col bel pretetto di dolerſi della carcerazion di tre meſi addietro. Ma non avvertì il Signore Avena, che come la verità compariſce ſempre in un' eguale, e ſicuro ſembiante; così la menzogna di ſua indole cangia ſovvente aſpetto, e colori; Quindi avvenne, che nel ricorſo il Ponſard diſſe, che dopo eſſere ſtato per ordine del Conſigliere Pallante nel giorno dei 9. Marzo carcerato, veniva continuamente dai cuſtodi richieſto a dire, che egli foſſe uno di quei della comitiva di Capodimonte, che il Miniſtro Pallante avrebbe penſato di farlo mettere in libertà; e 'l Conſigliere Avena allo incontro ha aſſerito nel Capo, che il Caporuota Pallante per occultare intieramente il Polacco, aveſſe fatto carcerare il Negoziante Franceſe Michele Ponſard, e tenutolo per due meſi carcerato, aveſſe preteſo da quello, che atteſtato aveſſe, di eſſer egli ſtato colui, che doveva eſſere ricevuto Maſone nella ſera della ſorpreſa, e che a lui foſſe ſtata promeſſa l'impunità. La varietà è notabile, ma ſtimata forſe neceſſaria dall'avvedutezza del Signor Avena per farla corriſpondere all'inventata favola della complicità nel delitto del Miniſtro Pallante, ſtudiata per ſoccorrere, come egli penſa, a' ſuoi oppreſſi liberi Muratori. Ha però malamente tirati i ſuoi calcoli, perchè lo ha ſmentito lo ſteſſo ricorrente, con cui ha avu-

avuta non lodevole intelligenza, ed al quale ha pure procurata per quest' affare ſtrenua protezione. E ſi è avuto eziandio lo ſpirito di fargli continuar la ſcena con farlo girare in compagnia di un tal D. Vincenzo Pantano pe' Signori Miniſtri della Giunta, e con farlo introdurre anche nella ſteſſa Giunta per deſtare in que' Signori ſenſi di pietà, e compaſſione, ed impudentemente ſe gli ſon fatti anche preſentar de' ricorſi contra il Caporuota Pallante domandando emenda de' danni per la ſofferta carcerazione: Ma qual pro ne traſſe il Signore Avena pe' ſuoi Clienti, ſe nulla queſto nuovo Mercadante da ſcena declamò intorno all' eſſerſi voluto sforzare a mentire il nome del Polacco, che occultar ſi voleva? Ma ſe gli tolga finalmente la maſchera, e ſi vegga chi mai ſia queſto Franceſe Ponſard. Confeſsò egli ſteſſo, ſiccome rilevaſi dai certificati dello Scrivano Fiſcale Domenico Barone, che circa tre anni ſono fuggì dalla ſua patria per complicità in un' omicidio, e recoſſi a queſta Città, dove non ha molto fu carcerato per controbando di carte. Il ſuo meſtiere era quello d'intenderſela nella marina con alcuni Mercanti di Barche per far de' controbandi, ed altri maneggi per vivere. Eſſendomi anche io dovuto informare per comando di Sua M. della di lui condizione; ho trovato, che ſia egli un vagabondo miſerabile, ſenza profeſſar alcun' arte, o meſtiere alcuno, ed uomo di queſto carattere fa oggi la figura di Mercadante, accuſa un Miniſtro del Re, ſi dole di eſſere ſtato carcerato? Non avrebbe certamente egli il coraggio di ſoſtener queſta ſcena, ſe non gli foſſe ſtato inſinua-

ſinuato, ſe non foſſe ſtato iſtruito, e non veniſſe protetto.

engaſi ora a veder chi ſia il difenſor di queſto Vagabondo quel D. Vincenzo Pantano. Egli è natò dalle brutture della Plebe, è ſtato Soldato Militare, ed oggi con un' indegnità, che fa ſtomaco, ed orrore, ſi è poſto a trattare la preclariſſima artè della pace, ed è uno di quei, che han fattà continua, ed inſtancabile aſſiſtenza ai liberi Muratori allorchè venivan detenuti nel R. Collegio del SS. Salvadore, ed ora non laſcia di preſtar loro la ſuà operà in queſto nuovo belliſſimo ritrovato. E ſi tollera, che venga malmenata da gente di queſta fatta la riputazione d' un' oneſto Miniſtro? E comè può lo ſteſſo Conſigliere Avena tollerarlo? L' impegno di difendere in una mal' inteſa maniera il delitto de' ſuoi Clienti lo ha diſperatamente traſportato a tal precipizio, donde malagevolè gli riuſcirà il liberarſene, ſe una volta finalmente animato dai ſentimenti della ſua oneſtà, non confeſſerà il commeſſo errore, e ſinceramente proteſterà, ch' egli o dalla ſua paſſione, ò da altri ſia ſtato ſedotto a diſſeminare sì fatte follìe, e ceſſerà di dire, che il Conſiglier Pallante abbia contra le maſſime della rettitudine berſagliati gl' innocenti Clientoli ſuoi.

L' imputazione dal Ponſard data al Conſigliere Pallante affatto coerenza non ha colla ricuſa, perch' egli gravaſi ſolamente della ſua carcerazione, ed in ogni caſo ora, che vedeſi nata, non già del corſo del giudizio, ma nel principio della cauſa, non può formare capo di ricuſa per eſſer ſoggetto, come

gli

gli altri tutti, alla preſcrizione. Nè vale, che da queſta graziosa invenzione naſcer ſi faccia altresì carico di nemicizia capitale contra il Conſigliere Pallante, e di eſſer divenuta queſta dipendenza cauſa propria del medeſimo, perchè ella è queſta una *recriminazione*, come non ha avuta ripugnanza lo ſteſſo Signore Avena di chiamarla; ed in conſeguenza un ſingolariſſimo, ed inuſitato modo di ricuſare i Miniſtri abborrito dalla ragione, e riprovato dalle leggi, le quali non permettono, che le ricuſe abbiano per oggetto d'allegare la complicità del Miniſtro nel delitto, di cui ſi tratta. Imperocchè ſe non è permeſſo ad un privato di riaccuſare, proibendolo tutte le leggi, e ſpecialmente la Prammatica unica *de reaccuſationibus*; come ſi fa lecito il Conſigliere Avena, di abuſare del ſuo officio, e chiedere inſtantemente, che ſi dia luogo contra il Caporuota Pallante alla recriminazione, che con uno ſpirito ſoverchio inſolente ha dedotta in nome de' ſuoi Clienti per la luſinga di roveſciar su di quello il delitto commeſſo? Laonde egli pretende, che ſi faccia una legge tutta nuova, e deſtruttiva di tutti i giudizj criminali; di darſi ai Rei la facoltà di chiamare innanzi al Magiſtrato, che ha la conoſcenza della cauſa, il Giudice inquiſitore: Ma ſi replica graziosamente, che la riaccuſa ſi è fatta non col diſegno di render colpevole il Conſigliere Pallante, ma ſoltanto di farlo ſoſpetto. Che bell'arte di penſare! Se è ſoſpetto come Autor del delitto, ſecondo l'idea del Signore Avena, ed i ſuoi Clientoli ſono innocenti, neſſuna parte coſtoro vi hanno, ed ecco, che per lo mezzo d'una ſo-

ſpe-

ſpezion del Miniſtro ſi fa mancare qualunque miſfatto, e ſi pretende contro all' ordine ſtabilito de' giudizj di fare un' anticipata difeſa. Ed è conveniente, e conforme alla ragione d'introdurre queſto nuovo modo di proporre ſoſpezioni? Abolire in un tratto il delitto per gli accuſati, e tutto intieramente attribuirlo al Miniſtro inquiſitore, è un colpo di una nuova legal filoſofia del Signor Conſigliere Avena, giacchè ſe valer doveſſe la ſoſpezione, che ſebben diſtinta l'abbia in più capi, pure tutta la fa agirare ſull' ordine dato dal Miniſtro Pallante (come egli ſteſſo ſi eſprime) perchè il delitto ſi foſſe eſeguito, e che non vi era l'intenzion di commetterlo, ſarebbe queſta una deciſione, che apertamente, e ſenza eſitazione alcuna dichiarerebbe la reità del Conſigliere Pallante. Ma venda il Signor Avena queſte materie impure ad uomini privi di buon ſenſo, e non già a' Miniſtri, che ſono uſi per lunga eſperienza a formare i loro decreti ſu de' principj tratti dagl' intimi ſemi della ſapienza.

Di già ſi è veduto, che queſt' accuſa in qualunque modo la voglia figurare il Conſigliere Avena, ſe vera foſſe, non eſcluderebbe all' intutto i Muratori dal Reato; e ſi è veduto quanto ella ſia falſa, e come è combattuta dalla natura del fatto. Ma fingiamo nuovamente, che ſoſſiſta per ſecondare per poco il piacere del Signor Avena; la Suprema Giunta non può prendere conoſcenza delle mancanze, ſe vi foſſero, del Caporuota Pallante, perchè non ha poteſtà di giudicarlo; e tanto più ora, che la M. del Sovrano ha incaricato me particolarmente d'in-

d' informarmi su i ricorsi dati dal Ponsard ; non può la Suprema Giunta conoscere di quelli , e dichiarando sospetto il Consiglier Pallante per questo titolo; verrebbe a decidere, che sia delinquente con manifesto abuso di sua autorità, cosa, che non può temersi affatto dalla saviezza de' Senatori della medesima, i quali sanno i confini della loro Giurisdizione.

Quante sconcezze desidera il Signor Avena per evitare l'intervento del Caporuota Pallante , del di cui valore ha egli pruove , che sommamente gl' increscono. Ragioni egli così, perchè si troverà bene ne' conti: l'orroroso misfatto de' miei Clientoli è indubitato: Prima di commetterlo ne sapevano il peso per la recente proibizione contenuta nella veneranda Legge del Re: Vollero essi volentieroſi contravvenirvi, come vi aveano sempre mai contravvènuto: Dunque loro sta bene il gastigo , ancorchè il Consiglier Pallante concorso vi fosse coll' opera sua a scoprirgli, la quale gli avrebbe eccitati Delinquenti, e non Innocenti, consapevoli del male , e non ignoranti, preparati a commetterlo, come erano usi di fare sovente, e non senza la intenzione di farlo. Così ragionando, lascerà di turbare la pace del Consigliere Pallante, che fece ciò, che gli conveniva fare, e quello, che era uopo pel servigio di DIO , del Re , e del Pubblico: *Gloria, ac virtus infensos habet , ut nimis ex propinquo diversa arguens*, diceva l'anima grande di Tacito.

E con qual fronte mai si asserisce davvantaggio , che il Casino fosse stato dato a richiesta dello stesso Consigliere Pallante colla promessa dell' impunità al Pa-

Padrone, ſe queſti è un galantuomo diſtinto; ha confeſſata la richieſta fattagli dal Franceſe; ne ha paleſato il motivo; ed in comprova eſibì il ſopraccennato biglietto. In ſomma tutte le linee impropriamente ſi ſon tirate per calunniare il Miniſtro, e per darvi maggior colore, ſi è dato anche ad intendere, che il Marſelli ſia congiunto del Conſigliere Pallante, e pure ci ſiamo aſſicurati, non eſſervi tra' medeſimi parentela di ſorta alcuna, e lo ſteſſo Marſelli lo ha pur anche atteſtato (1).

Comprenda una volta l' Avvocato de' Rei, che ſe il Conſigliere Pallante, anche ſecondo egli ſtraniſſimamente ha figurato, aveſſe procurato, che l' unione ſi faceſſe, aveſſe provveduto il Caſino, ſervito ſi foſſe di qualcuno de' rei per riuſcirci, e diſcovrirgli; altro egli fatto non avrebbe, che gittare una trappola in quel luogo per incappare i nemici dello Stato, e del RE. Che forſe il Conſigliere Pal-

(1) *Io ſottoſcritto D. Benedetto Marſelli oriundo della Città di S. Germano Cittadino Napoletano Privilegiato dichiaro, che mai è paſſata parentela tra me con il Signor D. Gennaro Pallante Regio Conſigliere, e Caporuota della G. C. della Vicaria Criminale, tanto per linea maſcolina, quanto per linea feminile; E perciò per eſſer la verità ne ho fatta la preſente dichiarazione ſottoſcritta di mia propria mano: Napoli otto Settembre mille ſettecento ſettantaſei 1776. Io Benedetto Marſelli dichiaro come ſopra = La ſudetta firma è di eſſo D. Benedetto Marſelli = Notar Paſquale de Vito di Napoli.*

Pallante avrebbe fatti divenir Maſoni i ſuoi Clienti? Egli forſe avrebbe loro inſpirato il peſtifero veleno, quandochè queſti ne avevan pieni i lor cuori, e ſarebbe convenuto anche ingannargli per farglielo vomitar nel Caſino? Quanto dice il Signor Avena, e quanto immagina avrebbe fondamento quando i ſuoi Clienti non foſſero ſtati Maſoni, e Maſoni gli aveſſe fatti divenire il Conſigliere Pallante, e quando, allorchè foſſero ſtati fatti divenir Maſoni, non aveſſero eglino conoſciuto il peſo del reato, e così dimoſtrerebbe, che l'unico reo ſarebbe il Caporuota Pallante, e che i ſuoi Clienti cogli occhi bendati, e colla fune della ſeduzione al collo furon traſcinati a quel luogo: Ma poſta l'idea indubitata, che queſti profeſſavano per carattere il Maſoniſmo in qualunque maniera ſi foſſe fatto il maneggio per diſcovrirgli, queſta qualunque maniera ſempre orna d'infinite laudi l'Autore del diſcovrimento. Più pronti eſſer dobbiamo a porre il noſtro medeſimo intereſſe piuttoſto, che l'intereſſe dello Stato in periglio, e per quel, che appartiene al noſtro particolare, abbiamo a combattere più volentieri per l'onore, e per la gloria, che pe' comodi, e per le utilità; ma il Conſigliere Pallante è un perſonaggio, che ſempre è ſtato diſpoſto a ſagrificare al ben dello Stato la propria gloria, ed anche la vita ſteſſa; tanto che ſe gli può dir meritamente col Principe della Romana eloquenza: *Sudavit pro communibus commodis, adivit inimicitias, ſubivit ſæpe pro Republica tempeſtates, cum multis audacibus, improbis, nonnunquam etiam potentibus dimi-*

micavit (1). E perciò il Signor Avena dovrebbe tacere contra un Magistrato, che nudrisce questi eroici sentimenti, dovrebbe far eco alle approvazioni del RE N. S., che per tale lo ha sempre riconosciuto, dichiarandosi contentissimo della di lui condotta, ed in conseguenza non degno di esser ricusato tanto impropriamente in un' opera, in cui con sì lodevol maniera si è guidato.

Superfluo stimo altresì esaminare separatamente i sei Capi di ricusa dati all' Attitante D. Francesco Baldassarre, perchè senza trascurare quest' altro carico, che il RE mi ha dato, vi ho pienamente adempito colle risposte date ai Capi contra del Ministro, la condotta del quale da me giustificata per tanti aspetti, del pari giustifica quella del Baldassarre, a cui il Signor Avena ha dato a bere l'amaro, ed il dolce in una dose, perchè pria gl' imputa di essere stato istrumento di criminosa macchinazione, di danno, e di oppressione a' Vassalli di S. M., e poi nella sua istanza uomo onesto lo chiama.

COnchiudo questa mia Scrittura, che fra il giro di poche ore collo spirito flagellato dalle perenni, e gravissime occupazioni mie ho formata: e se ho usata asprezza di parole col Signor Consigliere Avena, non ho inteso nè men per poco di offender colui, che son tenuto a venerare, ma soltanto seguendo il mio carattere nel rapidamente dettarla, ho inteso di amar l'affare in se stesso, e siccome que-

(1) *Cic. pro Sextio.*

questo mi ha somministrate l' idee; così le ho espresse misurate colla stessa trattata materia: L' espressioni mie sono uscite non dal mio animo, che per ogni rapporto ammira, e commenda ed il Consiglier Pallante, e 'l Consigliere Avena, ma nella carriera del mio pensare spontanee son saltate dal seno stesso degl' ingiuriosissimi Capi, che sono stati la vera sorgente d' ogni asprezza dell' espressioni mie, senza punto frattanto alterarsi il mio spirito rispettosissimo pel Signore Avena, ed ho creduto attaccare la infamante raziocinazion de' Capi, non la Persona, che gli pensò, e se contra la raziocinazion de' Capi non mi fossi scagliato; avrei creduto non amare l' affare, non fidarmi del mio spirito, e mostrarmi debole: La mia passione nel formar questa Scrittura è stata sola per la difesa dell' intervento, ed a questa legittima passione, com' era mio debito, ogn' idea mia ebbe il rapporto. Seguendo dunque me stesso, riprovai ne' Capi quel, che alla mia ragione ritrovai difforme, approvai nella condotta del Sig. Pallante quel, che a quella di ogni altro ottimo Ministro vegghiante a purgar lo Stato dagli esiziali mali, ritrovai somigliante, ed uniforme. Tra questi moti regolari della mia mente ravviserà il Signore Avena di non essere stata mai mia intenzione di offenderlo, atteso non fuggì dalla mia memoria il vivissimo sentimento di Tacito -- *Procul contentiones erga Collegas, nam vincere inglorium, atteri sordidum, arbitrabatur:* e finalmente per suo regolamento avvertisca, che ha prestata troppa credulità a' suoi Clienti, uomini dello Stato, e della Religione implacabili nemici, e

come con ſentimenti, e parole da quegli preſi in impreſtanza, ha quegli ſcommunicati Capi formati con eſpreſſioni uniformi a quelle dell' Autore della ſedizioſa Scrittura: ma ſe egli depone l' uſato modo, e riſtituiſce il ſuo ſpirito ai conſueti deſiderj della verità, ſenza punto adirarſi, troverà in me, e nella mia Scrittura la reale eſiſtenza della verità ſteſſa, e così non mica curerà qualunque ſiaſi aſprezza delle mie eſpreſſioni, e farà giudizio, che il vero ſteſſo, che chiudono, dia lor quella vivezza, ſenza apprenderle per mio poco riſpetto, mentre averei tenuto a roſſore, ſe ad onta della natural ſimpatìa del mio ſpirito verſo il vero, trattenuti aveſſi i deſiderj di ſeguirlo, perchè avrei potuto cadere in quella taccia, in cui poſſono cadere anche i dotti, i quali, mal grado i lor lumi, portano la volontà all' oppoſto del vero, e del buono, come avvertì Bacone da Verolamia: (1) *Magis rubori fuerit viris doctis, ſi ſcientia ſint tanquam Angeli alati, cupiditatibus verò tamquam Serpentes circumgerentes animas inſtar ſpeculi ſane, ſed menſtruati.*

Di Caſa il dì 2. Ottobre 1776.

CESARE RUGGIERO
Avvocato Fiſcale interino.

(1) Nel *lib.* 5. al *cap.* 1. *de Dignitate, & augmenti s ſcientiarum.*